

Regione Lazio

Leggi Regionali

Legge Regionale 30 dicembre 2024, n. 22

LEGGE DI STABILITÀ REGIONALE 2025

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

p r o m u l g a

la seguente legge:

Art. 1

(Oggetto e leggi regionali di spesa)

1. La presente legge definisce, in conformità al principio applicato riguardante la programmazione di cui all'allegato 4/1 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modifiche, il quadro di riferimento finanziario per il periodo compreso nel bilancio di previsione della Regione Lazio 2025-2027.

2. Il rifinanziamento delle leggi regionali di spesa è individuato, ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 12 agosto 2020, n. 11 (Legge di contabilità regionale), mediante l'elenco allegato alla presente legge (Allegato A), contenente gli stanziamenti autorizzati per ciascuna annualità del bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2025-2027, suddivisi per missioni, programmi e titoli di spesa.

Art. 2

(Disposizioni in materia di addizionale regionale all'Imposta sul reddito delle persone fisiche e di Imposta regionale sulle attività produttive)

1. Nelle more del riordino della fiscalità degli enti territoriali, le disposizioni in materia di addizionale regionale all'Imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) si applicano, per l'anno di imposta 2025, con riferimento alle misure e agli scaglioni di reddito previsti ai sensi dell'articolo 2, commi 1 e 2, della legge regionale 30 marzo 2023, n. 1 (Legge di stabilità regionale 2023).

2. Per gli anni di imposta 2025 e 2026, la maggiorazione dell'aliquota dell'addizionale regionale all'IRPEF di cui all'articolo 2, comma 1, della l.r. 1/2023, non trova applicazione nei confronti dei soggetti con un reddito imponibile, ai fini dell'addizionale regionale all'IRPEF, fino a 28.000,00 euro.

3. Per l'anno di imposta 2025, è disposta una detrazione dall'addizionale regionale all'IRPEF pari a 60,00 euro, in favore dei soggetti con un reddito imponibile ai fini dell'addizionale regionale all'IRPEF compreso tra 28.001 e 35.000,00 euro, ai sensi dell'articolo 6, comma 6, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 (Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel

settore sanitario) e successive modifiche. Dall'applicazione delle disposizioni di cui al precedente periodo non può, comunque, derivare il riconoscimento di alcun credito d'imposta.

4. È allegata alla presente legge, a fini ricognitivi, la tabella concernente la misura dell'aliquota dell'addizionale regionale all'IRPEF, con l'indicazione, distintamente per ogni scaglione di reddito imponibile, dell'aliquota di base, di cui all'articolo 6, comma 1, del d.lgs. 68/2011, della maggiorazione, prevista ai sensi dell'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato "Legge finanziaria 2005") e successive modifiche, della maggiorazione di cui al comma 1 e della detrazione disposta ai sensi del comma 3. (Allegato B).

5. Per i due periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2024, non trova applicazione la maggiorazione dell'aliquota dell'Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), di cui all'articolo 1, comma 174, della l. 311/2004 per gli enti del Terzo settore iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS) di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106), escluse le imprese sociali costituite in forma di società. La disapplicazione della maggiorazione di cui al precedente periodo non è consentita se il valore della produzione netta prodotto nel territorio regionale è superiore a euro 1.000.000,00.

6. È allegata alla presente legge, a fini ricognitivi, la tabella concernente la misura dell'aliquota dell'IRAP di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali) e successive modifiche, con l'indicazione, distintamente per settori di attività e categorie di soggetti passivi, dell'aliquota di base e della maggiorazione, previste ai sensi dell'articolo 16, commi da 1 a 3, del d.lgs. 446/1997 e successive modifiche (Allegato C).

7. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante il "Fondo per la riduzione della pressione fiscale e il sostegno al reddito", istituito ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge regionale 29 dicembre 2023, n. 23 (Legge di stabilità regionale 2024) e iscritto nel programma 03 "Gestione economica, finanziaria e di provveditorato" della missione 01 "Servizi istituzionali, generali e di gestione", titolo 1 "Spese correnti", il cui stanziamento, pari a complessivi euro 148.700.000,00 per l'anno 2025 ed euro 123.700.000,00 per l'anno 2026, è derivante:

- a) per l'anno 2025, per euro 25.000.000,00, dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2025-2027, a valere sulla medesima annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 "Altri fondi" della missione 20 "Fondi e accantonamenti", titolo 1 "Spese correnti" e per euro 123.700.000,00, dall'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 2, commi 80 e 80 bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2010) e successive modifiche;
- b) per l'anno 2026, per euro 123.700.000,00, dall'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 2, commi 80 e 80 bis, della l. 191/2009.

Art. 3

(Modifica all'articolo 50 della legge regionale 12 agosto 2020, n. 11 "Legge di contabilità regionale" e successive modifiche)

1. Il comma 3 dell'articolo 50 della l.r. 11/2020, è sostituito dal seguente:

“3. Sulla base degli indirizzi e delle direttive stabiliti dalla Giunta regionale, gli organi competenti degli enti di cui all’articolo 48, comma 1, possono adottare variazioni di bilancio aventi natura compensativa nell’ambito del medesimo programma di spesa, nonché ogni altra variazione che risulti obbligatoria o vincolata per legge o che comunque non incida su scelte strategiche. I relativi provvedimenti di variazione devono comunque essere comunicati, entro il termine di quindici giorni, alla direzione regionale competente in materia di bilancio e alle direzioni regionali competenti per materia. Ogni altra variazione è approvata con apposita deliberazione della Giunta regionale, previa verifica da parte della direzione regionale competente in materia di bilancio e delle direzioni regionali competenti per materia.”.

Art. 4

(Modifiche alla legge regionale 5 giugno 2024, n. 9 “Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modifiche. Disposizioni varie”)

1. Alla l.r. 9/2024, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all’articolo 9:

1) alla rubrica, dopo le parole: “*complementare al PNRR*” sono aggiunte le seguenti: “*e alla programmazione regionale unitaria*”;

2) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

“3 bis. Al fine di garantire il coordinamento e l’integrazione degli interventi di cui alla programmazione regionale unitaria, finanziati mediante l’utilizzazione delle risorse regionali e delle risorse statali e comunitarie assegnate con vincolo di destinazione, per lo svolgimento del servizio di assistenza tecnica a supporto delle strutture regionali nelle attività di valutazione, gestione, verifica e monitoraggio degli interventi medesimi, ivi compresa la gestione dei relativi sistemi informativi, nel programma 03 “Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato” della missione 01 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, titolo 1 “Spese correnti” e titolo 2 “Spese in conto capitale”, sono istituite le seguenti voci di spesa:

a) “Spese per i servizi di assistenza tecnica a supporto delle attività relative alla programmazione regionale unitaria, compresa la gestione sistemi informativi – parte corrente”, con uno stanziamento pari a euro 700.000,00, per l’anno 2025, euro 800.000,00, per l’anno 2026 ed euro 600.000,00, per l’anno 2027, derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2025-2027, a valere sulle medesime annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 1 “Spese correnti”. Per gli anni successivi al 2027, alla copertura degli oneri predetti, si provvede a valere sullo stanziamento autorizzato ai sensi della legge di bilancio regionale;

b) “Spese per i servizi di assistenza tecnica a supporto delle attività relative alla programmazione regionale unitaria, compresa la gestione sistemi informativi – parte in conto capitale”, con uno stanziamento pari a euro 700.000,00, per l’anno 2025 ed euro 300.000,00, per l’anno 2026, derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2025-2027, a valere sulle medesime annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 2 “Spese in conto capitale”.”;

b) dopo il comma 1 dell’articolo 10, è aggiunto il seguente:

“1 bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche agli interventi del Piano sviluppo e coesione della Regione Lazio, di cui alla delibera CIPESS 29 aprile 2021, n. 29 e agli interventi a favore delle aree interne del Lazio, finanziati con fondi statali e regionali nell’ambito della Strategia nazionale per le aree interne (SNAI).”.

Art. 5

(Fondo per le iniziative di promozione e valorizzazione del territorio regionale)

1. Al fine di consentire la gestione unitaria e integrata delle iniziative che promuovono e valorizzano il territorio regionale, aumentano l’attrattività del patrimonio locale e rafforzano l’identità e la competitività territoriale, favorendo, in armonia con gli articoli 7, 8 e 9 dello Statuto, lo sviluppo sociale, culturale, turistico ed economico della Regione, nel programma 03 “Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato” della missione 01 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, titolo 1 “Spese correnti”, è istituito il “Fondo per le iniziative di promozione e valorizzazione del territorio regionale”.

2. I contributi erogati dal Fondo di cui al comma 1 sono concessi a seguito di avvisi pubblici, secondo i criteri e le modalità definiti con apposita deliberazione della Giunta regionale, in conformità a quanto previsto nel regolamento regionale 17 luglio 2018, n. 19 (Regolamento su criteri e modalità per la concessione di contributi finalizzati alla promozione ed alla valorizzazione delle iniziative di interesse regionale). Per l’espletamento delle attività connesse e strumentali alla concessione dei contributi di cui al precedente periodo, la Regione può avvalersi del supporto delle proprie società *in house*, fermo restando che la gestione delle risorse a valere sul “Fondo per le iniziative di promozione e valorizzazione del territorio regionale”, in termini di programmazione, verifica e liquidazione delle stesse, resta in capo alla Regione, nel rispetto della vigente normativa in materia.

3. La dotazione del Fondo di cui al comma 1 è pari a euro 8.348.000,00, per l’anno 2025 ed euro 1.000.000,00, per ciascuna annualità 2026 e 2027. Alla relativa autorizzazione di spesa si provvede mediante la corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2025-2027, a valere sulle medesime annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 1 “Spese correnti”. Per gli anni successivi al 2027 si provvede a valere sullo stanziamento autorizzato ai sensi della legge di bilancio di previsione finanziario regionale.

Art. 6

(Programma straordinario regionale di investimenti pubblici)

1. La Regione, al fine di sostenere lo sviluppo e la crescita dei territori regionali, promuove investimenti pubblici in favore dei comuni per la realizzazione di interventi nel settore della viabilità e mobilità, delle infrastrutture pubbliche e sociali, della sostenibilità ambientale, nonché dell’innovazione tecnologica.

2. Ai fini di cui al comma 1, la Giunta regionale, entro il 30 giugno di ogni anno, approva con proprie deliberazioni, sentita la commissione consiliare competente, il programma annuale degli investimenti pubblici suddivisi in macro-classi settoriali e individua i criteri e le modalità per l’ammissione ai finanziamenti, nel rispetto di quanto stabilito dall’articolo 93 della legge regionale 7 giugno 1999, n. 6, relativo alla disciplina delle modalità e dei termini di scadenza per

l'ottenimento dei benefici e provvidenze di legge e successive modifiche, previa pubblicazione di un apposito avviso pubblico.

3. Entro il 30 settembre di ogni anno, la Giunta regionale, con propria deliberazione, sentita la commissione consiliare competente, approva l'elenco dei progetti ammessi a finanziamento.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante l'istituzione nel programma 01 "Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali" della missione 18 "Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali", titolo 2 "Spese in conto capitale", del "Fondo per il programma straordinario regionale di investimenti pubblici", con uno stanziamento pari a complessivi euro 12.210.000,00, a valere sul triennio 2025-2027, di cui euro 2.442.000,00, per l'anno 2025 ed euro 4.884.000,00, per ciascuna annualità 2026 e 2027, derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2025-2027, a valere sulle medesime annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 "Altri fondi" della missione 20 "Fondi e accantonamenti", titolo 2 "Spese in conto capitale".

5. All'attuazione degli interventi di cui al presente articolo possono concorrere, per l'anno 2026 e nel rispetto del relativo vincolo di destinazione, le risorse assegnate dallo Stato ai sensi dell'articolo 1, comma 134, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021), iscritte nel programma 01 "Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali" della missione 18 "Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali", titolo 2 "Spese in conto capitale", del bilancio regionale 2025-2027.

Art. 7

(Interventi in favore della viabilità rurale)

1. Al fine di favorire la redditività e la competitività delle aziende agricole del territorio garantendo, al contempo, la tutela, la gestione e la valorizzazione ambientale, economica e paesaggistica delle aree agricole, nel programma 01 "Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare" della missione 16 "Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca", titoli 1 "Spese correnti" e 2 "Spese in conto capitale", sono istituiti, rispettivamente, il "Fondo per gli interventi relativi alla viabilità rurale – parte corrente" e il "Fondo per gli interventi relativi alla viabilità rurale – parte in conto capitale".

2. Le risorse a valere sui Fondi di cui al comma 1 sono assegnate in favore dei soggetti pubblici per la realizzazione degli interventi di sistemazione e ristrutturazione delle strade soggette a pubblico transito, classificate vicinali, ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) e successive modifiche e dell'articolo 2 della legge regionale 18 giugno 1980, n. 72 (Norme relative alla viabilità nella Regione Lazio, denominazione delle strade di uso pubblico e procedimenti per la loro classificazione, formazione dei piani catastali e criteri di erogazione di contributi regionali), ovvero risultanti vicinali dagli atti catastali, ricadenti nelle aree agricole definite dai piani regolatori generali comunali.

3. Con deliberazione della Giunta regionale sono stabiliti i criteri e le modalità per il riparto delle risorse dei Fondi di cui al comma 1, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 93 della legge regionale 7 giugno 1999, n. 6, relativo alla disciplina delle modalità e dei termini di scadenza per l'ottenimento dei benefici e provvidenze di legge, e successive modifiche. Per la gestione degli interventi di cui al presente articolo la Regione si avvale dell'Agenzia regionale per lo sviluppo e l'innovazione dell'agricoltura del Lazio (ARSIAL), quale soggetto attuatore.

4. La dotazione dei Fondi di cui al comma 1 è pari, rispettivamente:

- a) a euro 100.000,00 per l'anno 2025 ed euro 200.000,00, per ciascuna annualità 2026 e 2027, per gli interventi di parte corrente, derivanti dalla corrispondente riduzione delle risorse

- iscritte nel bilancio regionale 2025-2027, a valere sulle medesime annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 1 “Spese correnti”. Per gli anni successivi al 2027, si provvede a valere sullo stanziamento autorizzato ai sensi della legge di bilancio di previsione finanziario regionale;
- b) a complessivi euro 4.525.000,00, a valere sul triennio 2025-2027, di cui euro 925.000,00 per l’anno 2025 ed euro 1.800.000,00, per ciascuna annualità 2026 e 2027, per gli interventi in conto capitale, derivanti dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2025-2027, a valere sulle medesime annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 2 “Spese in conto capitale”.

Art. 8

(Modifiche alla legge regionale 10 gennaio 1995, n. 2 “Istituzione dell’Agenzia regionale per lo sviluppo e l’innovazione dell’agricoltura del Lazio – ARSIAL” e successive modifiche)

1. Alla l.r. 2/1995 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) all’articolo 1, comma 1, dopo le parole: “sistema agricolo regionale” sono aggiunte le seguenti: “, nonché la ricognizione, valorizzazione e promozione dei domini collettivi”;
- b) dopo l’articolo 2 è inserito il seguente:

“Art. 2 bis

(Competenze in materia di domini collettivi)

1. L’Agenzia, nel rispetto dei criteri e principi fissati dalla legge 16 giugno 1927, n. 1766 (Conversione in legge del R.D. 22 maggio 1924, n. 751, riguardante il riordinamento degli usi civici nel Regno, del R.D. 28 agosto 1924, n. 1484, che modifica l’art. 26 del R.D. 22 maggio 1924, n. 751, e del R.D. 16 maggio 1926, n. 895, che proroga i termini assegnati dall’art. 2 del R.D.L. 22 maggio 1924, n. 751), dal regio decreto 26 febbraio 1928, n. 332 (Approvazione del regolamento per la esecuzione della legge 16 giugno 1927, n. 1766, sul riordinamento degli usi civici nel Regno) e della legge 20 novembre 2017, n. 168 (Norme in materia di domini collettivi) e successive modifiche, ai fini della valorizzazione del paesaggio agro-silvo-pastorale, nonché della ricognizione, promozione e sistemazione dei domini e beni collettivi, esercita le seguenti funzioni:

- a) realizzazione dello strato informativo digitale per la realizzazione della “Carta dei domini e beni collettivi della regione Lazio” funzionale ai diversi livelli di pianificazione territoriale;
- b) digitalizzazione, metadattazione e gestione della documentazione presente presso fondi documentali relativa ai beni di proprietà collettiva ed ai beni gravati da diritti di uso civico;
- c) rilascio dei pareri, ai sensi dell’articolo 2, comma 2, della legge regionale 3 gennaio 1986, n. 1 (Regime urbanistico dei terreni di uso civico e relative norme transitorie) e successive modifiche, in sede di formazione degli strumenti urbanistici generali e loro varianti e, anche in sede di conferenza di servizi, per opere in variante agli strumenti urbanistici;
- d) liquidazione dei diritti di uso civico ai sensi della l. 1766/1927 e del r.d. 332/1928, relativamente alle zone agricole individuate dal piano regolatore, in conformità alle disposizioni di cui alla l.r. 1/1986 e successive modifiche;

- e) rilascio delle autorizzazioni relative ai trasferimenti di diritti di uso civico e delle permuta aventi a oggetto terreni a uso civico appartenenti al demanio civico, ai sensi dell'articolo 3, commi 8 *bis*, 8 *ter* e 8 *quater* della l. 168/2017;
- f) istruttoria e verifica ai fini della pubblicazione e degli accertamenti dei domini e beni collettivi ai sensi del r.d. 322/1928.

2. Il rilascio dei pareri di cui alla lettera c) è subordinato alla verifica dell'analisi del territorio allegata in sede di adozione dello strumento urbanistico e della conseguente attestazione comunale rilasciata circa l'esistenza di beni e domini collettivi e dell'eventuale preventivo provvedimento di sistemazione delle terre adottato dalla struttura regionale competente.

3. La Giunta regionale, esercita i poteri di direttiva, vigilanza e controllo di cui all'articolo 14. In caso di inerzia nell'adozione di atti obbligatori, la Giunta regionale esercita, ai sensi del citato articolo 14, comma 2, lettera c), il potere sostitutivo tramite le proprie strutture o la nomina di un Commissario *ad acta*, previo invito a provvedere entro un congruo termine.”.

2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, la Giunta regionale adegua il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale) e successive modifiche alle disposizioni di cui al comma 1.

3. Fatte salve le competenze di cui all'articolo 2 *bis* della l.r. 2/1995, come inserito dal presente articolo, la direzione regionale competente in materia di usi civici continua ad esercitare le ulteriori funzioni trasferite alla Regione ai sensi dell'articolo 66 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (Attuazione della delega di cui all'art. 1 della L. 22 luglio 1975, n. 382), individuate, con apposita deliberazione, dalla Giunta regionale.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede, rispettivamente:

- a) all'integrazione per euro 400.000,00, a decorrere dall'anno 2025, dell'autorizzazione di spesa relativa alla l.r. 2/1995, con riferimento agli interventi di parte corrente a cura dell'Agenzia ARSIAL, di cui al programma 01 “Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare” della missione 16 “Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca”, titolo 1 “Spese correnti” e alla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2025-2027, a valere sulle medesime annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 1 “Spese correnti”;
- b) all'integrazione per complessivi euro 500.000,00, a valere sul triennio 2025-2027, di cui euro 150.000,00, per l'anno 2025, euro 250.000,00, per l'anno 2026 ed euro 100.000,00, per l'anno 2027, dell'autorizzazione di spesa relativa alla l.r. 2/1995, con riferimento agli interventi in conto capitale a cura dell'Agenzia ARSIAL, di cui al programma 01 “Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare” della missione 16 “Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca”, titolo 2 “Spese in conto capitale” e alla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2025-2027, a valere sulle medesime annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 2 “Spese in conto capitale”.

Art. 9

(Modifica alla legge regionale 3 gennaio 1986, n. 1 “Regime urbanistico dei terreni di uso civico e relative norme transitorie” e successive modifiche)

1. Dopo l'articolo 4 della l.r. 1/1986, è aggiunto il seguente:

“Art. 4 bis

(Funzioni dei comuni in materia di valutazione della compatibilità

di opere pubbliche o di pubblica utilità con i diritti di uso civico)

1. Ai sensi dell'articolo 12 *ter*, comma 2, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19 (Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)), convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, è delegato ai comuni l'esercizio della funzione amministrativa concernente l'espressione del parere in merito alla compatibilità, con gli usi civici, delle opere pubbliche o di pubblica utilità comprese negli interventi infrastrutturali individuati ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 (Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici), convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, oppure afferenti agli investimenti pubblici di cui all'articolo 48, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 (Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure), convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108.

2. Per l'esercizio delle funzioni delegate ai sensi del comma 1, nel programma 01 "Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare" della missione 16 "Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca", titolo 1 "Spese correnti", è istituita la voce di spesa denominata: "Spese per le funzioni delegate ai comuni in materia di valutazione della compatibilità di opere pubbliche o di pubblica utilità con i diritti di uso civico", con uno stanziamento pari a euro 50.000,00, a decorrere dall'anno 2025, derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2025-2027, a valere sulle medesime annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 "Altri fondi" della missione 20 "Fondi e accantonamenti", titolo 1 "Spese correnti".

Art. 10

(Modifiche alle leggi regionali 28 ottobre 2002, n. 39 "Norme in materia di gestione delle risorse forestali" e 10 gennaio 1995, n. 2 "Istituzione dell'agenzia regionale per lo sviluppo e l'innovazione dell'agricoltura del Lazio - ARSIAL" e successive modifiche)

1. Alla l.r. 39/2002 sono apportate le seguenti modifiche:

a) l'articolo 58 è sostituito dal seguente:

"Art. 58

(Vivaistica forestale)

1. La vivaistica forestale comprende tutte le attività di raccolta, allevamento, cessione a qualsiasi titolo e commercializzazione di materiale di moltiplicazione o propagazione forestale destinato al rimboschimento, all'imboschimento, all'arboricoltura da legno, alla rinaturalizzazione e alle attività di sistemazione del territorio realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica.

2. Nell'ambito delle attività di cui al comma 1, la produzione e commercializzazione di materiale di moltiplicazione da impiegare per fini forestali è svolta in conformità al decreto legislativo 10 novembre 2003, n. 386 (Attuazione della direttiva 1999/105/CE relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione) e successive modifiche.

3. Ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a), del d.lgs. 386/2003, per fini forestali si intendono le attività relative all'imboschimento e al rimboschimento, all'arboricoltura da legno e da biomasse, nonché le attività di ripristino e restauro delle aree degradate, la creazione di boschi urbani e periurbani, il ripristino di zone umide e di torbiere, di ecosistemi costieri, anche al fine di contribuire alla fornitura di servizi ecosistemici.

4. La direzione regionale competente in materia forestale, quale organismo ufficiale ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera n), del d.lgs. 386/2003, è responsabile per le questioni riguardanti il controllo della commercializzazione e la qualità del materiale forestale di moltiplicazione e svolge le funzioni per l'approvazione dell'elenco dei boschi da seme e dei siti deputati al prelievo del materiale di base e l'istituzione del registro dei materiali di base, in conformità al d.lgs. 386/2003 e ai decreti ministeriali previsti in materia.

5. Il materiale forestale di moltiplicazione è ottenuto da materiali di base originari delle Regioni di provenienza, come individuate dal decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 11 giugno 2021.

6. Ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera n), del d.lgs. 386/2003, ARSIAL è individuata quale autorità territoriale alla quale è delegato l'espletamento delle funzioni previste dal medesimo decreto relative alla raccolta, produzione e commercializzazione dei materiali di moltiplicazione.

7. ARSIAL svolge durante l'intero processo, attività di controllo attraverso ispezioni e prelievo di campioni.

8. Per le violazioni alle norme vigenti in materia si applicano le sanzioni previste dall'articolo 16 del d.lgs. 386/2003. L'applicazione delle sanzioni amministrative, conseguente all'attività di verifica e controllo, fatto salvo quanto indicato nei commi precedenti, è disciplinata dalla legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) e dalla legge regionale 5 luglio 1994, n. 30 (Disciplina delle sanzioni amministrative di competenza regionale) e successive modifiche.

9. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, la direzione regionale competente in materia forestale adotta un disciplinare per l'attuazione delle disposizioni relative alla vivaistica forestale di cui al presente articolo.”;

b) gli articoli 59, 60, 61, 62 e 63 sono abrogati;

c) dopo il comma 3 dell'articolo 82, è aggiunto il seguente:

“3 *bis*. Agli oneri derivanti dall'articolo 58, concernenti le attività relative alla vivaistica forestale, stimati in complessivi euro 300.000,00, di cui euro 150.000,00, per ciascuna annualità 2025 e 2026, si provvede a valere sulle risorse assegnate con vincolo di destinazione relative al fondo per l'attuazione della Strategia forestale nazionale di cui al decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34 (Testo unico in materia di foreste e filiere forestali) e successive modifiche, istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 530, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024), iscritte nel programma 05 “Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione” della missione 09 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente”, titolo 2 “Spese in conto capitale”. Per gli anni successivi al 2026, agli oneri predetti si provvede nell'ambito dello stanziamento autorizzato ai sensi della legge di bilancio di previsione finanziario regionale ovvero nel limite delle risorse derivanti dal fondo per l'attuazione della Strategia forestale nazionale.”.

2. Dopo la lettera b *bis*) del comma 3 dell'articolo 2 della l.r. 2/1995, è inserita la seguente:

“b *ter*) svolge, in qualità di autorità territoriale di cui al decreto legislativo 10 novembre 2003, n. 386 (Attuazione della direttiva 1999/105/CE relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione) e successive modifiche, le funzioni previste dal medesimo decreto;”.

Art. 11*(Commissario straordinario per le misure urgenti per la fauna selvatica)*

1. Al fine di assicurare la gestione e il controllo della fauna selvatica, nonché la prevenzione e il contenimento della peste suina nel territorio regionale, è istituito, presso la Giunta regionale, il Commissario straordinario per le misure urgenti per la fauna selvatica, di seguito denominato Commissario.

2. Il Commissario, fermo restando le competenze del Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto della diffusione della peste suina africana PSA di cui all'articolo 2 del decreto-legge 17 febbraio 2022, n. 9 (Misure urgenti per arrestare la diffusione della peste suina africana (PSA)), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2022, n. 29, svolge, relativamente alle funzioni di competenza della Regione, in particolare, i seguenti compiti:

- a) coordina le attività relative al Piano straordinario per la gestione e il contenimento della fauna selvatica di cui all'articolo 19 *ter* della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) e successive modifiche, adottato con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica ai sensi del medesimo articolo 19 *ter*, comma 1;
- b) svolge, nell'ambito delle azioni e misure attuate per prevenire e contenere la peste suina africana (PSA), il ruolo di raccordo tra le attività del Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto della diffusione della PSA di cui all'articolo 2 del d.l. 9/2022 convertito dalla l. 29/2022 e quelle delle strutture regionali competenti;
- c) coordina le attività connesse alla realizzazione del Piano regionale interventi urgenti per la gestione, il controllo e l'eradicazione della peste suina africana nella specie cinghiale (PRIU), adottato dalla Regione ai sensi dell'articolo 1 del d.l. 9/2022 convertito dalla l. 29/2022, assicurando, ove necessario, l'integrazione del PRIU con le prescrizioni del Piano straordinario per la gestione e il contenimento della fauna selvatica;
- d) individua le eventuali criticità relative agli obiettivi specifici previsti dal PRIU, proponendo le opportune misure correttive o, in caso di inerzia o inadempimento da parte degli enti competenti, l'esercizio dei poteri sostitutivi nel rispetto delle modalità previste dalla normativa vigente.

3. Il Commissario assicura il coordinamento e l'attuazione delle attività di cui al comma 2 anche formulando proposte al Presidente della Regione. I provvedimenti amministrativi di competenza delle direzioni regionali relativi all'attuazione delle misure urgenti derivanti dalla presenza della fauna selvatica restano di competenza delle medesime direzioni.

4. Il Commissario è nominato, previo avviso pubblico, dal Presidente della Regione, tra persone di comprovata esperienza in materia di gestione e controllo della fauna selvatica, nonché di prevenzione e contenimento della peste suina.

5. Il Commissario dura in carica tre anni, eventualmente rinnovabili.

6. Al Commissario è attribuita un'indennità corrispondente al 30 per cento del trattamento economico spettante al Presidente della Regione.

7. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, con propria deliberazione, previo parere della competente commissione consiliare:

- a) definisce i compiti di cui al comma 2 e può attribuire al Commissario ulteriori compiti;
- b) individua gli ulteriori requisiti professionali del Commissario;
- c) individua le risorse umane e strumentali per lo svolgimento dei compiti di cui al comma 2 senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale;
- d) disciplina le modalità di raccordo tra il Commissario e le competenti strutture regionali e gli enti coinvolti, a vario titolo, nell'attuazione del PRIU.

8. Agli oneri concernenti l'indennità relativa al Commissario si provvede mediante l'istituzione nel programma 01 "Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare" della missione 16 "Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca", titolo 1 "Spese correnti", della voce di spesa denominata: "Spese relative al Commissario straordinario per la fauna selvatica", il cui stanziamento, pari a euro 70.000,00, per ciascuna annualità del triennio 2025-2027, è derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2025-2027, a valere sulle medesime annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 "Altri fondi" della missione 20 "Fondi ed accantonamenti", titolo 1 "Spese correnti".

Art. 12

(Modifiche alla legge regionale 26 febbraio 2014, n. 2 "Sistema integrato regionale di protezione civile" e successive modifiche)

1. Alla l.r. 2/2014 sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo l'articolo 12 è inserito il seguente:

"Art. 12 bis

(Istituzione del Fondo di solidarietà per il volontariato di protezione civile)

1. È istituito il Fondo di solidarietà per il volontariato di protezione civile per la concessione di contributi economici da destinare ai volontari, che abbiano subito infortuni, nell'espletamento delle attività di protezione civile, previste all'articolo 3, comma 1.

2. I contributi sono erogati ai soggetti di cui al comma 1, che abbiano sostenuto spese sanitarie, spese mediche riabilitative e spese di psicoterapia per il trattamento del disturbo da stress post traumatico, per infortuni subiti nelle attività di protezione civile di previsione, prevenzione e soccorso.

3. I contributi non possono essere richiesti per le spese di cui al comma 2 che siano integralmente rimborsabili per la specifica copertura da polizze assicurative.

4. La Giunta regionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con propria deliberazione definisce, sulla base di quanto previsto dal presente articolo, i criteri e le modalità di presentazione delle domande per l'accesso al Fondo, nonché le modalità di rendicontazione delle spese sostenute.";

b) all'articolo 38:

1) al comma 1, dopo le parole: "della presente legge" sono aggiunte le seguenti: ", ad eccezione di quelli relativi all'articolo 12 bis,";

2) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

"1 bis. Agli oneri derivanti dall'articolo 12 bis si provvede mediante l'istituzione nel programma 01 "Sistema di protezione civile" della missione 11 "Soccorso civile", titolo 1 "Spese correnti", del "Fondo di solidarietà per il volontariato di protezione civile", con uno stanziamento pari a euro 150.000,00, per ciascuna annualità del triennio 2025-2027, derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2025-2027, a valere sulle medesime annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 "Altri fondi" della missione 20 "Fondi e accantonamenti", titolo 1 "Spese correnti". Per gli anni successivi al 2027, si provvede a valere sullo stanziamento autorizzato ai sensi della legge di bilancio di previsione finanziario regionale.".

Art. 13
(Disposizioni varie)

1. Al fine di riqualificare e valorizzare i complessi immobiliari delle Aziende territoriali per l'edilizia residenziale pubblica (ATER) attraverso la realizzazione di attività di socializzazione e animazione territoriale a carattere artistico-culturale in favore della comunità dei residenti, nel programma 02 "Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare" della missione 08 "Assetto del territorio ed edilizia abitativa", titolo 1 "Spese correnti", è disposta l'istituzione della voce di spesa denominata: "Spese per le attività di valorizzazione e riqualificazione artistico-culturale nei complessi popolari ATER", con uno stanziamento pari a euro 700.000,00 per l'annualità 2025 e 500.000,00 per ciascuna annualità 2026 e 2027, derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2025-2027, a valere sulle medesime annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 "Altri fondi" della missione 20 "Fondi e accantonamenti", titolo 1 "Spese correnti". Per gli anni successivi al 2027 si provvede a valere sullo stanziamento autorizzato ai sensi della legge di bilancio di previsione finanziario regionale.

2. Con deliberazione della Giunta regionale sono definite le attività di cui al comma 1 e le relative modalità di svolgimento, nonché i criteri per l'assegnazione delle risorse in favore delle ATER.

3. Per consentire l'acquisizione al patrimonio indisponibile regionale dei beni confiscati alla criminalità organizzata da destinare a progetti di riutilizzo sociale in favore del territorio e delle comunità locali, nel programma 06 "Ufficio tecnico" della missione 01 "Servizi istituzionali, generali e di gestione", titolo 1 "Spese correnti", del bilancio regionale 2025-2027 è disposta l'istituzione della voce di spesa denominata: "Spese preliminari per l'acquisizione al patrimonio regionale dei beni confiscati alla criminalità organizzata", con uno stanziamento pari a euro 500.000,00 per ciascuna annualità del triennio 2025-2027.

4. Le risorse di cui al comma 3 sono finalizzate al pagamento dei diritti di credito vantati da soggetti terzi sul bene confiscato alla criminalità organizzata, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136) e successive modifiche.

5. Agli oneri derivanti dai commi 3 e 4 si provvede mediante la corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2025-2027, a valere sulle medesime annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 "Altri fondi" della missione 20 "Fondi e accantonamenti", titolo 1 "Spese correnti". Per gli anni successivi al 2027 si provvede a valere sullo stanziamento autorizzato ai sensi della legge di bilancio di previsione finanziario regionale.

6. Al fine di favorire la realizzazione delle Missioni di Sistema regionali, quali strumenti di diplomazia economica finalizzati ad affiancare e completare gli interventi a sostegno dell'internazionalizzazione e la partecipazione da parte della Regione a eventi fieristici in Italia e all'estero, per le spese concernenti le missioni dei componenti degli organi istituzionali membri delle delegazioni regionali, come disciplinate da apposita deliberazione della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 28 giugno 2013, n. 4 (Disposizioni urgenti di adeguamento all'articolo 2 del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, relativo alla riduzione dei costi della politica, nonché misure in materia di razionalizzazione, controlli e trasparenza dell'organizzazione degli uffici e dei servizi della Regione), nel programma 01 "Organi istituzionali" della missione 01 "Servizi istituzionali, generali e di gestione", titolo 1 "Spese correnti", è disposta l'istituzione della voce di spesa obbligatoria denominata: "Spese relative alle missioni dei componenti degli organi istituzionali membri delle delegazioni regionali", con uno stanziamento pari a euro 100.000,00, a decorrere dall'anno 2025, derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale

2025-2027, a valere sulle medesime annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 1 “Spese correnti”.

7. La lettera b) del comma 4 dell’articolo 11 della legge regionale 2 dicembre 2024, n. 19, relativo a modifiche alla legge regionale 11 dicembre 1998, n. 53 (Organizzazione regionale della difesa del suolo in applicazione della legge 18 maggio 1989, n. 183), è sostituita dalla seguente:

“b) per l’anno 2026, per euro 18.000.000,00, a valere sul bilancio regionale 2025-2027, nell’ambito della voce di spesa concernente il finanziamento in favore dei consorzi di bonifica per le finalità di cui alla l.r. 53/1998, iscritta nel programma 01 “Difesa del suolo” della missione 09 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente”, titolo 2 “Spese in conto capitale”.”.

8. Il comma 1 *bis* dell’articolo 62 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 13 concernente l’organizzazione del sistema turistico laziale, è abrogato.

9. Dopo il comma 3 dell’articolo 12 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 47 (Sistema statistico regionale - SISTAR Lazio), è aggiunto il seguente:

“3 *bis*. Per le spese in conto capitale concernenti il sistema statistico regionale, nel programma 08 “Statistica e sistemi informativi” della missione 01 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, titolo 2 “Spese in conto capitale”, è istituita la voce di spesa denominata: “Spese per il finanziamento delle attività del sistema statistico regionale – parte in conto capitale”, con uno stanziamento complessivo pari a euro 90.000,00, a valere sul triennio 2025-2027, di cui euro 30.000,00, per ciascuna annualità 2025, 2026 e 2027, derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2025-2027, a valere sulle medesime annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 2 “Spese in conto capitale”.”.

10. Al fine di garantire la copertura delle spese concernenti l’affidamento del servizio specialistico di assistenza e supporto per lo svolgimento delle attività connesse con l’aggiornamento del Piano di sviluppo strategico della Zona Logistica Semplificata (ZLS) del Tirreno centro-settentrionale di cui alla deliberazione della Giunta regionale 15 ottobre 2024, n. 797 (Proposta di istituzione della Zona Logistica Semplificata (ZLS), di cui alla DGR n. 40/2022. Approvazione del “Piano di Sviluppo Strategico - Aggiornamento 2024”), nel programma 03 “Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato” della missione 01 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, titolo 1 “Spese correnti”, è istituita la voce di spesa denominata: “Spese per il servizio specialistico di assistenza e supporto per l’aggiornamento del Piano di Sviluppo Strategico della ZLS del Tirreno centro-settentrionale”, con uno stanziamento pari a euro 400.000,00, per ciascuna annualità 2025 e 2026, derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2025-2027, a valere sulle medesime annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 1 “Spese correnti”. Per gli anni successivi al 2026 all’eventuale copertura degli oneri predetti si provvede a valere sullo stanziamento autorizzato ai sensi della legge di bilancio regionale.

11. La Regione promuove la realizzazione di iniziative e manifestazioni a carattere culturale in occasione del cinquecentesimo anniversario della nascita di Giovanni Pierluigi da Palestrina, figura storica della cultura regionale, nazionale ed europea, tra i più importanti compositori del XVI secolo ed esponente di punta della scuola polifonica romana rinascimentale, maestro di cappella presso le principali basiliche patriarcali romane.

12. Per le finalità di cui al comma 11 è concesso un contributo straordinario, pari ad euro 100.000,00 per l’anno 2025 in favore della “Fondazione Giovanni Pierluigi da Palestrina”, alla cui erogazione la Regione provvede previa presentazione da parte della Fondazione beneficiaria di un piano della attività e delle spese sostenute.

13. Agli oneri derivanti dai commi 11 e 12 si provvede mediante l’istituzione nel programma 11 “Altri servizi generali” della missione 01 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, titolo 1 “Spese correnti”, della voce di spesa denominata: “Spese per le iniziative dedicate al cinquecentesimo anniversario della nascita di Giovanni Pierluigi da Palestrina”, la cui

autorizzazione di spesa, pari a euro 100.000,00, per l'anno 2025, è derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2025-2027, a valere sulla medesima annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 "Altri fondi" della missione 20 "Fondi e accantonamenti", titolo 1 "Spese correnti".

14. La Regione, nell'ambito delle attività volte alla promozione e alla valorizzazione del territorio e del patrimonio enogastronomico regionale, sostiene le iniziative relative all'aggiudicazione ai Castelli romani del titolo di "Città italiana del Vino 2025".

15. Per la finalità di cui al comma 14 sono concessi contributi, per un importo fino a un massimo di euro 20.000,00 ciascuno, in favore dei Comuni di Ariccia, Colonna, Frascati, Genzano di Roma, Grottaferrata, Lanuvio, Lariano, Marino, Nemi e Velletri. Per l'espletamento delle attività connesse e strumentali alla concessione dei contributi di cui al precedente periodo, la Regione si avvale dell'Agenzia regionale per lo sviluppo e l'innovazione dell'agricoltura del Lazio (ARSIAL).

16. Agli oneri derivanti dai commi 14 e 15 si provvede mediante l'istituzione della voce di spesa denominata: "Sostegno ai Castelli Romani "Città Italiana del vino 2025"", istituita nel programma 01 "Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare" della missione 16 "Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca", titolo 1 "Spese correnti", il cui stanziamento, pari ad euro 200.000,00, per l'anno 2025, è derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse, iscritte nel bilancio regionale 2025-2027, nel fondo speciale di cui al programma 03 "Altri fondi" della missione 20 "Fondi e accantonamenti", titolo 1 "Spese correnti".

17. Al fine di promuovere e sostenere le attività imprenditoriali e libero-professionali svolte dai giovani e favorire un raccordo tra i giovani imprenditori e professionisti e gli organi istituzionali della Regione, è istituita, presso la direzione regionale competente in materia di sviluppo economico, la Consulta regionale dei giovani imprenditori e professionisti, di seguito denominata Consulta, quale organismo consultivo per le politiche volte al sostegno dell'imprenditoria giovanile e dei giovani professionisti.

18. La Consulta è costituita con decreto del Presidente della Regione ed è composta:

- a) dall'Assessore regionale competente in materia di sviluppo economico, che la presiede;
- b) dai rappresentanti delle associazioni di giovani imprenditori che operano nel territorio regionale;
- c) dagli ordini professionali e/o dalle associazioni di giovani professionisti che operano nel territorio regionale.

19. Il numero dei componenti della Consulta, i criteri, le modalità e i requisiti per la relativa composizione sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale, garantendo parità di genere e rappresentatività. Le funzioni di segretario della Consulta sono svolte da un dipendente della direzione regionale competente in materia di sviluppo economico.

20. La Consulta svolge i seguenti compiti:

- a) realizza attività di informazione, studio e approfondimento, con riferimento all'imprenditoria giovanile e ai giovani professionisti;
- b) elabora proposte volte a sostenere l'imprenditoria giovanile e i giovani professionisti;
- c) promuove convegni, incontri e iniziative, anche in collaborazione con analoghi organismi di altre Regioni, sul tema dell'imprenditoria giovanile e dei giovani professionisti.

21. La Consulta si riunisce almeno ogni sei mesi e i suoi componenti restano in carica per la durata della legislatura regionale. La partecipazione alla Consulta è a titolo gratuito e non è prevista la corresponsione di emolumenti, compensi, indennità o rimborsi spesa comunque denominati.

22. Le modalità di organizzazione e funzionamento della Consulta sono disciplinate con apposito regolamento interno, adottato a maggioranza dei componenti.

23. Per lo svolgimento dei compiti della Consulta è disposta l'istituzione nel programma 01 "Industria e PMI e artigianato" della missione 14 "Sviluppo economico e competitività", titolo 1 "Spese correnti", della voce di spesa denominata: "Spese per le attività e le iniziative a cura della Consulta regionale dei giovani imprenditori e professionisti", con uno stanziamento pari a euro 50.000,00, per l'anno 2025, derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel

bilancio regionale 2025-2027, a valere sulla medesima annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 1 “Spese correnti”. Per gli anni successivi al 2025 si provvede a valere sullo stanziamento autorizzato ai sensi della legge di bilancio di previsione finanziario regionale.

24. La Regione concorre con proprie risorse alla realizzazione delle opere e degli interventi funzionali alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025, finanziati ai sensi dell’articolo 1, comma 420, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024) e dell’articolo 1, comma 488, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026).

25. Per le finalità di cui al comma 24 è disposto il cofinanziamento regionale per l’intervento di riqualificazione e ristrutturazione della Parrocchia Santa Maria del Divino Amore, sita a Castel di Leva in Roma, con l’assegnazione delle risorse in favore del soggetto attuatore dell’intervento, sulla base del relativo programma approvato con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all’articolo 1, comma 422, della l. 234/2021.

26. Agli oneri derivanti dal comma 25 si provvede mediante l’istituzione nel programma 01 “Valorizzazione dei beni di interesse storico” della missione 05 “Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali”, titolo 2 “Spese in conto capitale”, della voce di spesa denominata: “Cofinanziamento regionale delle opere e degli interventi funzionali alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 - Parrocchia Santa Maria del Divino Amore”, con uno stanziamento pari a complessivi euro 300.000,00, per gli anni 2025 e 2026, di cui euro 150.000,00, per ciascuna annualità 2025 e 2026, derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2025-2027, a valere sulle medesime annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 2 “Spese in conto capitale”.

27. Per le attività di promozione, informazione e comunicazione volte a valorizzare il sito di cui al comma 25 e a incrementarne la funzionalità in favore di pellegrini e visitatori in occasione del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025, nel programma 01 “Valorizzazione dei beni di interesse storico” della missione 05 “Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali”, titolo 1 “Spese parte corrente”, è istituita la voce di spesa denominata: “Spese per le attività informative e promozionali relative alla Parrocchia Santa Maria del Divino Amore in occasione del Giubileo 2025”, con uno stanziamento pari a euro 70.000,00, per l’anno 2025, derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2025-2027, a valere sulla medesima annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 1 “Spese correnti”.

28. La Regione sostiene l’organizzazione e la promozione delle attività relative alle celebrazioni italiane della Giornata mondiale della terra (*Earth Day*) delle Nazioni unite, quale evento di rilevanza istituzionale e di sensibilizzazione sui temi della salvaguardia e della sostenibilità ambientale.

29. Per le finalità di cui al comma 28 e con riferimento alle attività che si svolgeranno in occasione della 55ª Giornata mondiale della terra (*Earth Day*) delle Nazioni unite prevista il 22 aprile 2025, è concesso un contributo straordinario, pari a euro 150.000,00 per l’anno 2025, in favore dell’associazione “*Earth Day Italia Onlus*”, alla cui erogazione la Regione provvede previa presentazione da parte dell’associazione beneficiaria di un piano dettagliato delle attività e delle spese sostenute.

30. Agli oneri derivanti dai commi 28 e 29 si provvede mediante l’istituzione nel programma 02 “Tutela, valorizzazione e recupero ambientale” della missione 09 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente”, titolo 1 “Spese correnti”, della voce di spesa denominata: “Contributo straordinario per le celebrazioni italiane della Giornata Mondiale della Terra (*Earth Day*)”, con uno stanziamento pari a euro 150.000,00, per l’anno 2025, derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2025-2027, a valere sulla medesima annualità, nel fondo

speciale di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 1 “Spese correnti”. Per gli anni successivi al 2025 si provvede a valere sullo stanziamento autorizzato ai sensi della legge di bilancio di previsione finanziario regionale.

31. Per la realizzazione degli interventi di manutenzione straordinaria degli alloggi di proprietà dell’Azienda territoriale per l’edilizia residenziale pubblica (ATER) della Provincia di Latina destinati al fabbisogno abitativo, ricompresi nel Programma di recupero e razionalizzazione degli immobili e degli alloggi di edilizia residenziale di cui all’articolo 4 del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47 (Misure urgenti per l’emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e per Expo 2015), convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80, è disposto l’incremento per euro 1.000.000,00, per ciascuna annualità del triennio 2025-2027, dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 55, comma 7, della legge regionale 28 aprile 2006, n. 4, relativa agli interventi di abbattimento delle barriere architettoniche e di manutenzione del patrimonio immobiliare degli ATER del Lazio, iscritta nel programma 02 “Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare” della missione 08 “Assetto del territorio ed edilizia abitativa”, titolo 2 “Spese in conto capitale”.

32. Agli oneri derivanti dal comma 31, pari a complessivi euro 3.000.000,00, a valere sul triennio 2025-2027, di cui euro 1.000.000,00, per ciascuna annualità 2025, 2026 e 2027, si provvede mediante la corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2025-2027, a valere sulle medesime annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 2 “Spese in conto capitale”.

33. La Regione sostiene le iniziative finalizzate a promuovere una crescita sostenibile nel settore dei viaggi e del turismo, a facilitare la creazione di posti di lavoro, a promuovere le esportazioni e a generare prosperità.

34. Per le finalità di cui al comma 33, la Regione sostiene economicamente le attività di organizzazione, gestione, promozione e comunicazione dell’evento “*World Travel and Tourism Council Global Summit*”, il principale appuntamento mondiale per il comparto privato *Travel & Tourism* e uno degli eventi più influenti per lo sviluppo del settore, che si svolgerà a Roma nell’ottobre 2025, con le modalità previste da un’apposita convenzione da stipulare tra la Regione Lazio ed Enit S.p.A., è autorizzata la spesa di euro 500.000,00, per l’anno 2025, in favore di Enit S.p.A..

35. Le risorse di cui al comma 34 sono destinate, in particolare:

- a) a sostenere economicamente le attività di organizzazione, coordinamento e gestione dell’evento “*World Travel and Tourism Council Global Summit*”;
- b) a incentivare la promozione della crescita sostenibile nel settore dei viaggi e del turismo, generando la creazione di posti di lavoro, l’incremento delle esportazioni e la generazione di prosperità;
- c) a promuovere e valorizzare l’economia e l’imprenditorialità della Regione.

36. La Giunta regionale, con propria deliberazione, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce lo schema di convenzione e le modalità di attuazione di quanto previsto dai commi 34 e 35.

37. Agli oneri derivanti dai commi da 33 a 36 si provvede mediante l’istituzione, all’interno del programma 01 “Sviluppo e valorizzazione del turismo” della missione 07 “Turismo”, titolo 1 “Spese correnti”, della voce di spesa denominata: “Spese relative al “*World Travel and Tourism Council Global Summit*””, con uno stanziamento, pari a euro 500.000,00 per l’anno 2025, derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2025-2027, a valere sulla medesima annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 1 “Spese correnti”.

38. Al fine di incrementare l’offerta degli alloggi di edilizia residenziale pubblica destinati all’assistenza abitativa, da assegnare ai soggetti in possesso dei requisiti di cui all’articolo 11 della legge regionale 6 agosto 1999, n. 12 (Disciplina delle funzioni amministrative regionali e locali in materia di edilizia residenziale pubblica) e successive modifiche, le Aziende territoriali per

l'edilizia residenziale pubblica (ATER) possono acquisire al proprio patrimonio unità immobiliari di proprietà di enti previdenziali, pubblici e privati, site nei rispettivi ambiti territoriali di competenza, anche ricorrendo a specifici piani di acquisto rateali da concordare con i venditori.

39. Per le acquisizioni immobiliari di cui al comma 38 le ATER utilizzano i proventi derivanti dall'attuazione dei piani di cessione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica destinata all'assistenza abitativa ai sensi dell'articolo 19 della l.r. 12/1999.

40. La Regione concorre alle acquisizioni immobiliari di cui al comma 38 mediante la concessione di contributi alle ATER, nei limiti delle risorse stanziare ai sensi del comma 41 e secondo modalità definite con propria deliberazione, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la commissione consiliare permanente competente per materia.

41. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi da 38 a 40, pari a complessivi euro 3.000.000,00, a valere sul triennio 2025-2027, si provvede mediante l'istituzione nel programma 02 "Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare" della missione 08 "Assetto del territorio ed edilizia abitativa", titolo 2 "Spese in conto capitale", della voce di spesa denominata: "Contributi alle ATER per l'incremento dell'offerta di alloggi di edilizia residenziale pubblica destinati all'assistenza abitativa", con uno stanziamento pari a euro 1.000.000,00, per ciascuna annualità 2025, 2026 e 2027, derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2025-2027, a valere sulle medesime annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 "Altri fondi" della missione 20 "Fondi e accantonamenti", titolo 2 "Spese in conto capitale".

42. La Regione, a fronte delle difficoltà connesse con la ridotta apertura al pubblico della stagione sciistica invernale 2023/2024, sostiene le attività professionali dei maestri di sci del Lazio, iscritti nell'albo regionale di cui all'articolo 5 della legge regionale 14 giugno 1996, n. 21 (Disciplina della professione di maestro di sci e ordinamento delle scuole di sci), e delle scuole sci del Lazio, iscritte nell'elenco regionale di cui al decreto del Presidente della Regione 27 aprile 2022, n. T00060 (Disciplina della professione di maestro di sci e ordinamento delle Scuole di sci - Legge regionale 14 giugno 1996, n. 21 e ss. mm. e ii., artt. 23, 24, 25, 26 e 27. Elenco regionale Scuole di sci del Lazio), attraverso la concessione di contributi straordinari a fondo perduto, a titolo di ristori per i minori incassi relativi al periodo predetto.

43. I contributi di cui al comma 42 sono concessi, nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato, ai soggetti beneficiari ivi indicati, secondo i criteri e le modalità definiti con deliberazione della Giunta regionale, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, prevedendo il coinvolgimento del Collegio regionale dei maestri di sci di cui all'articolo 10 della l.r. 21/1996.

44. Agli oneri derivanti dai commi 42 e 43 si provvede mediante l'istituzione nel programma 01 "Sport e tempo libero" della missione 06 "Politiche giovanili, sport e tempo libero", titolo 1 "Spese correnti", della voce di spesa denominata: "Contributi straordinari a sostegno delle attività professionali dei maestri di sci e delle scuole di sci", con uno stanziamento pari a euro 350.000,00, per l'anno 2025, derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2025-2027, a valere sulla medesima annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 "Altri fondi" della missione 20 "Fondi e accantonamenti", titolo 1 "Spese correnti".

45. Al secondo periodo del comma 8 dell'articolo 23 della legge regionale 29 dicembre 2023, n. 23, relativo a disposizioni per promuovere la realizzazione delle attività per le celebrazioni del Giubileo 2025, dopo le parole: "Le attività di cui al presente comma," sono inserite le seguenti: "da attuarsi entro il 30 giugno 2025 e" e dopo le parole: "soggetti pubblici e privati, tra cui" sono inserite le seguenti: "gli enti del Terzo settore,".

46. Per l'anno 2025, gli stanziamenti, rispettivamente, del "Fondo regionale per le attività funzionali del Giubileo 2025 - parte corrente" e del "Fondo regionale di attività di promozione del Giubileo 2025 - parte in conto capitale", istituiti ai sensi dell'articolo 23, comma 10, della l.r.

23/2023 ed iscritti nel programma 01 “Sviluppo e valorizzazione del turismo” della missione 07 “Turismo”, titoli 1 “Spese correnti” e 2 “Spese in conto capitale”, sono pari:

- a) per la parte corrente, a euro 1.100.000,00, di cui euro 375.000,00, a valere sulle risorse già iscritte nel fondo di cui al programma 01 della missione 07, titolo 1, all’interno del bilancio regionale 2025-2027, ed euro 725.000,00, mediante l’integrazione del fondo predetto e la corrispondente riduzione delle risorse iscritte, all’interno del bilancio regionale 2025-2027, a valere sulla medesima annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 1 “Spese correnti”;
- b) per la parte in conto capitale, a euro 875.000,00, di cui euro 125.000,00 a valere sulle risorse già iscritte nel fondo di cui al programma 01 della missione 07, titolo 2, all’interno del bilancio regionale 2025-2027, ed euro 750.000,00 mediante l’integrazione del fondo predetto e la corrispondente riduzione delle risorse iscritte, all’interno del bilancio regionale 2025-2027, a valere sulla medesima annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 2 “Spese in conto capitale”.

47. Al comma 16 dell’articolo 3 della legge regionale 30 dicembre 2020, n. 25, relativo a contributi per le imprese agricole produttrici di *kiwi*, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) all’alinea le parole: “, pari a euro 2.000.000,00, per ciascuna annualità 2021 e 2022,” sono soppresse;
- b) dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:
 “b bis) per l’anno 2025, tenuto conto del decreto 7 ottobre 2024 del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (Dichiarazione dell’esistenza del carattere di eccezionalità del fenomeno denominato «moria del kiwi», nel territorio della Regione Lazio), con uno stanziamento pari a euro 5.000.000,00, per l’anno 2025, a valere sulla specifica voce di spesa di cui al programma 01 “Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare” della missione 16 “Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca”, titolo 2 “Spese in conto capitale”, concernente il sostegno alle imprese agricole colpite dalla moria del *kiwi*, derivante dalla corrispondente riduzione, a valere sulla medesima annualità, delle risorse relative al cofinanziamento regionale del POR FEASR 2021/2027, iscritte nel programma 03 “Politica regionale unitaria per l’agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca” della missione 16 “Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca”, titolo 2 “Spese in conto capitale”.

48. Alla legge regionale 13 gennaio 2005, n. 1 (Norme in materia di polizia locale) e successive modifiche, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) l’articolo 16 è sostituito dal seguente:

“Art. 16

(Accademia regionale di polizia locale del Lazio)

1. La Regione, nell’ambito dei principi fissati dalla normativa statale e dell’Unione europea, promuove e assicura la realizzazione di un sistema permanente di formazione per l’accesso ai ruoli di polizia locale, nonché per la qualificazione e l’aggiornamento degli addetti ai corpi e ai servizi delle polizie locali del Lazio.

2. Per le finalità di cui al comma 1 la Regione, ai sensi dell’articolo 56 dello Statuto e nel rispetto delle disposizioni del codice civile e del presente articolo, è autorizzata, previa deliberazione della Giunta regionale, a promuovere la costituzione della fondazione di partecipazione denominata Accademia regionale di Polizia locale del Lazio, di seguito denominata Accademia. L’Accademia, in particolare, svolge, in attuazione delle disposizioni della presente legge e tenuto conto delle linee generali delle politiche pubbliche per la promozione della sicurezza integrata di cui all’articolo 2 del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14 (Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle

città), convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, attività di formazione rivolta agli operatori della polizia locale, promuovendo la qualificazione dei corpi di polizia locale, al fine di offrire un servizio di prossimità ai cittadini che risponda più efficacemente alla domanda di regolazione della vita sociale e di sicurezza delle comunità locali.

3. La partecipazione della Regione alla Accademia è subordinata alle seguenti condizioni:

- a) che gli organi di amministrazione e controllo siano costituiti da un numero non superiore a quello stabilito dalla legislazione statale e regionale vigente;
- b) che siano definite le modalità di partecipazione dei soci, a garanzia dei fini pubblici perseguiti dall'Accademia e con esplicita esclusione di soggetti che siano o pervengano in situazione di conflitto di interesse con gli scopi dell'Accademia.

4. Il Presidente della Regione provvede agli ulteriori adempimenti necessari per la partecipazione della Regione all'Accademia in qualità di fondatore nonché, ai sensi dell'articolo 41, comma 8, dello Statuto, alla nomina dei rappresentanti regionali nell'ambito degli organi di indirizzo e consultivi previsti dallo statuto dell'Accademia.

5. I diritti della Regione inerenti alla qualità di socio dell'Accademia sono esercitati, sulla base di apposite deliberazioni della Giunta regionale, dal Presidente della Regione o dall'Assessore regionale competente in materia da lui delegato.”;

b) il comma 1 *ter* dell'articolo 26 è sostituito dal seguente:

“1 *ter*. Fatto salvo quanto disposto dai commi 1 e 1 *bis*, agli oneri derivanti dall'articolo 16, concernenti la Fondazione “Accademia regionale di polizia locale del Lazio” si provvede mediante l'istituzione nel programma 01 “Polizia locale e amministrativa” della missione 03 “Ordine pubblico e sicurezza”, titolo 1 “Spese correnti” e titolo 3 “Spese per incremento di attività finanziarie”, delle seguenti voci di spesa:

a) in riferimento alle spese concernenti la partecipazione alla Fondazione, della voce di spesa da iscrivere nel titolo 3 del programma 01 della missione 03, denominata: “Spese relative alla partecipazione della Regione Lazio alla Fondazione “Accademia regionale di Polizia locale del Lazio””, la cui autorizzazione di spesa, pari a euro 100.000,00, per l'anno 2025, è derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2025-2027, a valere sulla medesima annualità, nella voce di spesa concernente il funzionamento e le attività dell'Agenzia regionale “Accademia regionale di polizia locale del Lazio”, di cui al programma 01 della missione 03, titolo 1. Per quel che concerne gli oneri derivanti dalla costituzione della Fondazione, quantificati in euro 5.000,00, per l'anno 2025 si provvede a valere sulla voce di spesa relativa all'acquisizione ed alla gestione delle partecipazioni regionali di cui al programma 03 “Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato” della missione 01 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, titolo 1;

b) in riferimento alle spese concernenti il funzionamento e le attività della Fondazione, della voce di spesa da iscrivere nel titolo 1 del programma 01 della missione 03, denominata: “Spese relative al funzionamento e alle attività della Fondazione “Accademia regionale di Polizia locale del Lazio””, la cui autorizzazione di spesa, pari a euro 325.000,00, per l'anno 2025 ed euro 425.000,00, per ciascuna annualità 2026 e 2027, è derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2025-2027, a valere sulle medesime annualità, nella voce di spesa concernente il funzionamento e le attività dell'Agenzia regionale “Accademia regionale di polizia locale del Lazio”, di cui al programma 01 della missione 03, titolo 1. Per le annualità successive al 2027, alla copertura degli oneri predetti si provvede a valere sullo stanziamento autorizzato ai sensi della legge di bilancio di previsione finanziario regionale.”.

49. La Regione, nell'ambito delle iniziative di promozione e valorizzazione dello spettacolo dal vivo da organizzare in occasione del Giubileo ordinario dell'anno 2025, sostiene la realizzazione del "Festival internazionale di teatro" attraverso la concessione di un contributo straordinario, pari a euro 1.000.000,00, per l'anno 2025, in favore della Fondazione Teatro di Roma.

50. Le risorse di cui al comma 49 sono erogate in favore della Fondazione Teatro di Roma nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge regionale 29 dicembre 2014, n. 15 (Sistema cultura Lazio: Disposizioni in materia di spettacolo dal vivo e di promozione culturale) e successive modifiche, previa presentazione di un piano dettagliato delle attività e delle spese sostenute.

51. Agli oneri derivanti dai commi 49 e 50 si provvede mediante l'incremento per euro 1.000.000,00, per l'anno 2025, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 13, commi da 8 a 10, della legge regionale 30 dicembre 2021, n. 20, relativi alle spese per il funzionamento e le attività della Fondazione Teatro di Roma, iscritta nel programma 02 "Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale" della missione 05 "Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali", titolo 1 "Spese correnti" e la corrispondente riduzione, a valere sulla medesima annualità, delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2025-2027, nel fondo speciale di cui al programma 03 "Altri fondi" della missione 20 "Fondi e accantonamenti", titolo 1 "Spese correnti".

52. Il concorso finanziario regionale per il servizio di trasporto pubblico locale destinato a Roma Capitale, di cui all'articolo 30, comma 2, lettera c), della legge regionale 16 luglio 1998, n. 30 (Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale) e successive modifiche, è stabilito in euro 252.000.000,00 per l'anno 2025 e in euro 250.000.000,00 per ciascuna annualità 2026 e 2027.

53. Agli oneri derivanti dal comma 52 si provvede:

a) per l'anno 2025, rispettivamente:

- 1) per euro 240.000.000,00 a valere sulle risorse iscritte, all'interno del bilancio regionale 2025-2027, nella voce di spesa concernente il concorso finanziario regionale al TPL del Comune di Roma, di cui al programma 02 "Trasporto pubblico locale" della missione 10 "Trasporti e diritto alla mobilità", titolo 1 "Spese correnti";
- 2) per euro 12.000.000,00 a valere sulla quota vincolata del risultato di amministrazione da applicare al bilancio, ai sensi dell'articolo 42, commi da 9 a 11, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modifiche, riferita al Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale di cui all'articolo 16 *bis* del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;

b) per ciascuna annualità 2026 e 2027, rispettivamente:

- 1) per euro 240.000.000,00 a valere sulle risorse iscritte, all'interno del bilancio regionale 2025-2027, nella voce di spesa concernente il concorso finanziario regionale al TPL del Comune di Roma, di cui al programma 02 "Trasporto pubblico locale" della missione 10 "Trasporti e diritto alla mobilità", titolo 1 "Spese correnti" e per euro 1.500.000,00, mediante l'integrazione della voce di spesa predetta e la corrispondente riduzione delle risorse iscritte, all'interno del bilancio regionale 2025-2027, nel fondo speciale di cui al programma 03 "Altri fondi" della missione 20 "Fondi e accantonamenti", titolo 1 "Spese correnti";
- 2) per euro 8.500.000,00 a valere sulle risorse assegnate con vincolo di destinazione nell'ambito del Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, di cui all'articolo 16 *bis* del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario) convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 ed

iscritte nell'apposita voce di spesa del programma 02 "Trasporto pubblico locale" della missione 10 "Trasporti e diritto alla mobilità", titolo 1 "Spese correnti".

54. Alla legge regionale 29 maggio 1997, n. 13 (Consorzi per le aree ed i nuclei di sviluppo industriale) e successive modifiche, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2 dell'articolo 5:

1) dopo la lettera d) è inserita la seguente:

"d bis) le opere e gli interventi previsti nei piani regolatori delle aree e dei nuclei di sviluppo industriale redatti dai consorzi, nonché nel piano regolatore da redigersi a cura del Consorzio unico di cui all'articolo 40 della legge regionale 22 ottobre 2018, n. 7 (Disposizioni per la semplificazione e lo sviluppo regionale) e successive modifiche, sono considerati di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza e le relative aree sono espropriate dal Consorzio unico con le procedure di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità) e successive modifiche, ovvero, nel caso di intervenuta decadenza dei vincoli espropriativi, ancorché derivanti dalle previsioni del piano regolatore comunale, mediante il ricorso alle procedure previste dall'articolo 27, comma 5, della legge 1° agosto 2002, n. 166 (Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti) e successive modifiche;"

2) dopo la lettera g) è aggiunta la seguente:

"g bis) ad autorizzare il frazionamento di edifici a destinazione industriale e artigianale a condizione che sia mantenuta la medesima destinazione d'uso e che l'intervento non comporti aumento di superficie o di volume.";

b) all'articolo 7:

1) dopo il comma 2 bis sono inseriti i seguenti:

"2 ter. Nelle zone destinate a servizi, previste nei piani regolatori delle aree e dei nuclei di sviluppo industriale, è da ritenersi urbanisticamente consolidata la destinazione residenziale per emergenza abitativa, edilizia residenziale pubblica o *social housing* nei casi in cui tali aree siano già state, alla data del 30 ottobre 2024, legittimamente edificate e adibite agli usi anzidetti, da almeno dieci anni, senza contestazione da parte degli organi dei consorzi previsti all'articolo 4.

2 quater. Nel caso in cui ricorrano le condizioni previste al comma 2 ter, le aree edificate destinate ad emergenza abitativa, edilizia residenziale pubblica o *social housing* sono automaticamente stralciate dal perimetro del piano regolatore consortile e acquisiscono, contestualmente, nei piani regolatori generali comunali, la conforme destinazione di zona. In considerazione delle previsioni di cui al presente articolo, i comuni, con cadenza quinquennale, procedono all'aggiornamento cartografico dello strumento urbanistico vigente.";

2) al comma 4 le parole: "dalla legge 22 ottobre 1971, n. 865" sono sostituite dalle seguenti: "dal decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità) e successive modifiche";

c) dopo l'articolo 11 è inserito il seguente:

"Art. 11 bis
(Destinazioni logistiche)

1. La destinazione logistica è sempre compatibile con la destinazione produttiva e può essere localizzata nelle zone aventi destinazione produttiva secondo le previsioni del piano regolatore del Consorzio unico per lo sviluppo industriale di cui all'articolo 40 della l.r. 7/2018.

2. Per il calcolo della capacità edificatoria è consentito, in sede di rilascio del titolo abilitativo per gli edifici a destinazione logistica, derogare le altezze massime previste dal

piano regolatore del Consorzio unico per lo sviluppo industriale, in ragione della tipologia delle merci trattate, fino ad un'altezza massima di 30 metri. Possibili ulteriori aumenti dell'altezza, in base a richieste debitamente motivate, previamente valutate dal Consorzio, possono essere autorizzati con apposita deliberazione della Giunta regionale.

3. È, altresì, possibile variare l'indice di edificabilità previsto dal piano consortile in relazione a proposte, progetti ed investimenti specifici, che abbiano le caratteristiche individuate da apposita deliberazione della Giunta regionale in termini di rilevante valore economico occupazionale, debitamente motivati e valutati dal consorzio, attraverso le procedure previste dall'articolo 12, comma 6 *ter*.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche nelle zone omogenee D di cui al decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 (Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'art. 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765) non comprese nel Consorzio unico per lo sviluppo industriale. In tal caso, la disposizione di cui al comma 2 si applica con riferimento alle altezze massime previste dallo strumento urbanistico generale o, se presente, attuativo.”.

55. Per l'anno 2025, lo stanziamento del “Fondo per le attività del Consorzio unico concernenti lo sviluppo industriale, la valorizzazione del territorio, la promozione degli investimenti e l'internazionalizzazione”, iscritto nel programma 01 “Industria, PMI e Artigianato” della missione 14 “Sviluppo economico e competitività”, titolo 1 “Spese correnti” ed istituito ai sensi dell'articolo 8, comma 2, della legge regionale 30 dicembre 2021, n. 20 (Legge di stabilità regionale 2022), è pari a euro 2.000.000,00, di cui euro 1.500.000,00, a valere sulle risorse già iscritte nel fondo di cui al programma 01 della missione 14, titolo 1, all'interno del bilancio regionale 2025-2027, ed euro 500.000,00 derivanti dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte, all'interno del bilancio regionale 2025-2027, a valere sulla medesima annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 1 “Spese correnti”.

56. La Regione, al fine di favorire la ripresa economica e sociale delle amministrazioni comunali che, sciolte per infiltrazione e condizionamento di tipo mafioso o simile ai sensi dell'articolo 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) e successive modifiche, sono state rinnovate con nuove elezioni, sostiene nel triennio successivo le medesime amministrazioni per la realizzazione e la manutenzione delle opere pubbliche nonché per la realizzazione di iniziative e manifestazioni culturali.

57. Per le finalità di cui al comma 56 sono istituiti, nel programma 01 “Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali” della missione 18 “Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali”, titoli 1 “Spese e correnti” e 2 “Spese in conto capitale”, il “Fondo per la realizzazione di iniziative e manifestazioni culturali da parte dei comuni rinnovati a seguito di scioglimento per infiltrazioni di tipo mafioso” e il “Fondo per la realizzazione e la manutenzione delle opere pubbliche da parte dei comuni rinnovati a seguito di scioglimento per infiltrazioni di tipo mafioso”.

58. La Giunta regionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce, con propria deliberazione, i criteri e le modalità per l'accesso ai fondi di cui al comma 57, nonché la ripartizione delle relative risorse.

59. La dotazione del “Fondo per la realizzazione di iniziative e manifestazioni culturali da parte dei comuni rinnovati a seguito di scioglimento per infiltrazioni di tipo mafioso” è pari a euro 200.000,00 per l'anno 2025 e la dotazione del “Fondo per la realizzazione e la manutenzione delle opere pubbliche da parte dei comuni rinnovati a seguito di scioglimento per infiltrazioni di tipo mafioso”, è pari a euro 2.750.000,00 per l'anno 2025. Per le annualità successive al 2025 si provvede a valere sullo stanziamento autorizzato ai sensi della legge di bilancio di previsione finanziario regionale.

60. Agli oneri derivanti dai commi da 56 a 59 si provvede mediante la riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2025-2027, a valere sulla medesima annualità:

- a) per euro 200.000,00, nel fondo speciale di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 1 “Spese correnti”;
- b) per euro 2.750.000,00, nel fondo speciale di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 2 “Spese in conto capitale”.

61. Alla legge regionale 22 febbraio 2019, n. 2 (Riordino delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) e disciplina delle aziende pubbliche di servizi alla persona - ASP), sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 5 dell’articolo 11 le parole: “quello dei dirigenti non generali delle strutture amministrative della Giunta regionale” sono sostituite dalle seguenti: “quello del direttore regionale competente in materia di inclusione sociale”;
- b) dopo il comma 3 *ter* dell’articolo 23 è aggiunto il seguente:
“3 *quater*. Il consiglio di amministrazione dell’ASP, al termine del processo di fusione, può adeguare, anche con riferimento al contratto in essere, il compenso del direttore in conformità a quanto previsto dall’articolo 11, comma 5.”.

62. Ai sensi della normativa contabile in materia e in armonia con l’articolo 24 dello Statuto, a decorrere dal 2026 il Consiglio regionale provvede autonomamente al pagamento del proprio personale.

63. Nelle more del trasferimento al Consiglio regionale delle risorse necessarie per le finalità di cui al comma 62, al fine di garantire l’omogeneità e la confrontabilità della spesa gravante sul bilancio regionale nel rispetto dei principi di attendibilità, correttezza e comprensibilità, con deliberazione della Giunta regionale, da adottare entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, si provvede alla rappresentazione della spesa di personale concernente il Consiglio regionale, distinta per tipologia, all’interno di specifiche voci di spesa, da iscrivere nel programma 01 “Organi istituzionali” della missione 01 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, titolo 1 “Spese correnti”.

64. Lo stanziamento delle voci di spesa di nuova istituzione concernenti il personale del Consiglio regionale è individuato nell’ambito della deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 63, a seguito di apposita ricognizione delle risorse iscritte a legislazione vigente a valere sulle voci di spesa relative al personale regionale di cui ai programmi 01 “Organi istituzionali” e 10 “Risorse umane” della missione 01 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, titolo 1 “Spese correnti”, a cura della direzione competente in materia di personale in raccordo con i corrispondenti uffici del Consiglio regionale.

65. Alla legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 (Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale) e successive modifiche, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) alla lettera e) del comma 3 dell’articolo 12 le parole: “, eventualmente integrato da una indennità commisurata alla temporaneità del rapporto,” sono soppresse;
- b) al comma 4 dell’articolo 37 sono apportate le seguenti modifiche:
 - 1) la lettera e) è sostituita dalla seguente:
“e) il trattamento economico da corrispondere mensilmente ai dipendenti assegnati agli uffici di diretta collaborazione, a fronte delle responsabilità, degli obblighi di reperibilità e di disponibilità ad orari disagiati, che per il personale disciplinato dai contratti collettivi nazionali di lavoro è applicato fino ad una specifica disciplina contrattuale. Tale trattamento, consistente in un unico emolumento, è sostitutivo dei compensi per il lavoro straordinario, per la produttività collettiva e per la qualità della prestazione individuale;”;
 - 2) la lettera f) è abrogata.

66. A decorrere dall’entrata in vigore della presente legge cessa l’erogazione dell’integrazione del trattamento economico accessorio riconosciuto al personale a tempo determinato assegnato alle

strutture di diretta collaborazione della Giunta e del Consiglio regionale. Sono fatti salvi gli effetti della disciplina previgente e dei relativi atti attuativi.

67. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale e l'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale adeguano i rispettivi regolamenti di organizzazione alle modifiche introdotte dal comma 65.

68. A seguito dei risparmi derivanti dall'attuazione dei commi da 65 a 67, pari a euro 800.000,00, a decorrere dall'anno 2025 nel bilancio regionale 2025-2027 è disposta la variazione di bilancio per l'importo predetto tra il fondo speciale di cui al programma 03 "Altri fondi" della missione 20 "Fondi e accantonamenti", titolo 1 "Spese correnti", in aumento, e l'apposita voce di spesa di personale di cui al programma 01 "Organi istituzionali" della missione 01 "Servizi istituzionali, generali e di gestione", titolo 1 "Spese correnti", in diminuzione.

69. Dopo il comma 6 dell'articolo 4 della legge regionale 31 dicembre 2002, n. 46 (Interventi per il sostegno allo sviluppo ed all'occupazione nelle aree interessate dalla crisi dello stabilimento FIAT di Piedimonte S. Germano (FR)) e successive modifiche, è aggiunto il seguente:

"6 bis. Agli oneri concernenti gli interventi di parte corrente di cui alla presente legge si provvede mediante l'istituzione nel programma 01 "Industria, PMI e Artigianato" della missione 14 "Sviluppo economico e competitività", titolo 1 "Spese correnti", della voce di spesa denominata: "Sostegno allo sviluppo ed all'occupazione nelle aree interessate dalla crisi dello stabilimento FIAT di Piedimonte S. Germano (FR)", con uno stanziamento pari a euro 2.800.000,00, per ciascuna annualità 2025 e 2026, derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2025-2027, a valere sulle medesime annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 "Altri fondi" della missione 20 "Fondi e accantonamenti", titolo 1 "Spese correnti". Per gli anni successivi al 2026 si provvede a valere sullo stanziamento autorizzato ai sensi della legge di bilancio di previsione finanziario regionale."

70. La Regione, in attuazione degli articoli 3, 30 e 33 della Costituzione e dell'articolo 2, comma 7, lettera h), dello Statuto, interviene a sostegno delle famiglie degli alunni e degli studenti con disabilità che frequentano, rispettivamente, le scuole paritarie primarie e secondarie di primo e secondo grado, per garantire il diritto allo studio, l'assenza di discriminazioni e la piena integrazione scolastica degli stessi, all'interno del sistema nazionale dell'istruzione di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62 (Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione) del quale le scuole paritarie fanno parte.

71. La Regione concede alle famiglie degli alunni e degli studenti di cui al comma 70, con reddito ISEE non superiore a euro 40.000,00, un contributo per le spese relative al sostegno degli alunni e degli studenti con disabilità che frequentano, rispettivamente, le scuole paritarie primarie e secondarie di primo e secondo grado. Il contributo annuale è fissato nella misura massima stabilita dalla deliberazione di Giunta regionale di cui al comma 72 e, in caso di percezione di altri contributi pubblici, lo stesso è commisurato alla spesa effettivamente sostenuta dalla famiglia.

72. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, stabilisce i criteri e le modalità per la concessione e la rendicontazione del contributo di cui al comma 71.

73. Agli oneri derivanti dai commi 70, 71 e 72 si provvede mediante l'istituzione nel programma 07 "Diritto allo studio" della missione 04 "Istruzione e diritto allo studio", titolo 1 "Spese correnti", della voce di spesa denominata: "Contributo in favore delle famiglie degli alunni e degli studenti con disabilità che frequentano le scuole paritarie primarie e secondarie di primo e secondo grado", con uno stanziamento pari a euro 1.000.000,00, per ciascuna annualità del triennio 2025-2027, derivante dalla corrispondente riduzione, a valere sulle medesime annualità, delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2025-2027, nel fondo speciale di cui al programma 03 "Altri fondi" della missione 20 "Fondi e accantonamenti", titolo 1 "Spese correnti". Per gli anni successivi al 2027 si provvede a valere sullo stanziamento autorizzato ai sensi della legge di bilancio di previsione finanziario regionale.

74. Al fine di promuovere lo sviluppo territoriale della Provincia di Frosinone e incrementare la rete infrastrutturale a supporto delle industrie del settore chimico, farmaceutico, della meccanica di precisione e della logistica della provincia medesima, facilitando il collegamento diretto dell'agglomerato industriale con l'Autostrada A1, è disposto un finanziamento pari a euro 2.902.260,74, per l'anno 2025, per il completamento dell'asse viario Località Selciatella nel comune di Anagni (FR). A tal fine la Regione si avvale di ASTRAL S.p.A. quale soggetto attuatore e le relative risorse ad essa trasferita nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge regionale 26 giugno 1980, n. 88 (Norme in materia di opere e lavori pubblici) e successive modifiche.

75. Agli oneri derivanti dal comma 74, pari a euro 2.902.260,74, per l'anno 2025, si provvede mediante l'istituzione nel programma 01 "Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali" della missione 18 "Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali", titolo 2 "Spese in conto capitale", della voce di spesa denominata: "Spese per il completamento dell'asse viario Località Selciatella, nel comune di Anagni (FR)", il cui stanziamento, pari all'importo predetto, è derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2025-2027, a valere sulle medesime annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 "Altri fondi" della missione 20 "Fondi e accantonamenti", titolo 2 "Spese in conto capitale".

76. Dopo il comma 2 dell'articolo 27 della legge regionale 7 agosto 2024, n. 17, relativo alla partecipazione della Regione Lazio a *Expo 2025 Osaka*, è aggiunto il seguente:

"2 bis. Per le spese concernenti le missioni dei componenti di Giunta e di Consiglio regionale membri della delegazione regionale partecipante a *Expo 2025 Osaka*, come disciplinate ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 28 giugno 2013, n. 4 (Disposizioni urgenti di adeguamento all'articolo 2 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, relativo alla riduzione dei costi della politica, nonché misure in materia di razionalizzazione, controlli e trasparenza dell'organizzazione degli uffici e dei servizi della Regione), nel programma 01 "Organi istituzionali" della missione 01 "Servizi istituzionali, generali e di gestione", titolo 1 "Spese correnti" è disposta l'istituzione della voce di spesa denominata: "Spese relative alle missioni dei componenti degli organi istituzionali membri della delegazione regionale partecipante a *Expo 2025 Osaka*", con uno stanziamento pari a euro 100.000,00, per l'anno 2025, derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2025-2027, a valere sulla medesima annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 "Altri fondi" della missione 20 "Fondi e accantonamenti", titolo 1 "Spese correnti".".

77. La sala del commiato è la struttura destinata alla celebrazione di riti di commemorazione e di dignitoso commiato del defunto ove, su richiesta dei familiari o di altri soggetti aventi titolo, il feretro chiuso del defunto è esposto, per brevi periodi, a fini cerimoniali.

78. La gestione della sala del commiato può essere affidata ai soggetti che esercitano l'attività funebre, previa comunicazione al comune competente nelle forme previste dallo stesso.

79. La casa funeraria rappresenta una struttura appositamente concepita per offrire, su richiesta dei familiari o di altri soggetti aventi titolo, una serie di servizi specifici, tra cui:

- a) l'osservazione della salma;
- b) l'esecuzione di trattamenti antiputrefattivi;
- c) la pratica di interventi di tanatoprassi e tanatocosmesi;
- d) la custodia e l'esposizione delle salme e dei cadaveri;
- e) l'organizzazione di cerimonie;
- f) le attività proprie della sala del commiato.

80. La realizzazione e la gestione di una casa funeraria sono consentite esclusivamente ai soggetti che esercitano attività funebri e che siano in possesso dei requisiti di legge previa segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), completa del parere favorevole dell'azienda sanitaria locale (ASL) competente per territorio. Il comune competente definisce i requisiti strutturali delle case funerarie e la loro ubicazione, garantendo una piena conformità agli *standard* normativi, e provvede alla vigilanza sul funzionamento delle case medesime.

81. L'ASL territorialmente competente verifica il possesso dei requisiti igienico-sanitari delle strutture di cui ai commi da 77 a 80.

82. Le case funerarie non possono stipulare convenzioni con i comuni né con strutture sanitarie pubbliche per l'erogazione del servizio obitorioale. Esse non possono essere situate all'interno di strutture obitoriali, di strutture sanitarie pubbliche o private, di strutture sociosanitarie o socioassistenziali, né all'interno dei cimiteri.

83. La Giunta regionale, con regolamento di cui all'articolo 47, comma 2, lettera b), dello Statuto, da adottarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la commissione consiliare competente, definisce le modalità attuative delle disposizioni di cui ai commi da 77 a 82.

84. Al fine di promuovere l'accesso dei cittadini alle informazioni necessarie per la fruibilità dei servizi di cui ai commi da 77 a 80, nel programma 11 "Altri servizi generali" della missione 01 "Servizi istituzionali, generali e di gestione", titolo 1 "Spese correnti", della voce di spesa denominata: "Spese per promuovere l'accesso dei cittadini alle informazioni necessarie per la fruibilità dei servizi relativi alla sala del commiato e alla casa funeraria", con uno stanziamento pari a euro 50.000,00, per l'anno 2025, derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2025-2027, a valere sulla medesima annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 "Altri fondi" della missione 20 "Fondi e accantonamenti", titolo 1 "Spese correnti". Per gli anni successivi al 2025, si provvede a valere sullo stanziamento autorizzato ai sensi della legge di bilancio di previsione finanziario regionale.

85. Alla legge regionale 2 maggio 1995, n. 17 (Norme per la tutela della fauna selvatica e la gestione programmata dell'esercizio venatorio) e successive modifiche, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) alla lettera f) del comma 3 dell'articolo 8 le parole: "e presenti nel consiglio nazionale per l'ambiente" sono soppresse;
- b) al comma 1 dell'articolo 28:
 - 1) il numero 4) della lettera A) è sostituito dal seguente:
"4) il revisore dei conti unico.";
 - 2) alla lettera B):
 - 2.1 al numero 3), le parole: " , del comitato direttivo, del presidente e del collegio dei revisori dei conti;" sono sostituite dalle seguenti: " , del consiglio direttivo, del presidente e del revisore dei conti unico;"
 - 2.2 il numero 4) è sostituito dal seguente:
"4) le modalità per l'elezione del presidente, che non è immediatamente rieleggibile allo scadere del secondo mandato consecutivo, e del revisore dei conti unico;"
 - 3) alla lettera C):
 - 3.1 le parole: "di venti" sono sostituite dalle seguenti: "di trenta";
 - 3.2 le parole: "Per le associazioni venatorie sarà l'UNAVI regionale a eleggere i propri rappresentanti nell'assemblea." sono sostituite dalle seguenti: "Le associazioni venatorie individuano i propri rappresentanti nell'assemblea su base regionale. Ogni associazione venatoria riconosciuta a livello nazionale ha diritto ad almeno un rappresentante.";
 - 4) alla lettera D):
 - 4.1 le parole: "Il consiglio direttivo." sono sostituite dalle seguenti: "Fermo restando il rispetto delle disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità previste dalla normativa statale, il componente del consiglio direttivo non può:
 - a) ricoprire la carica di consigliere regionale o di componente della Giunta regionale;
 - b) ricoprire la carica di sindaco;
 - c) essere un delegato dell'assemblea;

- d) trovarsi in una delle situazioni di conflitto di interesse strutturale definite dalla Giunta regionale con propria deliberazione.”;
- 4.2 al numero 1) le parole: “da un funzionario della Regione,” sono sostituite dalle seguenti: “da un rappresentante designato dalla Regione,”;
- 4.3 al numero 2) le parole: “alla nomina” sono sostituite dalle seguenti: “alla designazione”;
- 4.4 al numero 4) le parole: “ed espressione dei diversi soggetti del settore aggregati,” sono sostituite dalle seguenti: “, anche su base aggregata,”;
- 4.5 le parole: “Il collegio dei revisori dei conti” sono soppresse;
- 5) la lettera E) è sostituita dalla seguente:
 “E) il revisore dei conti unico è nominato dalla Regione. Il provvedimento di nomina fissa il compenso spettante al revisore dei conti unico, che comunque non può essere superiore a quello dell’ultimo presidente del collegio.”;
- c) dopo il comma 6 dell’articolo 32 è aggiunto il seguente:
 “6 bis. Nelle aziende faunistico-venatorie possono essere svolte verifiche zootecniche per cani da caccia, senza facoltà di sparo, con esclusione del periodo che va dal 15 marzo al 30 giugno.”;
- d) al comma 14 dell’articolo 34:
 1) le parole: “il presidente della provincia” sono sostituite dalle seguenti: “il Direttore regionale competente in materia di agricoltura”;
- 2) le parole “da seguito” sono sostituite dalle seguenti: “da seguita”;
- e) dopo il comma 5 bis dell’articolo 35 è aggiunto il seguente:
 “5 ter. Per il mantenimento della pubblica incolumità e della sicurezza stradale nonché per ricomporre squilibri ecologici che comportano impatti sulla biodiversità e sul patrimonio zootecnico, la Regione sostiene i comuni che intervengono nel proprio territorio con prelievi di specie domestiche rinselvatichite attraverso attività di controllo, cattura e, ove necessario, abbattimenti selettivi.”;
- f) al comma 13 dell’articolo 43, le parole: “3.000 ettari” sono sostituite dalle seguenti: “1.500 ettari”;
- g) l’articolo 44 è sostituito dal seguente:

“Art. 44

*(Commissione per il rilascio dell’attestato di idoneità
per la qualifica di guardia volontaria venatoria)*

1. Il Direttore regionale competente in materia di agricoltura nomina la Commissione per il rilascio dell’attestato di idoneità per la qualifica di guardia volontaria venatoria, di seguito denominata Commissione.

2. La Commissione si compone:

- a) di un dirigente della direzione competente in materia di agricoltura o da un suo delegato funzionario regionale, esperto in materia faunistico-venatoria, con funzione di Presidente;
- b) di quattro componenti esperti nelle materie previste dall’articolo 40, di cui, rispettivamente: un rappresentante delle associazioni venatorie riconosciute maggiormente rappresentative a livello nazionale ed esperto qualificato in materia giuridico-venatoria, un rappresentante delle associazioni agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, un rappresentante delle associazioni ambientaliste maggiormente rappresentative a livello regionale, presenti nel Comitato tecnico faunistico-venatorio ai sensi dell’articolo 8, designati dai rispettivi organismi regionali e da un funzionario regionale designato dal dirigente della direzione competente in materia di agricoltura;

c) di un dipendente della Regione, designato dal dirigente della direzione competente in materia di agricoltura, con funzione di segretario.

3. Il programma di esami è quello stabilito all'articolo 40, comma 2, integrato dalla conoscenza di nozioni del codice di procedura penale relative all'attività di pubblico ufficiale.

4. La partecipazione alla Commissione è a titolo gratuito e non comporta alcun onere per il bilancio regionale.”;

h) all'articolo 50:

1) al comma 2:

1.1 all'alinea le parole: “e per gli importi di seguito indicati” sono soppresse;

1.2 le parole: “e per una quota pari a”, ovunque riportate, sono sostituite dalle seguenti: “, stimata in”;

1.3 alla lettera a) sono aggiunte, infine, le seguenti parole: “, di cui la metà finalizzata alla tutela e valorizzazione ambientale. La predetta misura del 60 per cento va ripartita, con apposita determinazione del Direttore competente in materia di agricoltura, per il 70 per cento, in rapporto alla superficie del territorio, per il restante 30 per cento, in rapporto al numero degli iscritti di ogni singolo ambito territoriale di caccia”;

1.4 alla lettera b) sono aggiunte, infine, le seguenti parole: “, quale concorso per le spese rendicontate connesse ai servizi di vigilanza da ripartire, con apposita determinazione del Direttore competente in materia di agricoltura, per il 70 per cento, in rapporto alla documentata consistenza associativa a livello regionale, per il restante 30 per cento in uguale misura tra le associazioni venatorie riconosciute”;

2) dopo la lettera b) del comma 4 è aggiunta la seguente:

“b bis) in riferimento alle spese relative alle disposizioni di cui all'articolo 35, comma 5 *ter*, si provvede mediante l'istituzione della voce di spesa denominata: “Contributi ai comuni per le attività di controllo e gestione delle specie domestiche rinselvatichite”, istituita nel programma 02 “Caccia e pesca” della missione 16 “Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca”, titolo 1 “Spese correnti”, il cui stanziamento, pari a euro 600.000,00, per l'anno 2025 ed euro 500.000,00, per ciascuna annualità 2026 e 2027, è derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2025-2027 nel fondo speciale di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 1 “Spese correnti”. Per gli anni successivi al 2027, si provvede a valere sullo stanziamento autorizzato ai sensi della legge di bilancio di previsione finanziario regionale.”.

86. Al fine di ristorare i comuni per le spese derivanti dalla partecipazione all'Ente di governo d'ambito territoriale ottimale (EGATO) della Provincia di Frosinone di cui alla legge regionale 25 luglio 2022, n. 14 (Disciplina degli enti di governo d'ambito territoriale ottimale per la gestione dei rifiuti urbani), nel programma 03 “Rifiuti” della missione 09 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente”, titolo 1 “Spese correnti”, è istituito il “Fondo per il ristoro ai Comuni delle spese connesse alle operazioni di liquidazione dell'EGATO della Provincia di Frosinone”.

87. La Giunta regionale, con propria deliberazione, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce i criteri e le modalità di erogazione delle risorse a valere sul fondo di cui al comma 86 nonché le relative modalità di rendicontazione da parte dei comuni.

88. La dotazione del fondo di cui al comma 86, pari a euro 300.000,00, per l'anno 2025, è derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2025-2027, a

valere sulla medesima annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 1 “Spese correnti”.

89. All’articolo 55 della legge regionale 10 dicembre 2024, n. 20, relativo a contributi straordinari per le iniziative di promozione e valorizzazione del territorio e di promozione della cultura della legalità, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 4, dopo le parole: “fenomeni di corruzione e di criminalità” sono aggiunte le seguenti: “, rivolte agli alunni e agli studenti del Lazio”;
- b) il comma 5 è sostituito dal seguente:

“5. Agli oneri derivanti dal comma 4 si provvede mediante l’istituzione nel programma 02 “Sistema integrato di sicurezza urbana” della missione 03 “Ordine pubblico e sicurezza”, titolo 1 “Spese correnti”, della voce di spesa denominata: “Spese per le iniziative e le attività di sensibilizzazione e di educazione ai comportamenti responsabili sul tema della legalità rivolte agli alunni e agli studenti del Lazio”, con uno stanziamento pari a euro 200.000,00, per l’anno 2025, derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2025-2027, a valere sulla medesima annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 1 “Spese correnti”.”.

90. Alla copertura delle spese relative alle attività di comunicazione, promozione e informazione della Regione, autorizzate nel rispetto della normativa vigente in materia, si provvede nell’ambito della voce di spesa di cui al programma 11 “Altri servizi generali” della missione 01 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, titolo 1 “Spese correnti”.

91. Per gli anni 2025, 2026 e 2027, lo stanziamento della voce di spesa di cui al comma 90 è pari, rispettivamente, a euro 3.341.000,00, euro 2.261.000,00 ed euro 2.261.000,00, di cui euro 2.261.000,00, per ciascuna annualità del triennio 2025-2027, a valere sulle risorse già iscritte nella voce di spesa di cui al programma 11 della missione 01, titolo 1, all’interno del bilancio regionale 2025-2027, ed euro 1.080.000,00, per l’anno 2025, mediante l’integrazione della voce di spesa predetta e la corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2025-2027, a valere sulla medesima annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 1 “Spese correnti”.

92. La Regione, al fine di consentire la promozione e lo svolgimento di iniziative per la celebrazione dell’80° Anniversario della Liberazione, incentiva la realizzazione di iniziative e manifestazioni a carattere culturale dedicate alla memoria e alle celebrazioni.

93. Con successiva deliberazione della Giunta regionale, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le iniziative e le manifestazioni di cui al comma 92 e le relative modalità di svolgimento.

94. Agli oneri derivanti dai commi 92 e 93 si provvede mediante l’istituzione nel programma 11 “Altri servizi generali” della missione 01, “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, titolo 1 “Spese correnti”, della voce di spesa denominata: “Spese per le celebrazioni in occasione dell’80° anniversario della Liberazione”, la cui autorizzazione di spesa, pari a euro 80.000,00, per l’anno 2025, è derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2025-2027, a valere sulla medesima annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 1 “Spese correnti”.

95. Alla realizzazione degli investimenti volti a sostenere le imprese che investono nello sviluppo industriale del Lazio si provvede a valere sulla voce di spesa concernente il cofinanziamento regionale dei contratti di sviluppo, degli accordi di programma e degli accordi per l’innovazione iscritta nel programma 01 “Industria, PMI e Artigianato” della missione 14 “Sviluppo economico e competitività”, titolo 2 “Spese in conto capitale”, con uno stanziamento pari a euro 630.000,00, per l’anno 2025, di cui euro 315.000,00, a valere sulle risorse già iscritte nella voce di spesa di cui al programma 01 della missione 14, titolo 2, all’interno del bilancio regionale 2025-2027, ed euro 315.000,00 derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio

regionale 2025-2027, a valere sulla medesima annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 2 “Spese in conto capitale”.

96. Il personale di cui all’articolo 3, comma 20, della legge regionale 31 dicembre 2016, n. 17, relativo a disposizioni per il personale regionale in possesso del profilo professionale di autista, appartenente al ruolo del Consiglio regionale e assegnato alla struttura “autoparco regionale” della Giunta regionale, è trasferito, ai sensi dell’articolo 32, comma 6, della legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 (Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale) e successive modifiche, nel ruolo della Giunta regionale, secondo le modalità e con la decorrenza definite nei provvedimenti di trasferimento previsti dal medesimo articolo 32, comma 6, fatto salvo quanto previsto dal comma 97.

97. Il trasferimento del personale di cui al comma 96 è disposto ai sensi dell’articolo 1, comma 47, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, relativo al patto di stabilità interno per gli enti territoriali e successive modifiche e dell’articolo 14, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 e, in particolare:

- a) non deve comportare, con riferimento alla dotazione organica della Giunta regionale, situazioni di personale in soprannumero;
- b) non determina nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale ed è disposto a invarianza della spesa complessiva del personale regionale ai fini del rispetto del limite di spesa di personale di cui all’articolo 1, commi 557 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, relativi a disposizioni in materia di personale per regioni ed enti locali, nonché del limite dell’ammontare complessivo delle risorse destinate al trattamento accessorio del personale di comparto della Giunta regionale di cui all’articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, concernente modifiche al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche, e successive modifiche;
- c) il risparmio derivante dalle relative cessazioni per il Consiglio regionale non può essere calcolato come risparmio utile per definire l’ammontare delle disponibilità finanziarie da destinare alle assunzioni o il numero delle unità sostituibili in relazione alle limitazioni del turn over, mentre i corrispondenti oneri di tali nuovi ingressi per la Giunta regionale non sono imputati alla quota di assunzioni normativamente prevista.

98. La Regione, nel rispetto degli articoli 41 e 117, primo comma e secondo comma, lettere e) e s), della Costituzione, al fine di valorizzare la qualità e la tipicità dei prodotti agricoli e agroalimentari del territorio regionale, promuove la registrazione dei marchi collettivi regionali, ai sensi della normativa europea e statale vigente in materia e, in particolare, del regolamento (UE) n. 1001/2017 del Parlamento europeo, del 14 giugno 2017, sul marchio dell’Unione europea e del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 (Codice della proprietà industriale, a norma dell’articolo 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273) e successive modifiche.

99. La Giunta regionale, con propria deliberazione, definisce le modalità attuative delle disposizioni del comma 98 e, in particolare, i criteri e le modalità per la concessione dei contributi per promuovere la registrazione dei marchi di cui al medesimo comma 98.

100. Agli oneri derivanti dai commi 98 e 99 si provvede mediante l’istituzione nel programma 01 “Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare” della missione 16 “Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca”, titolo 1 “Spese correnti”, della voce di spesa denominata: “Spese per la promozione dei marchi collettivi regionali”, con uno stanziamento pari a euro 500.000,00, per ciascuna annualità del triennio 2025-2027, derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2025-2027, a valere sulle medesime annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 1 “Spese correnti”. Per gli anni successivi al 2027, si provvede a valere sullo stanziamento autorizzato ai sensi della legge di bilancio di previsione finanziario regionale.

101. Al comma 2 dell'articolo 9 della legge regionale 30 dicembre 2021, n. 20, relativo a disposizioni per il potenziamento dell'Ufficio speciale per la ricostruzione *post* sisma 2016 della Regione Lazio, dopo le parole: “del bilancio regionale 2022-2024” sono aggiunte le seguenti: “e successivi”.

102. La Regione, nell'ambito delle iniziative di promozione e valorizzazione del territorio e considerato il valore storico e culturale rappresentato dall'ottocentesimo anniversario della nascita di San Tommaso d'Aquino, sostiene il Comune di Roccasecca nell'organizzazione della manifestazione commemorativa a carattere culturale, da realizzare nel mese di marzo 2025, attraverso la concessione di un contributo nei confronti del comune medesimo, pari a euro 50.000,00, per l'anno 2025.

103. Agli oneri derivanti dal comma 102 si provvede mediante l'istituzione nel programma 11 “Altri servizi generali” della missione 01 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, titolo 1 “Spese correnti”, della voce di spesa denominata: “Contributo in favore del Comune di Roccasecca in occasione dell'Ottocentesimo anniversario della nascita di San Tommaso d'Aquino”, la cui autorizzazione di spesa, pari a euro 50.000,00, per l'anno 2025, è derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2025-2027, a valere sulla medesima annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 1 “Spese correnti”.

104. Al comma 3 dell'articolo 26 della legge regionale 22 ottobre 2018, n. 7, relativo a percorsi di politica attiva per l'occupazione e l'occupabilità presso gli uffici giudiziari, le parole: “31 dicembre 2024” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2026”.

105. Agli oneri derivanti dal comma 104 si provvede mediante l'incremento per euro 106.000,00, per ciascuna annualità 2025 e 2026, della voce di spesa di cui al programma 03 “Sostegno per l'occupazione” della missione 15 “Politiche per il lavoro e la formazione professionale”, titolo 1 “Spese correnti” e la corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2025-2027, a valere sulle medesime annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 1 “Spese correnti”.

106. Dopo il comma 3 dell'articolo 39 *bis* della legge regionale 9 luglio 1998, n. 27 (Disciplina regionale della gestione dei rifiuti), è aggiunto il seguente:

“3 *bis*. La Giunta regionale, in presenza di documentate situazioni di eccezionale necessità, con apposita deliberazione, può concedere i contributi, previsti al presente articolo, direttamente ai comuni.”.

107. Per l'anno 2025, lo stanziamento della voce di spesa concernente i contributi per la rimozione e lo smaltimento di rifiuti potenzialmente inquinanti abbandonati in siti dismessi di cui all'articolo 39 *bis* della l.r. 27/1998, iscritta nel programma 03 “Rifiuti” della missione 09 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente”, titolo 2 “Spese in conto capitale”, è pari a euro 600.000,00, di cui euro 500.000,00, a valere sulle risorse già iscritte nella voce di spesa di cui al programma 03 della missione 09, titolo 2, all'interno del bilancio regionale 2025-2027, ed euro 100.000,00, mediante l'integrazione della voce di spesa predetta e la corrispondente riduzione delle risorse iscritte, all'interno del bilancio regionale 2025-2027, a valere sulla medesima annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 2 “Spese in conto capitale”.

108. La Regione sostiene la città di Subiaco, proclamata “Capitale italiana del libro” per l'anno 2025, ai sensi dell'articolo 4 della legge 13 febbraio 2020, n. 15 (Disposizioni per la promozione e il sostegno della lettura) e successive modifiche, nella realizzazione dei progetti, delle iniziative e delle attività per la promozione del libro e della lettura.

109. Per le finalità di cui al comma 108, è assegnato un contributo al Comune di Subiaco pari a euro 200.000,00, per l'anno 2025, a valere sulla voce di spesa, da istituire nel programma 11 “Altri servizi generali” della missione 01 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, titolo 1 “Spese correnti”, denominata: “Contributo alla città di Subiaco “Capitale italiana del libro” per l'anno 2025”, il cui stanziamento, pari all'importo predetto, è derivante dalla corrispondente riduzione

delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2025-2027, a valere sulla medesima annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 1 “Spese correnti”.

110. La Regione, nell’ambito delle iniziative finalizzate a dare attuazione all’accordo “Patto di quartiere per Montesapaccato”, stipulato, unitamente agli altri soggetti istituzionali coinvolti, con l’Azienda pubblica di servizi alla persona (ASP) Asilo Savoia e tenuto conto della deliberazione della Giunta regionale 23 febbraio 2021, n. 98, sostiene gli interventi per consolidare, implementare e sviluppare il programma “Talento & Tenacia - Crescere nella legalità”, per promuovere, attraverso la valorizzazione delle realtà sportive, l’inclusione sociale, l’educazione alla legalità e la promozione dei diritti di cittadinanza delle giovani generazioni.

111. Ai fini di cui al comma 110, la Regione concede contributi:

- a) all’ASP Asilo Savoia, per la valorizzazione del centro sportivo dedicato a Don Pino Puglisi e del Centro sportivo Fogaccia calcio, al fine di favorire l’accesso e la frequenza gratuita o agevolata allo *sport* di base e alle attività di promozione sportiva dei minori e dei nuclei familiari che versano in situazioni di disagio economico;
- b) alla società sportiva dilettantistica Gruppo sportivo Montesapaccato S.r.l., per le attività di promozione dello *sport*, quale strumento di crescita ed educazione alla legalità.

112. La Giunta regionale, con deliberazione da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, individua gli interventi da realizzare e stabilisce i criteri e le modalità per la concessione dei contributi di cui al comma 111.

113. Agli oneri derivanti dai commi 110 e 111 si provvede mediante l’istituzione nel programma 07 “Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali” della missione 12 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia”, titoli 1 “Spese correnti” e 2 “Spese in conto capitale”:

- a) con riferimento agli interventi di cui al comma 111, lettera a), della voce di spesa denominata: “Spese relative al programma “Talento & Tenacia - Crescere nella legalità” – parte in conto capitale”, con uno stanziamento, pari a euro 150.000,00, per l’anno 2025, derivante dalla corrispondente riduzione, a valere sulla medesima annualità, delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2025-2027, nel fondo speciale di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 2 “Spese in conto capitale”;
- b) con riferimento agli interventi di cui al comma 111, lettera b), della voce di spesa denominata: “Spese relative al programma “Talento & Tenacia - Crescere nella legalità” – parte corrente”, con uno stanziamento, pari a euro 100.000,00, per l’anno 2025, derivante dalla corrispondente riduzione, a valere sulla medesima annualità, delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2025-2027, nel fondo speciale di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 1 “Spese correnti”. Per gli anni successivi al 2025, si provvede a valere sullo stanziamento autorizzato ai sensi della legge di bilancio di previsione finanziario regionale.

114. Nelle more di una riforma organica dell’ordinamento degli enti regionali operanti in materia di edilizia residenziale pubblica, la Regione, al fine di garantire l’efficacia e l’efficienza delle funzioni amministrative esercitate dalle Aziende territoriali per l’edilizia residenziale pubblica (ATER), concede a ciascuna ATER, per l’annualità 2025, un contributo fino a un massimo di euro 1.000.000,00, da calcolarsi in misura percentuale, tra un minimo del 6 per cento e un massimo del 10 per cento, sulla differenza tra i costi di natura corrente, anche indiretti, degli immobili destinati a edilizia residenziale pubblica e i canoni di locazione degli stessi come risultanti dalla media dei bilanci dell’ultimo triennio.

115. La Giunta regionale, su proposta dell’assessore competente in materia di edilizia residenziale pubblica, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con apposita deliberazione, stabilisce i criteri e le modalità per la concessione del contributo previsto al comma 114.

116. Agli oneri derivanti dal comma 114 si provvede mediante l'istituzione nel programma 02 "Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare" della missione 08 "Assetto del territorio ed edilizia abitativa", titolo 1 "Spese correnti", della voce di spesa denominata: "Contributo straordinario per l'efficientamento delle ATER", con uno stanziamento pari a euro 2.700.000,00, per l'anno 2025, derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2025-2027, a valere sulla medesima annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 "Altri fondi" della missione 20 "Fondi e accantonamenti", titolo 1 "Spese correnti". Per gli anni successivi al 2025, si provvede a valere sullo stanziamento autorizzato ai sensi della legge di bilancio di previsione finanziario regionale.

117. La Regione, al fine di promuovere la ricerca e lo studio nei settori ambientale e agricolo, istituisce il premio intitolato a Valentina Paterna. Tale premio, assegnato attraverso bando di concorso, è destinato agli studenti iscritti:

- a) alle scuole secondarie di secondo grado, statali e paritarie;
- b) agli istituti del sistema educativo regionale di istruzione e formazione professionale di cui alla legge regionale 20 aprile 2015, n. 5 (Disposizioni sul sistema educativo regionale di istruzione e formazione professionale) e successive modifiche.

118. Per le finalità di cui al comma 117, la direzione regionale competente in materia di istruzione provvede a:

- a) emanare il bando di concorso, specificando le modalità di partecipazione, i criteri di valutazione e l'ammontare dei premi destinati ai vincitori;
- b) istituire una commissione tecnico-scientifica per la valutazione e selezione dei progetti presentati e per la predisposizione della graduatoria finale;
- c) definire le modalità di erogazione dei premi ai vincitori.

119. Agli oneri derivanti dai commi 117 e 118 si provvede mediante l'istituzione nel programma 01 "Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare" della missione 16 "Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca", titolo 1 "Spese correnti", della voce di spesa denominata "Spese per la borsa di studio regionale in materia agricola ed ambientale Valentina Paterna", con uno stanziamento pari a euro 40.000,00, per ciascuna annualità del triennio 2025-2027, derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2025-2027, a valere sulle medesime annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 "Altri fondi" della missione 20 "Fondi e accantonamenti", titolo 1 "Spese correnti". Per gli anni successivi al 2027, si provvede a valere sullo stanziamento autorizzato ai sensi della legge di bilancio di previsione finanziario regionale.

120. La Regione, in occasione del Giubileo della Chiesa Cattolica 2025, promuove il trasporto straordinario della Macchina di Santa Rosa, da svolgersi durante l'anno giubilare, quale momento di grande religiosità, partecipazione e tradizione della città di Viterbo, che attira migliaia di fedeli e visitatori, contribuendo a preservare e valorizzare l'unicità dei territori.

121. Per le finalità di cui al comma 120, è concesso un contributo straordinario al Comune di Viterbo pari a euro 150.000,00 per l'anno 2025, a valere sulla voce di spesa di nuova istituzione denominata: "Spese per il trasporto straordinario della Macchina di S. Rosa in occasione del Giubileo della Chiesa Cattolica 2025", da iscrivere nel programma 11 "Altri servizi generali" della missione 01 "Servizi istituzionali, generali e di gestione", titolo 1 "Spese correnti".

122. Agli oneri derivanti dai commi 120 e 121 si provvede mediante la corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2025-2027, a valere sulla medesima annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 "Altri fondi" della missione 20 "Fondi e accantonamenti", titolo 1 "Spese correnti".

123. Il comma 5 *ter* dell'articolo 26 della legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29 (Norme in materia di aree naturali protette regionali) e successive modifiche è sostituito dal seguente:

"5 *ter*. In caso di necessità e urgenza o per ragioni di sicurezza pubblica, il Presidente della Regione, acquisito il parere dell'ente di gestione, con provvedimento motivato, può

autorizzare deroghe allo strumento di pianificazione, prescrivendo modalità di attuazione delle opere e dei lavori idonei a tutelare l'integrità dei luoghi e dell'ambiente naturale.”.

124. Per gli anni 2025, 2026 e 2027, lo stanziamento della voce di spesa iscritta nel programma 05 “Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione” della missione 09 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente”, titolo 1 “Spese correnti”, relativa all'autorizzazione di spesa di cui alla l.r. 29/1997, in materia di aree naturali protette, è pari, rispettivamente, a euro 9.908.680,00, euro 9.753.680,00 ed euro 9.753.680,00, di cui euro 9.888.680,00, per l'anno 2025 ed euro 9.753.680,00, per ciascuna annualità 2026 e 2027, a valere sulle risorse già iscritte nella voce di spesa di cui al programma 05 della missione 09, titolo 1, all'interno del bilancio regionale 2025-2027, ed euro 20.000,00, per l'anno 2025, derivanti dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2025-2027, a valere sulla medesima annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 1 “Spese correnti”.

125. Dopo il comma 70 dell'articolo 4 della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 13, relativo a interventi di riqualificazione, pulizia e bonifica delle aree golenali del tratto urbano del fiume Tevere, è aggiunto il seguente:

“70 bis. Per le medesime finalità di cui al comma 70, con riferimento agli interventi di parte corrente, nel programma 01 “Difesa del suolo” della missione 09 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente”, titolo 1 “Spese correnti”, è istituita la voce di spesa denominata: “Interventi di parte corrente per la riqualificazione, pulizia e bonifica delle aree golenali del tratto urbano del fiume Tevere”, con uno stanziamento pari a euro 300.000,00, per l'anno 2025, derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2025-2027, a valere sulla medesima annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 1 “Spese correnti”. Per gli anni successivi al 2025, si provvede a valere sullo stanziamento autorizzato ai sensi della legge di bilancio di previsione finanziario regionale.”.

126. All'articolo 14 della legge regionale 2 novembre 2006, n. 14 (Norme in materia di diversificazione delle attività agricole) e successive modifiche, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 7 è sostituito dal seguente:

“7. Al fine di garantire la caratterizzazione regionale dell'offerta enogastronomica, per la somministrazione di alimenti e bevande sono utilizzati i prodotti realizzati nell'azienda o ricavati da materie prime dell'azienda stessa e ottenuti attraverso lavorazioni anche esterne. I prodotti aziendali possono essere integrati con:

- a) i prodotti provenienti dalle aziende agricole locali con le quali l'imprenditore dell'azienda che effettua l'offerta enogastronomica sottoscrive specifici accordi;
- b) i prodotti certificati laziali nel rispetto del sistema della filiera corta, quali, in particolare:
 - 1) prodotti a denominazione di origine protetta (DOP) Lazio;
 - 2) prodotti a indicazione geografica protetta (IGP) Lazio;
 - 3) prodotti biologici di aziende laziali;
 - 4) prodotti agroalimentari tradizionali del Lazio;
 - 5) vini a denominazione d'origine del Lazio.”;

b) dopo il comma 7 è inserito il seguente:

“7 bis. Al fine di favorire la creazione di raggruppamenti di impresa, consorzi, reti di imprese agrituristiche e agricole, l'impresa agrituristica può somministrare alimenti e bevande ai sensi dell'articolo 2, comma 3, lettera b), anche attraverso l'acquisizione dei prodotti forniti dal soggetto aggregato nel limite dell'80 per cento.”;

c) il comma 8 è abrogato.

127. Per l'anno 2025, lo stanziamento della voce di spesa iscritta nel programma 01 “Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare” della missione 16 “Agricoltura, politiche

agroalimentari e pesca”, titolo 1 “Spese correnti”, relativa all’autorizzazione di spesa di cui alla l.r. 14/2006, in materia di diversificazione delle attività agricole, pari a euro 50.000,00, è derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2025-2027, a valere sulla medesima annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 1 “Spese correnti”.

128. Dopo il comma 2 dell’articolo 6 della legge regionale 2 dicembre 2024, n. 19, relativo alle variazioni al bilancio di previsione della Regione Lazio 2024-2026 a valere sulle risorse concernenti la quota del gettito della manovra fiscale regionale di cui all’articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, relativo a interventi nel settore sanitario, e successive modifiche, è aggiunto il seguente:

“2 bis. Le risorse del fondo di cui al comma 2, lettera e), non utilizzate al termine dell’esercizio finanziario 2024, confluiscono nell’avanzo di amministrazione accantonato e, una volta certificate in sede di rendiconto generale per l’esercizio finanziario 2024, sono destinate prioritariamente alle seguenti finalità, a valere sull’annualità 2025:

- a) per euro 14.995.836,85, a integrazione dell’autorizzazione di spesa relativa alla legge regionale 10 agosto 2016, n. 11 (Sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali della Regione Lazio) e successive modifiche, con particolare riferimento ai servizi e agli interventi dei piani sociali di zona, di cui al programma 07 “Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali” della missione 12 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia”, titolo 1 “Spese correnti”;
- b) per euro 5.000.000,00, a integrazione dell’autorizzazione di spesa relativa alla legge regionale 30 marzo 1992, n. 29 (Norme per l’attuazione del diritto allo studio) e successive modifiche, con particolare riferimento agli interventi in favore degli alunni con difficoltà nella comprensione e produzione del linguaggio che necessitano di metodiche di Comunicazione aumentativa alternativa (CAA), di cui al programma 07 “Diritto allo studio” della missione 04 “Istruzione e diritto allo studio”, titolo 1 “Spese correnti”;
- c) per euro 2.500.000,00, a integrazione dell’autorizzazione di spesa relativa alla legge regionale 11 aprile 2024, n. 5 (Disposizioni per il riconoscimento e il sostegno del caregiver familiare) e successive modifiche, di cui al programma 02 “Interventi per la disabilità” della missione 12 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia”, titolo 1 “Spese correnti”;
- d) per euro 2.000.000,00, a integrazione dell’autorizzazione di spesa relativa alla legge regionale 3 novembre 2015, n. 14 (Interventi regionali in favore dei soggetti interessati dal sovraindebitamento o vittime di usura o di estorsione) e successive modifiche, di cui al programma 04 “Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale” della missione 12 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia”, titolo 1 “Spese correnti”;
- e) per euro 2.500.000,00, a integrazione degli interventi concernenti i progetti di vita personalizzati relativi a persone con disabilità e le progettualità rivolte a persone che presentano bisogni sociosanitari complessi, di cui al programma 02 “Interventi per la disabilità” della missione 12 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia”, titolo 1 “Spese correnti”;
- f) per euro 4.000.000,00, quale accantonamento nell’ambito del fondo speciale di parte corrente a copertura del provvedimento legislativo, da adottare nel corso dell’esercizio finanziario 2025, concernente gli interventi a favore della famiglia, della natalità e della crescita demografica, di cui all’Allegato n. 15 alla legge di bilancio regionale 2025-2027;
- g) per euro 1.150.000,00, quale accantonamento nell’ambito del fondo speciale di parte corrente a copertura del provvedimento legislativo, da adottare nel corso dell’esercizio finanziario 2025, concernente gli interventi finalizzati alla riduzione dello spreco alimentare, di cui all’Allegato n. 15 alla legge di bilancio regionale 2025-2027;

- h) per euro 5.000.000,00, a integrazione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 31 della legge regionale 16 luglio 1998, n. 30 (Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale) e successive modifiche, relativa alle agevolazioni tariffarie in materia di TPL, di cui al programma 02 "Trasporto pubblico locale" della missione 10 "Trasporti e diritto alla mobilità", titolo 1 "Spese correnti";
- i) per euro 5.000.000,00, a integrazione degli interventi in materia di politiche sociali in favore dei cittadini del Lazio, alla cui definizione si provvede con successive deliberazioni della Giunta regionale."

129. Presso la direzione regionale competente in materia di sviluppo economico è costituito a favore delle imprese un elenco di esperti in progettazione nell'ambito di programmi e progetti finanziati con i fondi strutturali e di investimento europei, i fondi europei a gestione diretta, i fondi derivanti dal *Next generation* EU nonché altri fondi internazionali, statali e regionali finalizzati ad altre iniziative in materia europea e internazionale. Le imprese del territorio regionale possono attingere a tale elenco per il conferimento di incarichi per l'elaborazione di proposte progettuali. La medesima direzione regionale provvede alla formazione e alla tenuta dell'elenco a cui possono iscriversi, a seguito di avviso pubblico, coloro che siano in possesso dei requisiti stabiliti con deliberazione della Giunta regionale.

130. La direzione regionale competente in materia di sviluppo economico promuove, avvalendosi di Lazio Innova S.p.A., percorsi formativi finalizzati allo sviluppo delle competenze dei soggetti di cui al comma 129.

131. Agli oneri derivanti dai commi 129 e 130 si provvede mediante l'istituzione nel programma 01 "Industria, PMI e Artigianato" della missione 14 "Sviluppo economico e competitività", titolo 1 "Spese correnti", della voce di spesa denominata: "Spese per la formazione degli esperti in programmazione e progettazione finanziata con fondi europei diretti e/o indiretti, statali o regionali", con uno stanziamento pari a euro 100.000,00, per l'anno 2025, derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2025-2027, a valere sulla medesima annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 "Altri fondi" della missione 20 "Fondi e accantonamenti", titolo 1 "Spese correnti". Per gli anni successivi al 2025, si provvede a valere sullo stanziamento autorizzato ai sensi della legge di bilancio di previsione finanziario regionale.

132. Alla legge regionale 11 luglio 1987, n. 40 (Costituzione dell'istituto regionale di studi giuridici del Lazio) e successive modifiche, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) l'articolo 1 è sostituito dal seguente:

"Art. 1

(Finalità della legge)

1. La Regione, per favorire il soddisfacimento della domanda di giustizia della società civile laziale, concorre alla preparazione e all'aggiornamento dei cittadini residenti nel Lazio interessati alle carriere giudiziarie e forensi. A tale scopo costituisce l'Istituto di studi giuridici denominato "A. C. Jemolo", di seguito denominato Istituto.

2. L'istituto è ente dipendente dalla Regione, ai sensi dell'articolo 55 dello Statuto, ha personalità giuridica di diritto pubblico e il suo funzionamento è definito dalla presente legge e da un regolamento interno."

- b) dopo la lettera e) del comma 1 dell'articolo 3, è aggiunto la seguente:

"e bis) svolge le ulteriori funzioni previste dalla normativa regionale vigente."

- c) l'articolo 6 è sostituito dal seguente:

"Art. 6

(Consiglio di amministrazione)

1. Il Consiglio di amministrazione è composto da cinque membri e dura in carica cinque anni. Ai sensi dell'articolo 14, comma 3, della legge regionale 10 giugno 2021, n. 7 (Disposizioni per la promozione della parità retributiva tra i sessi, il sostegno

dell'occupazione e dell'imprenditoria femminile di qualità nonché per la valorizzazione delle competenze delle donne. Modifiche alla legge regionale 19 marzo 2014, n. 4 di riordino delle disposizioni per contrastare la violenza contro le donne) e successive modifiche, nessuno dei due generi può essere rappresentato in misura superiore ai due terzi.

2. Il Consiglio di amministrazione è costituito con decreto del Presidente della Regione ed è così composto:

- a) il Presidente è nominato dal Presidente della Regione, previo parere della commissione consiliare competente;
- b) due membri sono nominati dal Presidente della Regione tra i magistrati, anche a riposo, delle giurisdizioni ordinaria e amministrativa, i professori universitari in materie giuridiche e gli avvocati, con almeno dieci anni di esercizio, dandone comunicazione al Consiglio regionale;
- c) due membri su designazione del Consiglio regionale con voto limitato.

3. Resta fermo quanto previsto dal decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 (Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190) e successive modifiche.

4. Al rinnovo del Consiglio di amministrazione si provvede entro quarantacinque giorni dalla scadenza. In caso di inutile decorso del suddetto termine, si provvede, ai sensi della legge regionale 3 febbraio 1993, n. 12 (Disciplina transitoria del rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione Lazio).

5. Al Presidente ed ai componenti del Consiglio di amministrazione spettano le indennità previste dalla legge regionale 26 ottobre 1998, n. 46 (Indennità dei componenti degli organi degli enti dipendenti dalla Regione Lazio) e successive modifiche.”;

d) all'articolo 7:

- 1) la lettera c) del primo comma è sostituita dalla seguente:
“c) i provvedimenti relativi al fabbisogno di personale;”;
- 2) alla lettera d) del primo comma dopo la parola: “preventivi” sono inserite le seguenti:
“, gli assestamenti di bilancio”;
- 3) al secondo comma dopo la parola: “vicepresidente” sono aggiunte le seguenti: “, tra i propri componenti.”;

e) all'articolo 8:

- 1) al secondo comma le parole: “la metà dei membri componenti” sono sostituite dalle seguenti: “tre membri componenti”;
- 2) al terzo comma le parole: “con voto consultivo” sono sostituite dalle seguenti: “senza diritto di voto”;

f) i commi secondo e terzo dell'articolo 9 sono sostituiti dal seguente:

“2. Nelle more della costituzione del Consiglio di amministrazione, gli atti di ordinaria amministrazione nonché gli atti urgenti e indifferibili sono adottati dal Presidente dell'Istituto.”;

g) all'articolo 10:

- 1) le lettere b) e g bis) del primo comma sono abrogate;
- 2) il secondo comma è abrogato;

h) l'articolo 13 è sostituito dal seguente:

“Art. 13

(Comitato scientifico-didattico)

1. Il Comitato scientifico-didattico è nominato dal Presidente della Regione, entro trenta giorni dall'insediamento del Consiglio di amministrazione e dura in carica quanto il Consiglio stesso.

2. Il Comitato scientifico-didattico è composto da cinque membri scelti tra i docenti dell'Istituto che abbiano comprovata competenza e professionalità nelle attività inerenti alle finalità dell'Istituto.

3. Il Comitato scientifico-didattico è presieduto dal Presidente dell'Istituto che lo convoca.”;

i) all'articolo 15:

1) al comma 1 dopo la parola: “permanente.”: sono aggiunte le seguenti: “Resta fermo quanto previsto dal decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 (Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190) e successive modifiche.”;

2) al comma 3:

2.1 alla lettera b) le parole: “con voto consultivo” sono sostituite dalle seguenti: “senza dritto di voto”;

2.2 alla lettera c) dopo la parola: “aggiornamenti” sono aggiunte le seguenti: “curando l'esercizio dei relativi poteri di gestione e di spesa”;

2.3 la lettera d) è sostituita dalla seguente:

“d) adotta gli atti di rilevanza esterna previsti dal regolamento interno.”;

l) all'articolo 16:

1) il primo comma è sostituito dal seguente:

“1. Fermo restando quando stabilito dall'articolo 8 della legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 (Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale) e successive modifiche, l'Istituto si avvale di proprio personale nei limiti della dotazione organica allegata al regolamento interno dell'Istituto stesso e nel rispetto della normativa vigente in materia.”;

2) al secondo comma dopo la parola: “comando,” è inserita la seguente: “anche” e le parole: “presenti negli organi collegiali dell'istituto” sono soppresse;

3) al quarto comma dopo la parola: “determinati” sono aggiunte le seguenti: “nel rispetto della normativa statale vigente in materia”;

4) il quinto comma è sostituito dal seguente:

“5. Ai sensi dell'articolo 55, comma 6, dello Statuto, il personale dell'Istituto è equiparato al personale regionale, fermo restando il rispetto dei contratti collettivi di lavoro dello specifico settore e fatta salva diversa disposizione di legge regionale che si renda necessaria per la peculiarità delle funzioni.”;

m) l'articolo 16 bis è abrogato;

n) l'articolo 18 è sostituito dal seguente:

“Art. 18

(Vigilanza e controllo sull'attività dell'Istituto)

1. Ai sensi dell'articolo 55, comma 7, dello Statuto, la vigilanza e il controllo dell'attività dell'Istituto spettano alla Giunta regionale, che esercita il controllo di legittimità e di merito sui provvedimenti del Consiglio di amministrazione di cui all'articolo 7, primo comma, lettere a), c) e g) limitatamente all'acquisizione, all'alienazione e alla trasformazione dei beni immobili. Sugli altri provvedimenti di competenza del Consiglio di amministrazione, la Giunta regionale esercita il solo controllo di legittimità, fatta eccezione per i provvedimenti meramente esecutivi e non aventi carattere dispositivo, che sono esclusi dal controllo.

2. Qualora siano riscontrate gravi e ripetute violazioni di legge o persistenti inadempienze di atti dovuti, la Giunta regionale dispone lo scioglimento del Consiglio di amministrazione dell'Istituto e il Presidente della Regione nomina un Commissario *ad acta*, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 34 della legge regionale 10 agosto 2016, n. 12 (Disposizioni per la semplificazione, la competitività e lo sviluppo della Regione). La nomina del Commissario può essere disposta, altresì, negli altri casi individuati dal medesimo articolo 34 della l.r. 12/2016.

3. La Giunta regionale trasmette annualmente alle commissioni consiliari competenti una relazione sull'attività di vigilanza e controllo di cui all'articolo 55, comma 7, dello Statuto.”;

o) gli articoli 19 e 20 sono abrogati;

p) l'articolo 21 è sostituito dal seguente:

“Art. 21
(Finanziamento)

1. Il finanziamento dell'Istituto è assicurato mediante:

- a) contributo ordinario della Giunta regionale determinato annualmente con la legge di bilancio sulla base delle esigenze di funzionamento e del programma di attività dell'Istituto;
- b) contributi straordinari eurounitari, statali, regionali, delle altre pubbliche amministrazioni e degli enti locali per la realizzazione dell'attività dell'istituto, nonché donazioni e lasciti disposti da enti pubblici o da persone fisiche o giuridiche private;
- c) proventi, quali le risorse finanziarie derivanti dalle attività istituzionali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, di formazione, consulenza giuridica e amministrativa, risultanti dalle convenzioni eventualmente stipulate con altri enti pubblici;
- d) rendite patrimoniali e proventi di operazioni sul patrimonio.
- e) proventi, quali risorse finanziarie derivanti anche dall'attività commerciale di formazione, consulenza giuridica e amministrativa, risultanti dall'attività svolta.”;

q) all'articolo 22:

1) il comma 2 è sostituito dal seguente:

“2. Il bilancio di previsione, l'assestamento e il rendiconto generale sono approvati dalla Regione secondo le disposizioni del capo VII della legge regionale 12 agosto 2020, n. 11 (Legge di contabilità regionale) e successive modifiche.”;

2) al comma 3 le parole: “di cui al comma 2” sono soppresse;

r) dopo l'articolo 23 è inserito dal seguente:

“Art. 23 bis
(Disposizioni finanziarie)

1. A decorrere dall'anno 2025, agli oneri derivanti dalla presente legge si provvede mediante l'istituzione nel programma 01 “Organi istituzionali” della missione 01 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, titolo 1 “Spese correnti”, della voce di spesa obbligatoria denominata: “Spese relative all'Istituto regionale di studi giuridici del Lazio “Arturo Carlo Jemolo””, con uno stanziamento pari a euro 500.000,00, a decorrere dall'annualità predetta, derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2025-2027, rispettivamente, per euro 50.000,00, nella voce di spesa concernente il funzionamento del Consiglio regionale di cui al medesimo programma 01 della missione 01, titolo 1 e per euro 450.000,00 nel fondo speciale di

cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 1 “Spese correnti”.”;

s) l’articolo 24 è abrogato.

133. La Regione, al fine di prevenire le situazioni di dissesto idrogeologico che possono interessare la rete viaria regionale, promuove la realizzazione di studi per individuare e monitorare i tratti dei versanti prospicienti la rete viaria medesima a rischio di dissesto, valutarne la relativa pericolosità e programmare gli interventi necessari alla difesa e al consolidamento dei tratti interessati.

134. Per la realizzazione degli studi di cui al comma 133, la Regione si avvale di ASTRAL S.p.A. quale soggetto attuatore.

135. Con deliberazione della Giunta regionale sono stabiliti i contenuti e le caratteristiche degli studi di cui al comma 133, le metodologie da adottare, il materiale da produrre e le modalità di integrazione con le banche dati e i sistemi informativi esistenti.

136. Agli oneri derivanti dai commi 133, 134 e 135 si provvede mediante l’istituzione nel programma 05 “Viabilità e infrastrutture stradali” della missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità”, titolo 1 “Spese correnti”, della voce di spesa denominata: “Studi per individuare e monitorare i tratti dei versanti prospicienti la rete viaria regionale a rischio di dissesto idrogeologico”, con uno stanziamento pari a euro 170.000,00, per l’anno 2025, derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2025-2027, a valere sulla medesima annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 1 “Spese correnti”. Per gli anni successivi al 2025, si provvede a valere sullo stanziamento autorizzato ai sensi della legge di bilancio di previsione finanziario regionale.

137. Per la realizzazione degli interventi di manutenzione straordinaria degli alloggi di proprietà dell’Azienda territoriale per l’edilizia residenziale pubblica (ATER) della Provincia di Rieti destinati al fabbisogno abitativo, ricompresi nel Programma di recupero e razionalizzazione degli immobili e degli alloggi di edilizia residenziale di cui all’articolo 4 del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47 (Misure urgenti per l’emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e per Expo 2015), convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80, è disposto l’incremento per euro 150.000,00, per l’anno 2025, dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 55, comma 7, della legge regionale 28 aprile 2006, n. 4, relativa agli interventi di abbattimento delle barriere architettoniche e di manutenzione del patrimonio immobiliare degli ATER del Lazio, iscritta nel programma 02 “Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare” della missione 08 “Assetto del territorio ed edilizia abitativa”, titolo 2 “Spese in conto capitale”.

138. Agli oneri derivanti dal comma 137, pari a euro 150.000,00, per l’anno 2025, si provvede mediante la corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2025-2027, a valere sulla medesima annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 2 “Spese in conto capitale”.

139. Al fine di potenziare i programmi dedicati alla medicina di precisione sul territorio regionale, la Regione concede un contributo straordinario al Centro per la medicina di precisione (CMP) dell’Azienda ospedaliero-universitaria Sant’Andrea, finalizzato ad attività di ricerca.

140. Agli oneri derivanti dal comma 139 si provvede mediante l’istituzione nel programma 05 “Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari” della missione 13 “Tutela della salute”, titolo 2 “Spese in conto capitale”, con uno stanziamento pari a euro 250.000,00, per l’anno 2025, derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2025-2027, a valere sulla medesima annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 2 “Spese in conto capitale”.

141. Alla legge regionale 29 dicembre 2014, n. 15 (Sistema cultura Lazio: Disposizioni in materia di spettacolo dal vivo e di promozione culturale) e successive modifiche, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo l’articolo 3 è inserito il seguente:

“Art. 3 bis**(Grandi eventi di spettacolo dal vivo)**

1. Si definiscono Grandi eventi di spettacolo dal vivo, ai sensi della presente legge, gli eventi singoli, le rassegne, i festival e i progetti speciali, anche aventi carattere ricorrente, con riferimento a singole edizioni, di rilevanza nazionale o internazionale, aventi ad oggetto la musica dal vivo in ogni sua forma, il teatro, il teatro musicale, il teatro di strada, il teatro urbano, le arti performative, le arti di strada, le attività circensi, lo spettacolo viaggiante in tutte le sue articolazioni, le attività di danza anche aventi carattere multidisciplinare ma con prevalenza di una delle predette espressioni artistiche.

2. La Regione persegue, mediante l'organizzazione di Grandi eventi di spettacolo dal vivo, le seguenti finalità:

- a) la promozione e la valorizzazione del patrimonio creativo e performativo regionale rappresentato dall'associazionismo così come disciplinato dalla normativa statale in materia di terzo settore e dal tessuto delle imprese culturali nonché di quelle culturali e creative secondo la definizione di cui alla legge 27 dicembre 2023, n. 206 (Disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela del *made in Italy*) e successive modifiche, che operano nel Lazio;
- b) l'approfondimento di tematiche inerenti al patrimonio di autori e interpreti della tradizione musicale, teatrale e coreutica regionale, ma anche contemporaneamente alla produzione artistica più recente e innovativa che avviene nel territorio della Regione, con particolare attenzione alle nuove generazioni e agli artisti *under 35*;
- c) la conoscenza di protagonisti, opere, movimenti, tendenze che hanno svolto o svolgono un ruolo significativo e/o innovativo nei diversi settori dello spettacolo dal vivo;
- d) la complessiva valorizzazione del territorio del Lazio attraverso la diversificazione e il riequilibrio della offerta di spettacolo dal vivo, non solo con riferimento ai luoghi della cultura ma anche alle aree meno raggiunte dalla programmazione corrente.

3. La Regione può partecipare alle iniziative rientranti nei Grandi eventi di spettacolo dal vivo realizzati da soggetti privati o da enti pubblici operanti nel settore sulla base dei criteri e delle modalità stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 15. Il programma operativo di cui all'articolo 14 definisce le risorse da destinare annualmente alla partecipazione regionale.”;

- b) al comma 1 dell'articolo 23 dopo le parole: “articoli 3,” sono inserite le seguenti: “3 bis,”.

142. Agli oneri derivanti dal comma 141 si provvede mediante l'integrazione per euro 700.000,00, per l'anno 2025, del “Fondo unico regionale per lo spettacolo dal vivo”, di cui all'articolo 23 della l.r. 15/2014, iscritto nel programma 02 “Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale” della missione 05 “Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali”, titolo 1 “Spese correnti” e la corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2025-2027, a valere sulla medesima annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 1 “Spese correnti”.

143. All'articolo 51 della legge regionale 5 agosto 2020, n. 7 (Disposizioni relative al sistema integrato di educazione e istruzione per l'infanzia) sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 1 le parole: “in affidato e” sono sostituite dalle seguenti: “in affidato, ai nuclei familiari in condizione di vulnerabilità, in particolare monogenitoriali, per la frequenza dei figli successivi al primogenito,”;

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

“1 *bis*. La Regione per il tramite dei comuni singoli o associati sostiene la realizzazione di sperimentazioni territoriali finalizzate all'integrazione dei servizi sociali con i servizi educativi, potenziando i rispettivi interventi in una logica di presa in carico integrata, in particolare dei nuclei familiari di cui al comma 1.”;

c) al comma 2 le parole: “per l'erogazione dei contributi di cui al comma 1” sono sostituite dalle seguenti: “e le modalità per l'erogazione dei contributi di cui al presente articolo, nonché gli obiettivi delle sperimentazioni territoriali di cui al comma 1 *bis*”.

144. Agli oneri derivanti dal comma 143 si provvede mediante l'integrazione per euro 2.500.000,00, per ciascuna annualità 2025-2027, del “Fondo per gli interventi del sistema integrato di educazione e di istruzione per l'infanzia – parte corrente”, iscritto nel programma 01 “Interventi per l'infanzia, i minori e per asili nido” della missione 12 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia”, titolo 1 “Spese correnti” e la corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2025-2027, a valere sulle medesime annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 1 “Spese correnti”.

Art. 14

(Entrata in vigore)

1. La presente legge è pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione ed entra in vigore il 1° gennaio 2025.

La presente legge regionale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.

**Il Presidente
Francesco Rocca**

SOMMARIO

- Art. 1** *Oggetto e leggi regionali di spesa*
- Art. 2** *Disposizioni in materia di addizionale regionale all'Imposta sul reddito delle persone fisiche e di Imposta regionale sulle attività produttive*
- Art. 3** *Modifica all'articolo 50 della legge regionale 12 agosto 2020, n. 11 "Legge di contabilità regionale" e successive modifiche*
- Art. 4** *Modifiche alla legge regionale 5 giugno 2024, n. 9 "Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modifiche. Disposizioni varie"*
- Art. 5** *Fondo per le iniziative di promozione e valorizzazione del territorio regionale*
- Art. 6** *Programma straordinario regionale di investimenti pubblici*
- Art. 7** *Interventi in favore della viabilità rurale*
- Art. 8** *Modifiche alla legge regionale 10 gennaio 1995, n. 2 "Istituzione dell'Agenzia regionale per lo sviluppo e l'innovazione dell'agricoltura del Lazio – ARSIAL" e successive modifiche*
- Art. 9** *Modifica alla legge regionale 3 gennaio 1986, n. 1 "Regime urbanistico dei terreni di uso civico e relative norme transitorie" e successive modifiche*
- Art. 10** *Modifiche alle leggi regionali 28 ottobre 2002, n. 39 "Norme in materia di gestione delle risorse forestali" e 10 gennaio 1995, n. 2 "Istituzione dell'agenzia regionale per lo sviluppo e l'innovazione dell'agricoltura del Lazio - ARSIAL" e successive modifiche*
- Art. 11** *Commissario straordinario per le misure urgenti per la fauna selvatica*
- Art. 12** *Modifiche alla legge regionale 26 febbraio 2014, n. 2 "Sistema integrato regionale di protezione civile" e successive modifiche*
- Art. 13** *Disposizioni varie*
- commi 1 e 2** *Attività di valorizzazione e riqualificazione artistico-culturale delle ATER*
- commi 3-5** *Acquisizione al patrimonio regionale dei beni confiscati alla criminalità organizzata*
- comma 6** *Realizzazione delle Missioni di Sistema regionali*
- comma 7** *Modifica all'articolo 11 della legge regionale 2 dicembre 2024, n. 19, relativo a modifiche alla legge regionale 11 dicembre 1998, n. 53 concernente l'organizzazione regionale della difesa del suolo*
- comma 8** *Modifica all'articolo 62 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 13 concernente l'organizzazione del sistema turistico laziale*
- comma 9** *Modifica all'articolo 12 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 47 (Sistema statistico regionale - SISTAR Lazio)*
- comma 10** *Attività per l'aggiornamento del Piano di sviluppo strategico della Zona Logistica Semplificata del Tirreno centro-settentrionale*
- commi 11-13** *Iniziative e manifestazioni per il cinquecentesimo anniversario della nascita di Giovanni Pierluigi da Palestrina*
- commi 14-16** *Iniziative per l'aggiudicazione ai Castelli romani del titolo di "Città italiana del Vino 2025"*
- commi 17-23** *Consulta regionale dei giovani imprenditori e professionisti*

commi 24-27	Cofinanziamento per l'intervento di riqualificazione e ristrutturazione della Parrocchia Santa Maria del Divino Amore
commi 28-30	Contributo per le celebrazioni italiane della Giornata mondiale della terra (<i>Earth Day</i>) delle Nazioni unite
commi 31 e 32	Contributo per gli interventi di manutenzione straordinaria degli alloggi dell'ATER della Provincia di Latina
commi 33-37	Contributo per le attività relative all'evento " <i>World Travel and Tourism Council Global Summit</i> "
commi 38-41	Contributo alle ATER per l'acquisizione di immobili di proprietà di enti previdenziali
commi 42-44	Contributi per le attività professionali dei maestri e delle scuole di sci
commi 45 e 46	Modifica al comma 8 dell'articolo 23 della legge regionale 29 dicembre 2023, n. 23, relativo a disposizioni per promuovere la realizzazione delle attività per le celebrazioni del Giubileo 2025. Disposizione finanziaria
comma 47	Modifiche al comma 16 dell'articolo 3 della legge regionale 30 dicembre 2020, n. 25, relativo a contributi per le imprese agricole produttrici di kiwi
comma 48	Modifiche alla legge regionale 13 gennaio 2005, n. 1 (Norme in materia di polizia locale) e successive modifiche
commi 49-51	Contributo per la realizzazione del Festival internazionale di teatro
commi 52 e 53	Concorso finanziario per il servizio di trasporto pubblico locale di Roma Capitale
commi 54 e 55	Modifiche alla legge regionale 29 maggio 1997, n. 13 (Consorzi per le aree ed i nuclei di sviluppo industriale) e successive modifiche. Disposizioni finanziarie per le attività del Consorzio industriale unico
commi 56-60	Sostegno alle amministrazioni comunali sciolte per infiltrazione e condizionamento di tipo mafioso
comma 61	Modifiche alla legge regionale 22 febbraio 2019, n. 2 (Riordino delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) e disciplina delle aziende pubbliche di servizi alla persona -ASP) e successive modifiche
commi 62-64	Disposizioni relative alle spese per il personale del Consiglio regionale

commi 65- 68	Modifiche alla legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 (Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale) e successive modifiche. Disposizioni di adeguamento e finanziarie
comma 69	Modifica alla legge regionale 31 dicembre 2002, n. 46 (Interventi per il sostegno allo sviluppo ed all'occupazione nelle aree interessate dalla crisi dello stabilimento FIAT di Piedimonte S. Germano (FR)) e successive modifiche
commi 70-73	Contributo alle famiglie degli alunni e degli studenti con disabilità delle scuole paritarie
commi 74 e 75	Finanziamento per il completamento dell'asse viario Località Selciatella nel comune di Anagni
comma 76	Modifica all'articolo 27 della legge regionale 7 agosto 2024, n. 17, relativo alla partecipazione della Regione Lazio a <i>Expo 2025 Osaka</i>
commi 77-84	Disposizioni relative alla sala del commiato
comma 85	Modifiche alla legge regionale 2 maggio 1995, n. 17 (Norme per la tutela della fauna selvatica e la gestione programmata dell'esercizio venatorio) e successive modifiche
commi 86-88	Ristoro ai comuni per le spese derivanti dalla partecipazione all'EGATO della Provincia di Frosinone
comma 89	Modifica all'articolo 55 della legge regionale 10 dicembre 2024, n. 20, relativo a contributi straordinari per le iniziative di promozione e valorizzazione del territorio e di promozione della cultura della legalità
commi 90 e 91	Copertura per le spese di comunicazione, promozione e informazione della Regione
commi 92-94	Iniziative per la celebrazione dell'80° Anniversario della Liberazione
comma 95	Sostegno alle imprese che investono nello sviluppo industriale
commi 96 e 97	Disposizioni relative al personale del Consiglio regionale assegnato all'autoparco della Giunta regionale
commi 98-100	Disposizioni per promuovere la registrazione di marchi collettivi regionali
comma 101	Modifica al comma 2 dell'articolo 9 della legge regionale 30 dicembre 2021, n. 20, relativo a disposizioni per il potenziamento dell'Ufficio speciale per la ricostruzione <i>post sisma</i> 2016
commi 102 e 103	Contributo al Comune di Roccasecca per l'ottocentesimo anniversario della nascita di San Tommaso d'Aquino
commi 104 e 105	Modifica al comma 3 dell'articolo 26 della legge regionale 22 ottobre 2018, n. 7, relativo a percorsi di politica attiva per l'occupazione e l'occupabilità presso gli uffici giudiziari. Disposizione finanziaria
commi 106 e 107	Modifica alla legge regionale 9 luglio 1998, n. 27 (Disciplina regionale della gestione dei rifiuti) e successive modifiche. Disposizione finanziaria
commi 108 e 109	Contributo alla città di Subiaco "Capitale italiana del libro" per l'anno 2025
commi 110-113	Contributo per il programma "Talento & Tenacia - Crescere nella legalità"
commi 114-116	Contributo per l'efficientamento delle ATER
commi 117-119	Premio intitolato a Valentina Paterna
commi 120-122	Contributo per il trasporto della Macchina di S. Rosa in occasione del Giubileo 2025

- commi 123 e 124** Modifica alla legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29 (Norme in materia di aree naturali protette regionali) e successive modifiche e relativa autorizzazione di spesa
- comma 125** Modifica all'articolo 4, comma 70, della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 13, relativo a interventi di riqualificazione, pulizia e bonifica delle aree golenali del tratto urbano del fiume Tevere
- commi 126 e 127** Modifiche alla legge regionale 2 novembre 2006, n. 14 (Norme in materia di diversificazione delle attività agricole) e successive modifiche e relativa autorizzazione di spesa
- comma 128** Disposizioni relative alla destinazione dell'avanzo di amministrazione accantonato derivante dall'extragettito
- commi 129-131** Elenco di esperti in progettazione
- comma 132** Modifiche alla legge regionale 11 luglio 1987, n. 40 (Costituzione dell'istituto regionale di studi giuridici del Lazio) e successive modifiche
- commi 133-136** Studi per individuare e monitorare i tratti della rete viaria regionale a rischio di dissesto idrogeologico
- commi 137 e 138** Contributo per gli interventi di manutenzione straordinaria degli alloggi dell'ATER della Provincia di Rieti
- commi 139 e 140** Contributo al Centro per la medicina di precisione (CMP)
- commi 141 e 142** Modifiche alla legge regionale 29 dicembre 2014, n. 15 (Sistema cultura Lazio: Disposizioni in materia di spettacolo dal vivo e di promozione culturale) e successive modifiche. Disposizione finanziaria
- commi 143 e 144** Modifica alla legge regionale 5 agosto 2020, n. 7 (Disposizioni relative al sistema integrato di educazione e istruzione per l'infanzia). Disposizione finanziaria

Art. 14 *Entrata in vigore*

Legge di Stabilità regionale 2025

Allegato A

Elenco delle leggi regionali di spesa vigenti



BILANCIO DI PREVISIONE
Elenco delle leggi regionali di spesa, suddivise per missioni, programmi e titoli
LEGGE DI BILANCIO

Legge regionale	Oggetto	Missione e Programma	Titolo spesa	2025	2026	2027
4/2013 Art:33 - 6/2024, Art: 4	INDENNITÀ E RIMBORSO SPESE DEI MEMBRI DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI - COME MODIFICATA DALLA L.R. N. 12/2016, ART. 35, COMMA 1, LETTERA P), NUMERO 4)	01.01	1	110.000,00	110.000,00	110.000,00
17/2016 Art:3 Comma:62	CONSULTA PER LA SALUTE MENTALE (MODIFICHE ALLA L.R. N. 6/2006)	01.01	1	100.000,00	100.000,00	100.000,00
7/2018 Art:50 Comma: 1	MODIFICA ALL'ARTICOLO 2 DELLA L.R. N. 4/2013, RELATIVO AL TRATTAMENTO PREVIDENZIALE DEI CONSIGLIERI REGIONALI E DEGLI ASSESSORI NON COMPONENTI DEL CONSIGLIO REGIONALE	01.01	1	1.384.500,00	1.384.500,00	1.384.500,00
9/2019	MISURE DI CONTENIMENTO DELLA SPESA RELATIVE ALLA RIDETERMINAZIONE DEGLI ASSEGNI VITALIZI	01.01	1	6.009.045,44	6.009.045,44	6.009.045,44
7/2023	GARANTE REGIONALE PER LA TUTELA DELLE PERSONE CON DISABILITÀ	01.01	1	50.000,00	50.000,00	50.000,00
11/2024	SPESE PER LA CONSULTA FEMMINILE REGIONALE PER LE PARI OPPORTUNITÀ	01.01	1	4.000,00	4.000,00	4.000,00
11/2004 Art:41	GESTIONE BENI MOBILI E IMMOBILI DESTINATI ALLE STRUTTURE AMMINISTRATIVE DEL CONSIGLIO REGIONALE ED AGLI ORGANISMI CONSILIARI	01.01	2	2.000.000,00	1.750.000,00	1.750.000,00
TOTALE M01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE P01 - ORGANI ISTITUZIONALI				9.657.545,44	9.407.545,44	9.407.545,44
6/1999 Art:24	SPESE DI FUNZIONAMENTO LAZIO INNOVA	01.03	1	30.500.000,00	30.500.000,00	30.500.000,00
3/2010 Art:9	PARTECIPAZIONI REGIONALI AD ASSOCIAZIONI ED AD ALTRI ENTI PRIVATI	01.03	1	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
12/2011 Art:1 Comma:76-79 - 7/2018, Art: 57; 18/2023, Art: 4	FONDO PER PREVENIRE IL DISSESTO FINANZIARIO DEI COMUNI - PARTE CORRENTE	01.03	1	2.000.000,00	0,00	0,00
12/2014 Art:5	LAZIOCREA S.P.A.	01.03	1	71.314.300,53	71.314.300,53	71.314.300,53
17/2015 Art:7 Comma:9	TRASFERIMENTO RISORSE PER PERSONALE RIALLOCATO SVOLGENTE FUNZIONI NON FONDAMENTALI DI POLIZIA PROVINCIALE	01.03	1	2.200.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00
17/2015 Art:7	TRASFERIMENTO RISORSE AGLI ENTI DI AREA VASTA E ALLA CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE - SPESE FUNZIONAMENTO DELEGA FUNZIONI IN MATERIA DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE	01.03	1	9.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00
28/2019 Art:7 Comma:105	ATTIVITÀ DI PROMOZIONE CULTURALE, SOCIALE E AMBIENTALE E DI VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO REGIONALE - LAZIOCREA	01.03	1	5.351.546,40	4.008.230,00	3.758.230,00
8/2019 Art:15 Comma:3	TRASFERIMENTO A LAZIOCREA DEL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO IN SERVIZIO PRESSO IL CONSORZIO PER LA CONSERVAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO SPELEOLOGICO DELLE GROTTI DI PASTENA E COLLEPARDO	01.03	1	360.000,00	360.000,00	360.000,00

Legge regionale	Oggetto	Missione e Programma	Titolo spesa	2025	2026	2027
1/2020 Art:22 Comma:123 - 14/2021, Art: 107	INTERVENTI COMPLEMENTARI ALLE ATTIVITÀ DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO PER IL RECUPERO DELL'EX CARCERE BORBONICO DELL'ISOLA DI SANTO STEFANO, RELATIVI AI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI DEL COMUNE DI VENTOTENE - PARTE CORRENTE	01.03	1	250.000,00	0,00	0,00
16/2022 Art:14	PARTICIPAZIONE DELLA REGIONE ALL'ASSOCIAZIONE FORMEZ PA - CENTRO SERVIZI, ASSISTENZA, STUDIE FORMAZIONE PER L'AMMODERNAMENTO DELLA PA	01.03	1	5.000,00	5.000,00	5.000,00
23/2023 Art:2	FONDO PER LA RIDUZIONE DELLA PRESSIONE FISCALE E IL SOSTEGNO AL REDDITO	01.03	1	148.700.000,00	123.700.000,00	0,00
19/2024 Art:10	SPESE PER L'ASSISTENZA TECNICA PER L'ATTUAZIONE DELLA RIFORMA 1.15 DEL PNRR CONGNERNENTE IL SISTEMA UNICO DI CONTABILITÀ ECONOMICO-PATRIMONIALE ACCRUAL	01.03	1	1.350.000,00	1.350.000,00	1.350.000,00
6/2024 Art:11	SPESE RELATIVE AL PROTOCOLLO D'INTESA CON LA CORTE DI APPELLO DI ROMA PER RAFFORZARE L'OPERATIVITÀ DEGLI UFFICI GIUDIZIARI UBICATI SUL TERRITORIO REGIONALE	01.03	1	330.000,00	330.000,00	0,00
9/2024 Art:9 Comma:3	ATTIVITA' A SUPPORTO DELLA GOVERNANCE OPERATIVA REGIONALE PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) E DEL PIANO NAZIONALE COMPLEMENTARE AL PNRR (PNC)	01.03	1	1.201.920,00	1.201.920,00	0,00
9/2024 Art:9	SPESE PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA DEGLI INTERVENTI DI CUI AL FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE 2021-2027, FACENTI PARTE DELL'ACCORDO PER LA COESIONE DEL 27 NOVEMBRE 2023	01.03	1	1.750.000,00	1.800.000,00	0,00
9/2024 Art:9	SPESE PER IL SERVIZIO DI COMUNICAZIONE E PUBBLICITÀ ISTITUZIONALE DEGLI INTERVENTI DI CUI AL FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE 2021-2027, FACENTI PARTE DELL'ACCORDO PER LA COESIONE DEL 27 NOVEMBRE 2023	01.03	1	250.000,00	200.000,00	0,00
9/2017 Art:12 - 8/2019, ART. 12, C. 1, L. b); 17/2024, ART. 11	INTERVENTI PER LA TUTELA E LO SVILUPPO SOCIO-ECONOMICO ED OCCUPAZIONALE DELLA VALLE DELL'ANIENE DI CUI ALLA L.R. N. 18/2007 (QUOTA COMUNI E QUOTA IMPRESE)	01.03	2	1.200.000,00	0,00	0,00
1/2020 Art:22 Comma:123 - 14/2021, Art: 107	INTERVENTI COMPLEMENTARI ALLE ATTIVITÀ DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO PER IL RECUPERO DELL'EX CARCERE BORBONICO DELL'ISOLA DI SANTO STEFANO, RELATIVI AI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI DEL COMUNE DI VENTOTENE - PARTE IN CONTO CAPITALE	01.03	2	250.000,00	250.000,00	0,00
TOTALE M01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE P03 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO				277.012.766,93	247.219.450,53	119.487.530,53
12/2023	SPESE PER LA CONVENZIONE CON L'AGENZIA DELLE ENTRATE PER LA GESTIONE DEL TRASFERIMENTO DEI CREDITI FISCALI	01.04	1	200.000,00	0,00	0,00
TOTALE M01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE P04 - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI				200.000,00	0,00	0,00
12/2016 Art:3 Comma:2	GESTIONE E CONSERVAZIONE DELLE FASCE FRANGIMENTO DI PROPRIETÀ REGIONALE IN AGRO PONTINO (MODIFICHE ALLA L.R. 2 MAGGIO 1995, N. 22)	01.06	1	600.000,00	600.000,00	600.000,00
17/2024 Art:24	DISPOSIZIONI RELATIVE AL COMPENDIO IMMOBILIARE "EX OSPEDALE SAN GIACOMO"	01.06	1	3.600.000,00	0,00	0,00

Legge regionale	Oggetto	Missione e Programma	Titolo spesa	2025	2026	2027
TOTALE M01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE P06 - UFFICIO TECNICO						
12/1990	DIRITTO DI VOTO CITTADINI EMIGRATI ALL'ESTERO	01.07	1	30.000,00	0,00	0,00
TOTALE M01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE P07 - ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE						
12/2023	SPESE RELATIVE ALLA PIATTAFORMA ELETTRONICA PER IL TRASFERIMENTO DEI CREDITI FISCALI - PARTE CORRENTE	01.08	1	20.000,00	20.000,00	20.000,00
9/2020	COMPARTICIPAZIONE DELLA REGIONE ALLE SPESE PER L'IMPLEMENTAZIONE DI FIBRA OTTICA DI PROPRIETA' DEI PICCOLI COMUNI - PARTE IN CONTO CAPITALE	01.08	2	75.000,00	0,00	0,00
TOTALE M01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE P08 - STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI						
9/2017 Art:11 Comma:4	SPESE RELATIVE ALL'ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA IN FAVORE DEL PERSONALE DIPENDENTE	01.10	1	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
9/2017 Art:11 Comma:5	INTERVENTI DI SUPPORTO ALLA GENITORIALITÀ IN FAVORE DEL PERSONALE DIPENDENTE NON DIRIGENTE DELLA GIUNTA E DEL CONSIGLIO REGIONALE	01.10	1	680.000,00	680.000,00	680.000,00
14/2021 Art: 100 Comma: 1-6	DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRATTAMENTO DI FINE SERVIZIO (TFS)	01.10	1	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00
20/2021 Art:9 Comma:3-4	SPESE PER IL POTENZIAMENTO DELL'UFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE POST SISMA 2016 (USR)	01.10	1	390.000,00	390.000,00	390.000,00
TOTALE M01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE P10 - RISORSE UMANE						
21/1999	FONDO SOLIDARIETÀ CITTADINI ILLUSTRI	01.11	1	55.000,00	55.000,00	0,00
13/2001 - 17/2024, Art: 6; 9/2024, Art: 12	FINANZIAMENTO PARROCCHIE ED EDIFICI DI CULTO PER INTERVENTI SOCIO EDUCATIVI (ORATORI) - PARTE CORRENTE	01.11	1	2.450.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
20/2007 - 1/2020, Art: 13	FONDO PER LA PARTECIPAZIONE ISTITUZIONALE DELLE GIOVANI GENERAZIONI ALLA VITA POLITICA E AMMINISTRATIVA LOCALE	01.11	1	200.000,00	200.000,00	0,00
10/2020	FONDO PER LE INIZIATIVE DELLA GIORNATA DELLA MEMORIA PER GLI APPARTENENTI ALLE FORZE DI POLIZIA CADUTI NELL'ADEMPIMENTO DEL DOVERE	01.11	1	30.000,00	0,00	0,00
14/2021 Art: 10 - 16/2022, Art: 10	SPESE RELATIVE AL MESE REGIONALE IN MEMORIA DELLE VITTIME DELLE MAROCCHINATE	01.11	1	50.000,00	0,00	0,00
23/2023 Art: 23 Comma: 32-33	SPESE RELATIVE AI COMPENSI PROFESSIONALI IN FAVORE DEGLI AVVOCATI IN SERVIZIO PRESSO L'AVVOCATURA REGIONALE IN CASO DI PRONUNCIATA COMPENSAZIONE DELLE SPESE DI LITE	01.11	1	800.000,00	800.000,00	800.000,00

Legge regionale	Oggetto	Missione e Programma	Titolo spesa	2025	2026	2027
17/2024 Art: 25 Comma:1-3	DISPOSIZIONI A SOSTEGNO DELLE INIZIATIVE DI PROMOZIONE CULTURALE E DELLO SPETTACOLO DAL VIVO - CARNEVALI STORICI	01.11	1	60.000,00	60.000,00	0,00
17/2024 Art: 25 Comma:4-5	DISPOSIZIONI A SOSTEGNO DELLE INIZIATIVE DI PROMOZIONE CULTURALE E DELLO SPETTACOLO DAL VIVO - FESTIVAL CIRCO DI LATINA	01.11	1	30.000,00	0,00	0,00
17/2024 Art:27	PARTICIPAZIONE DELLA REGIONE LAZIO A EXPO 2025 OSAKA	01.11	1	550.000,00	0,00	0,00
17/2024 Art:3	COMPOSIZIONE EXTRAGIUDIZIALE DELLE CONTROVERSIE CONCERNENTI IL RISARCIMENTO DEI DANNI IN FAVORE DEI CONGIUNTI DELLE VITTIME DEL CROLLO DELLE PALAZZINE A TER DELLA PROVINCIA DI RIETI	01.11	1	1.500.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
6/2024 Art:10 - 17/2024, Art. 10	SPESE PER LA REALIZZAZIONE DEL SEMINARIO DI VENTOTENE PER LA FORMAZIONE FEDERALISTA EUROPEA (L.R. N. 37/1983)	01.11	1	18.000,00	18.000,00	18.000,00
13/2001 - 17/2024, Art: 6; 9/2024, Art: 12	FINANZIAMENTO PARROCCHIE ED EDIFICI DI CULTO PER INTERVENTI SOCIO EDUCATIVI (ORATORI) - PARTE IN C/CAPITALE	01.11	2	2.490.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
TOTALE M01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE P11 - ALTRI SERVIZI GENERALI				8.233.000,00	7.133.000,00	6.818.000,00
7/2007	DIRITTI DEI DETENUTI DEL LAZIO (SPESE DI PARTE CORRENTE)	02.02	1	350.000,00	0,00	0,00
7/2007	DIRITTI DEI DETENUTI DEL LAZIO (SPESE IN C/CAPITALE)	02.02	2	200.000,00	0,00	0,00
TOTALE M02 - GIUSTIZIA P02 - CASA CIRCONDARIALE E ALTRI SERVIZI				550.000,00	0,00	0,00
1/2005	POLIZIA LOCALE - SPESE DI PARTE CORRENTE	03.01	1	235.000,00	235.000,00	235.000,00
1/2005	POLIZIA LOCALE - SPESE IN C/CAPITALE	03.01	2	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
TOTALE M03 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA P01 - POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA				1.235.000,00	1.235.000,00	1.235.000,00
15/2001 - 5/2005; 4/2006; 15/2007; 26/2007	OSSERVATORIO TECNICO-SCIENTIFICO PER LA SICUREZZA	03.02	1	300.000,00	300.000,00	300.000,00
15/2001 Art:2 Comma:1 Lettera:b) e c) - 5/2005	SICUREZZA NELL'AMBITO DEL TERRITORIO REGIONALE (INTERV. IN C/CAPITALE)	03.02	2	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
15/2001 Art:2 Comma:1 Lettera:b) e c) - 5/2005	SICUREZZA NELL'AMBITO DEL TERRITORIO REGIONALE - EX ABECOL (INTERV. IN C/ CAPITALE)	03.02	2	1.300.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
TOTALE M03 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA P02 - SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA				2.600.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00

Legge regionale	Oggetto	Missione e Programma	Titolo spesa	2025	2026	2027
19/2022 Art:9 Comma: 140-142	SPESE PER LE INIZIATIVE A SOSTEGNO DEL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DELL'ARIA NELLE AULE DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO	04.03	2	50.000,00	0,00	0,00
TOTALE M04 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO P03 - EDILIZIA SCOLASTICA				50.000,00	0,00	0,00
6/2018 Art:26 Comma:2	DEVOLUZIONE TASSA PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO A DISCO - MODIFICA ART. 27 L.R. N. 16/1996	04.04	1	70.000.000,00	70.000.000,00	70.000.000,00
6/2018 Art:27 Comma:1 Lettera:c)	DEVOLUZIONE DELLA TASSA DI ABILITAZIONE ALL'ESERCIZIO PROFESSIONALE A FAVORE DI DISCO (ART. 8; C. 1, D.LGS. N. 68/2011)	04.04	1	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
6/2018 - 6/2024, ART. 7, C. 3	SPESE PER GLI INTERVENTI, I SERVIZI E LE PRESTAZIONI A CURA DI DISCO LAZIO IN FAVORE DEGLI STUDENTI E DEI CITTADINI IN FORMAZIONE	04.04	1	2.560.000,00	0,00	0,00
6/2018	SPESE DI PERSONALE E DI FUNZIONAMENTO DELL'ENTE REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO E LA PROMOZIONE DELLA CONOSCENZA (DISCO)	04.04	1	24.800.000,00	23.800.000,00	23.800.000,00
6/2018 - 23/2023, art. 23, cc. 11-12	POTENZIAMENTO DELLE STRUTTURE PER IL DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI - ACQUISIZIONE COMPLESSO IMMOBILIARE 'MADONNA DELLE ROSE'	04.04	2	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
6/2018	POTENZIAMENTO DELLE STRUTTURE PER IL DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI	04.04	2	500.000,00	0,00	0,00
TOTALE M04 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO P04 - ISTRUZIONE UNIVERSITARIA				100.860.000,00	96.800.000,00	94.800.000,00
22/2023	FONDO PER LA PROMOZIONE DEGLI ISTITUTI TECNOLOGICI SUPERIORI (ITS ACADEMY) - PARTE CORRENTE	04.05	1	100.000,00	0,00	0,00
22/2023	PERCORSI FORMATIVI DEGLI ISTITUTI TECNOLOGICI SUPERIORI (ITS ACADEMY)	04.05	1	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00
22/2023	FONDO PER LA PROMOZIONE DEGLI ISTITUTI TECNOLOGICI SUPERIORI (ITS ACADEMY) - PARTE IN CONTO CAPITALE	04.05	2	200.000,00	0,00	0,00
TOTALE M04 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO P05 - ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE				2.700.000,00	2.400.000,00	0,00
29/1992 - 9/2010, Art: 2, Comma: 28	ASSICURAZIONE PERSONALE VIGILANZA E ALUNNI	04.06	1	625.000,00	625.000,00	625.000,00
4/2006 Art:169	PREMIO COLASANTI-LOPEZ	04.06	1	20.000,00	20.000,00	20.000,00
17/2015 Art:7 Comma:3 Lettera:a) e b)	TRASFERIMENTO RISORSE AGLI ENTI DI AREA VASTA E ALLA CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE - ASSISTENZA ALUNNI DISABILI	04.06	1	3.700.000,00	3.700.000,00	3.700.000,00
2/2016	INTERVENTI PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO DEL FENOMENO DEL BULLISMO	04.06	1	100.000,00	100.000,00	0,00
14/2021 Art:8	PREMIO REGIONALE "WILLY MONTEIRO DUARTE"	04.06	1	50.000,00	50.000,00	50.000,00
TOTALE M04 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO P06 - SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE				4.495.000,00	4.495.000,00	4.395.000,00

Legge regionale	Oggetto	Missione e Programma	Titolo spesa	2025	2026	2027
29/1992	DIRITTO ALLO STUDIO	04.07	1	13.003.000,00	13.003.000,00	13.000.000,00
TOTALE M04 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO P07 - DIRITTO ALLO STUDIO						
43/1992	IRVIT (PARTE CORRENTE)	05.01	1	200.000,00	200.000,00	200.000,00
36/2002	VALORIZZAZIONE ANTICO ABITATO DI CANALE MONTERANO - PARTE CORRENTE	05.01	1	15.000,00	15.000,00	0,00
8/2016 Art:10 Comma:1 Lettera:a)	FONDO PER LA VALORIZZAZIONE DI DIMORE, VILLE, COMPLESSI ARCHITETTONICI, PARCHI E GIARDINI DI VALORE STORICO E CULTURALE - PARTE CORRENTE	05.01	1	1.085.000,00	65.000,00	10.000,00
2/2017 Art:18 Comma:1 Lettera:a)	FONDO PER LA PROMOZIONE DELLA RCL - INTERVENTI DI PARTE CORRENTE (RETE DEI CAMMINI DEL LAZIO)	05.01	1	75.000,00	0,00	0,00
27/1990	RECUPERO EDIFICI DI CULTO	05.01	2	1.050.000,00	0,00	0,00
9/2005 Art:34 - 17/2024, ART. 9	SEDI COMUNALI	05.01	2	6.000.000,00	10.000.000,00	0,00
14/2008 Art:1 Comma:13- bis - 13/2018, Art: 5, Comma: 5; 24/2019, Art: 29, Comma: 2, Lettera: i)	CONTRIBUTI AI PICCOLI COMUNI PER INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE	05.01	2	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
8/2016 Art:10 Comma:1 Lettera:b)	FONDO PER LA VALORIZZAZIONE DI DIMORE, VILLE, COMPLESSI ARCHITETTONICI, PARCHI E GIARDINI DI VALORE STORICO E CULTURALE - INTERVENTI IN CONTO CAPITALE	05.01	2	300.000,00	900.000,00	300.000,00
2/2017 Art:18 Comma:1 Lettera:b)	FONDO PER LA PROMOZIONE DELLA RCL - INTERVENTI IN CONTO CAPITALE (RETE DEI CAMMINI DEL LAZIO)	05.01	2	1.843.605,78	0,00	0,00
23/2023 Art:7 Comma:3-4	SPESE PER IL PIANO DI INTERVENTI STRAORDINARI PER LA VALORIZZAZIONE DEI TEATRI, DELLE SALE CINEMATOGRAFICHE, DEI PALAZZI STORICI, DEI LUOGHI DI CULTO, DEGLI SPAZI ARCHEOLOGICI E RICREATIVI DEL LAZIO - PARTE IN CONTO CAPITALE	05.01	2	4.000.000,00	12.000.000,00	8.000.000,00
TOTALE M05 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI P01 - VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO				16.068.605,78	24.680.000,00	10.010.000,00
22/1988 - 9/2017, Art: 17, Comma: 64	OSSERVATORIO ASTRONOMICO CAMPO CATINO	05.02	1	40.000,00	40.000,00	40.000,00
4/2006 Art:66	ARCHIVIO STORICO CITTÀ DI FIUME	05.02	1	15.000,00	15.000,00	15.000,00
16/2008	PROMOZIONE DEL LIBRO E DELLA LETTURA	05.02	1	290.000,00	290.000,00	0,00
3/2010 Art:14	SPESE FUNZIONAMENTO FONDAZIONE MUSEO DELLA SHOAH	05.02	1	200.000,00	200.000,00	200.000,00

Legge regionale	Oggetto	Missione e Programma	Titolo spesa	2025	2026	2027
9/2010 Art:2 Comma:114	SPESE FUNZIONAMENTO FONDAZIONE ESPOSIZIONE NAZIONALE QUADRIENNALE D'ARTE DI ROMA (PARTE CORRENTE)	05.02	1	140.000,00	140.000,00	140.000,00
9/2010 Art:2 Comma:36	SPESE FUNZIONAMENTO FONDAZIONE MUSEO MAXXI	05.02	1	350.000,00	0,00	0,00
9/2010 Art:2 Comma:37	MUSEO STORICO DELLA LIBERAZIONE DI VIA TASSO	05.02	1	25.000,00	25.000,00	0,00
15/2014 Art:23	FONDO UNICO REGIONALE PER LO SPETTACOLO DAL VIVO - INTERVENTI DI PARTE CORRENTE	05.02	1	5.595.000,00	820.000,00	0,00
15/2014 Art:24	FONDO UNICO REGIONALE PER LA PROMOZIONE DELLE ATTIVITÀ CULTURALI	05.02	1	2.666.546,40	1.200.000,00	125.000,00
15/2014 Art:5 Comma:3-bis - 19/2022, ART: 60, Lettera: g), P. 2	SPESE PER LA REALIZZAZIONE DELLO SPETTACOLO DAL VIVO PRESSO IL POLO CULTURALE MULTIDISCIPLINARE SPAZIO ROSSELLINI	05.02	1	500.000,00	0,00	0,00
15/2014 Art:7 Comma:1 Lettera:d)	PARTICIPAZIONE DELLA REGIONE ALLA FONDAZIONE "MUSICA PER ROMA"	05.02	1	1.190.000,00	1.190.000,00	1.190.000,00
15/2014 Art:7 Comma:2	PARTICIPAZIONE DELLA REGIONE ALL'ASSOCIAZIONE TEATRALE DEI COMUNI DEL LAZIO	05.02	1	1.580.000,00	980.000,00	980.000,00
15/2014 Art:7 Comma:3	PARTICIPAZIONE DELLA REGIONE ALLA FONDAZIONE ROMAEUROPA ARTE E CULTURA	05.02	1	400.000,00	300.000,00	300.000,00
15/2014 Art:7	PARTICIPAZIONE DELLA REGIONE A FONDAZIONI E ASSOCIAZIONI DI RILEVANZA STATALE O REGIONALE (ACCADEMIA NAZ. SANTA CECILIA; TEATRO DELL'OPERA)	05.02	1	2.380.000,00	2.380.000,00	2.380.000,00
7/2014 Art:2 Comma:129-130	VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE DEI CASTELLI ROMANI ATTRAVERSO IL SOSTEGNO AL CONSORZIO PER IL SISTEMA BIBLIOTECARIO DEI CASTELLI ROMANI	05.02	1	480.000,00	300.000,00	0,00
17/2015 Art:7 Comma:20 - 24/2019, Art: 5, Comma: 3	FONDO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI E DEI COMPITI AMMINISTRATIVI CONCERNENTI I BENI, I SERVIZI E LE ATTIVITÀ CULTURALI	05.02	1	800.000,00	800.000,00	800.000,00
24/2019	FONDO PER GLI INTERVENTI IN MATERIA DI SERVIZI CULTURALI REGIONALI E DI VALORIZZAZIONE CULTURALE - PARTE CORRENTE	05.02	1	6.374.040,00	4.169.040,00	170.000,00
1/2020 Art:22 Comma:94-98 - 19/2022, Art: 9, Comma: 97	FONDAZIONE VULCI - FUNZIONAMENTO E ATTIVITÀ	05.02	1	300.000,00	300.000,00	300.000,00
22/2020	FONDO PER LA VALORIZZAZIONE, LA PROMOZIONE E LA DIFFUSIONE DELLA STREET ART	05.02	1	200.000,00	0,00	0,00
22/2020	SPESE PER LA CONOSCENZA E LA PROMOZIONE DELLA STREET ART ANCHE ATTRAVERSO TECNOLOGIA DIGITALE - PARTE CORRENTE	05.02	1	30.000,00	30.000,00	30.000,00

Legge regionale	Oggetto	Missione e Programma	Titolo spesa	2025	2026	2027
5/2020 Art:7 Comma: 1-4 - 17/2024, ART. 7	SPESE RELATIVE AL FUNZIONAMENTO E ALLE ATTIVITÀ DELLA FONDAZIONE FILM COMMISSION DI ROMA E DEL LAZIO	05.02	1	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
5/2020	FONDO PER GLI INTERVENTI IN MATERIA DI CINEMA E AUDIOVISIVO - PARTE CORRENTE	05.02	1	1.825.000,00	1.250.000,00	0,00
5/2020	SPESE RELATIVE AL FUNZIONAMENTO E ALLE ATTIVITÀ DELLA FONDAZIONE CINEMA PER ROMA	05.02	1	793.000,00	793.000,00	793.000,00
14/2021 Art:3 Comma:4 Lettera:c)	SPESE PER LE SCUOLE DI EDUCAZIONE MUSICALE	05.02	1	50.000,00	50.000,00	50.000,00
14/2021 Art:9	FUNZIONAMENTO ED ATTIVITÀ DELLA FONDAZIONE "VITTORIO OCCORSIO"	05.02	1	25.000,00	25.000,00	25.000,00
20/2021 Art: 13 Comma: 8-10	SPESE RELATIVE AL FUNZIONAMENTO E ALLE ATTIVITÀ DELLA FONDAZIONE TEATRO DI ROMA	05.02	1	3.350.000,00	1.990.000,00	1.990.000,00
7/2024	FONDO REGIONALE PER LA SALVAGUARDIA E LA VALORIZZAZIONE DEI DIALETTI DEL LAZIO - PARTE CORRENTE	05.02	1	95.000,00	95.000,00	0,00
24/2019	FONDO PER GLI INTERVENTI IN MATERIA DI SERVIZI CULTURALI REGIONALI E DI VALORIZZAZIONE CULTURALE - PARTE IN CONTO CAPITALE	05.02	2	4.264.000,00	5.836.311,11	100.000,00
22/2020	SPESE PER LA CONOSCENZA E LA PROMOZIONE DELLA STREET ART ANCHE ATTRAVERSO TECNOLOGIA DIGITALE - PARTE IN CONTO CAPITALE	05.02	2	5.000,00	5.000,00	0,00
5/2020	FONDO PER GLI INTERVENTI IN MATERIA DI CINEMA E AUDIOVISIVO - PARTE IN CONTO CAPITALE	05.02	2	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00
7/2024	FONDO REGIONALE PER LA SALVAGUARDIA E LA VALORIZZAZIONE DEI DIALETTI DEL LAZIO - PARTE IN CONTO CAPITALE	05.02	2	10.000,00	10.000,00	0,00
TOTALE M05 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI P02 - ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE				42.972.586,40	32.233.351,11	12.628.000,00
15/2002	TESTO UNICO IN MATERIA DI SPORT	06.01	1	6.000.000,00	3.100.000,00	0,00
19/2022 Art:9 Comma:38-41 - 11/2023, ART. 5: 17/2024, ART. 21	SPESE PER LA PROMOZIONE DI ALTRE INIZIATIVE E MANIFESTAZIONI SPORTIVE SUL TERRITORIO REGIONALE, ANCHE DI RILEVANZA INTERNAZIONALE	06.01	1	250.000,00	0,00	0,00
19/2022 Art:9 Comma:38-41 - 23/2023, Art: 21; 6/2024, Art: 9	SPESE PER LA PROMOZIONE E LA VALORIZZAZIONE DELLO SPORT VELICO	06.01	1	100.000,00	100.000,00	0,00
19/2022 Art:9 Comma:38-41	SPESE PER LA PROMOZIONE DEL RALLY DI ROMA CAPITALE	06.01	1	1.000.000,00	0,00	0,00

Legge regionale	Oggetto	Missione e Programma	Titolo spesa	2025	2026	2027
9/2010 Art:2 Comma:46-50 - 7/2014, Art: 2, Comma: 85	PROGRAMMA STRAORDINARIO PER L'IMPIANTISTICA SPORTIVA	06.01	2	5.500.000,00	3.800.000,00	0,00
14/2021 Art:7	FONDO PER LA REALIZZAZIONE DI TENSOSTRUTTURE POLIFUNZIONALI	06.01	2	500.000,00	0,00	0,00
TOTALE M06 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO P01 - SPORT E TEMPO LIBERO				13.350.000,00	7.000.000,00	0,00
29/2001 - 19/2022, Art: 9, Commi: 128-133	FONDO REGIONALE PER I GIOVANI	06.02	1	800.000,00	400.000,00	0,00
14/2021 Art:2	REALIZZAZIONE DI CORSI DI GUIDA SICURA PER I GIOVANI	06.02	1	400.000,00	0,00	0,00
TOTALE M06 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO P02 - GIOVANI				1.200.000,00	400.000,00	0,00
13/2007 - 8/2022	PARTECIPAZIONE A MANIFESTAZIONI FIERISTICHE	07.01	1	1.200.000,00	150.000,00	0,00
13/2007 - 8/2022	SISTEMA TURISTICO LAZIALE - SPESE VARIE	07.01	1	2.530.000,00	0,00	0,00
26/2007 Art:31	PROMOZIONE TURISTICA MANIFESTAZIONI TRADIZIONALI	07.01	1	2.130.000,00	700.000,00	0,00
21/2023 Art:18	FONDO PER IL SOSTEGNO DEL TURISMO EQUESTRE, DEI CENTRI IPPICI E DEGLI INTERVENTI ASSISTITI CON GLI EQUIDI - PARTE CORRENTE	07.01	1	190.000,00	0,00	0,00
23/2023 Art: 23 Comma: 8-10	FONDO REGIONALE PER LE ATTIVITA' FUNZIONALI AL GIUBILEO 2025 - PARTE CORRENTE	07.01	1	1.100.000,00	0,00	0,00
26/2007 Art: 41 Comma:4	FONDO PER LO SVILUPPO ECONOMICO LITORALE LAZIALE	07.01	2	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00
14/2021 Art:44	SOSTEGNO DEL SETTORE TURISTICO REGIONALE - PARTE IN C/CAPITALE	07.01	2	50.000,00	0,00	0,00
21/2023 Art:18	FONDO PER IL SOSTEGNO DEL TURISMO EQUESTRE, DEI CENTRI IPPICI E DEGLI INTERVENTI ASSISTITI CON GLI EQUIDI - PARTE IN CONTO CAPITALE	07.01	2	35.000,00	0,00	0,00
23/2023 Art: 23 Comma: 8-10	FONDO REGIONALE DI ATTIVITA' DI PROMOZIONE DEL GIUBILEO 2025 - PARTE IN CONTO CAPITALE	07.01	2	875.000,00	0,00	0,00
TOTALE M07 - TURISMO P01 - SVILUPPO E LA VALORIZZAZIONE DEL TURISMO				12.110.000,00	4.850.000,00	0,00
38/1999 Art:16	NORME PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO - ART. 16, COMITATO REGIONALE PER IL TERRITORIO	08.01	1	104.999,94	104.999,94	104.999,94
5/2002	COMITATO REGIONALE PER I LAVORI PUBBLICI	08.01	1	260.000,00	260.000,00	260.000,00
12/2004	RIMBORSO SOMME VERSATE IN ECCEDEXENZA PER PRATICHE DI CONDONO EDILIZIO (L. 326/2003)	08.01	1	110.000,00	110.000,00	110.000,00

Legge regionale	Oggetto	Missione e Programma	Titolo spesa	2025	2026	2027
23/2023 Art: 23 Comma:34	SPESE PER LE ATTIVITA' DI GESTIONE E MANUTENZIONE DELLA SPATIAL DATA INFRASTRUCTURE, DEL DATABASE TOPOGRAFICO E DEL SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE DELLA REGIONE LAZIO (ART. 17, L.R. N. 38/1999)	08.01	1	20.000,00	0,00	0,00
55/1976 - 38/1999	CONTRIBUTI PER FORMAZIONE STRUMENTI URBANISTICI COMUNALI E PIANI TERRITORIALI PROVINCIALI	08.01	2	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
51/1982	FINANZIAMENTO RECUPERO IMMOBILI DI PROPRIETÀ PUBBLICA DI INTERESSE STORICO-ARTISTICO-AMBIENTALE	08.01	2	27.500,00	27.500,00	0,00
38/1999 Art:17	NORME PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO - ART. 17, SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE DELLA REGIONE LAZIO (SPESE IN C/CAPITALE)	08.01	2	15.000,00	0,00	0,00
38/1999 Art: 59-61	NORME PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO - TUTELA E RECUPERO INSEDIAMENTI URBANI STORICI (SPESE IN C/CAPITALE)	08.01	2	4.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00
31/2008 Art: 63 - 17/2009, Art: 6	ONERI PER INTERVENTI IN MATERIA DI OPERE PUBBLICHE ED AMBIENTALI	08.01	2	500.000,00	0,00	0,00
TOTALE M08 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA P01 - URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO				7.037.499,94	8.502.499,94	6.474.999,94
40/1990 Art:7	ATTUAZIONE DI PROGRAMMI REGIONALI DI EDILIZIA AGEVOLATA CONVENZIONATA (LEGGE 457/1978)	08.02	1	25.000,00	0,00	0,00
12/1999 Art:7- quater - 19/2022, Art: 9, Comma: 76, Lettera: b), P. 3	SPESE PER IL COMITATO REGIONALE PER LA VIGILANZA SULLE COOPERATIVE EDILIZIE DI ABITAZIONE	08.02	1	50.000,00	50.000,00	50.000,00
4/2006 Art:55 Comma:7	ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA ATER LAZIO	08.02	2	2.050.000,00	1.550.000,00	1.000.000,00
TOTALE M08 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA P02 - EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE				2.125.000,00	1.600.000,00	1.050.000,00
60/1990	MANUTENZIONE ORDINARIA OPERE IDRAULICHE (SPESE DI PARTE CORRENTE)	09.01	1	500.000,00	500.000,00	0,00
6/2024 Art:8	CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL CONSORZIO DI BONIFICA "VALLE DEL LIRI" NELL'AMBITO DEL PROGETTO DI FUSIONE DEI CONSORZI DI BONIFICA	09.01	1	1.250.000,00	0,00	0,00
60/1990	MANUTENZIONE STRAORDINARIA OPERE IDRAULICHE (SPESE IN C/CAPITALE)	09.01	2	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
53/1998 Art: 34-35 - 19/2024, Art: 11	CONTRIBUTI AI CONSORZI DI BONIFICA PER OPERE DI DIFESA DEL SUOLO ED IRRIGAZIONE - PARTE C/CAPITALE	09.01	2	15.000.000,00	18.000.000,00	0,00
53/1998 - 26/2007, Art: 39, Comma: 1	DIFESA DEL SUOLO - DIFESA E TUTELA DELLA COSTA LAZIALE	09.01	2	4.597.680,31	3.000.000,00	0,00
53/1998	DIFESA DEL SUOLO E PREVENZIONE RISCHIO IDROGEOLOGICO	09.01	2	1.600.000,00	1.500.000,00	0,00

Legge regionale	Oggetto	Missione e Programma	Titolo spesa	2025	2026	2027
53/1998	VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE DEL SISTEMA FLUVIALE DEL TEVERE	09.01	2	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
27/2006 Art: 63 Comma:6	RISANAMENTO IDROGEOLOGICO	09.01	2	7.100.000,00	6.100.000,00	0,00
17/2016 Art:3 Comma:95-96	SVILUPPO E ATTUAZIONE DEI CONTRATTI DI FIUME - PARTE IN C/CAPITALE	09.01	2	495.286,25	484.631,77	0,00
13/2018 Art:4 Comma:70	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE, PULIZIA E BONIFICA DELLE AREE GOLENALI DEL TRATTO URBANO DEL FIUME TEVERE	09.01	2	50.000,00	0,00	0,00
19/2022 Art:1	FONDO PER IL PIANO REGIONALE STRAORDINARIO DI INCREMENTO E RISPARMIO DELLE RISERVE IDRICHE PER IL CONTRASTO ALL'EMERGENZA CLIMATICA IN AGRICOLTURA	09.01	2	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
6/2024 Art:8 - 19/2024, Art: 12	CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL CONSORZIO DI BONIFICA "LAZIO SUD OVEST" PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA	09.01	2	2.500.000,00	1.000.000,00	0,00
TOTALE M09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE P01 - DIFESA DEL SUOLO				36.592.966,56	34.084.631,77	1.000.000,00
45/1998 - 19/2024, Art: 8	ATTIVITÀ ARPA LAZIO MONITORAGGIO ACQUE (D.LGS. N. 156/2002) (SPESE DI PARTE CORRENTE)	09.02	1	350.000,00	350.000,00	350.000,00
45/1998 - 6/2021, Art: 6; 10/2022, Art: 9, Commi: 1-3; 19/2024, Art: 8	FUNZIONAMENTO ARPA LAZIO (PARTE CORRENTE)	09.02	1	6.650.000,00	6.650.000,00	6.650.000,00
13/2018 Art:4 Comma:59-60	CAMPAGNE PER LA TUTELA AMBIENTALE	09.02	1	12.500,00	12.500,00	0,00
45/1998 - 27/2007, Art: 11, Comma: 3	FORNITURA TECNOLOGICA E ATTREZZATURE ARPA LAZIO	09.02	2	1.000.000,00	0,00	0,00
TOTALE M09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE P02 - TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE				8.012.500,00	7.012.500,00	7.000.000,00
27/1998 Art:3, 37 e 38	RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI - SPESE DI PARTE CORRENTE	09.03	1	1.432.214,74	1.430.000,00	402.712,00
19/2019	FONDO PER PROMUOVERE LE PRATICHE DI COMPOSTAGGIO AEROBICO DI RIFIUTI ORGANICI - PARTE CORRENTE	09.03	1	175.000,00	0,00	0,00
14/2021 Art:86	COMUNE DI COLLEFERRO - REALIZZAZIONE ATTIVITÀ CONNESSE AGLI INTERVENTI DI BONIFICA E DI RIPRISTINO AMBIENTALE	09.03	1	3.000.000,00	0,00	0,00
27/1998 Art:17	BONIFICHE E RIPRISTINO AMBIENTALE DEI SITI CONTAMINATI (C/CAPITALE)	09.03	2	4.000.000,00	4.500.000,00	0,00
27/1998 Art:3, 37 e 38	RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI - SPESE IN CONTO CAPITALE	09.03	2	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
27/1998 Art:39	DISCARICHE DISMESSE (C/CAPITALE)	09.03	2	2.500.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00

Legge regionale	Oggetto	Missione e Programma	Titolo spesa	2025	2026	2027
27/1998 Art: 39-bis - 16/2020, Art: 9, Comma: 1, Lettera: b)	CONTRIBUTI PER LA RIMOZIONE E LO SMALTIMENTO DI RIFIUTI POTENZIALMENTE INQUINANTI ABBANDONATI IN SITI DISMESSI	09.03	2	600.000,00	0,00	0,00
19/2019	FONDO PER PROMUOVERE LE PRATICHE DI COMPOSTAGGIO AEROBICO DI RIFIUTI ORGANICI - PARTE IN CONTO CAPITALE	09.03	2	25.000,00	0,00	0,00
TOTALE M09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE P03 - RIFIUTI				12.732.214,74	10.930.000,00	4.402.712,00
27/2006 Art:63	TUTELA ACQUE E GESTIONE RISORSE IDRICHE	09.04	1	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00
13/2018 Art:4 Comma:27	INTERVENTI PER IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEI SERVIZI PER L'UTENZA E IL POTENZIAMENTO DELLA RETE DI DISTRIBUZIONE NEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO DELL'APS (ACQUA PUBBLICA SABINA) - PARTE CORRENTE	09.04	1	100.000,00	100.000,00	0,00
48/1990	RETI IDRICHE E FOGNARIE	09.04	2	1.750.000,00	1.250.000,00	0,00
TOTALE M09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE P04 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO				5.850.000,00	5.350.000,00	0,00
29/1997	AREE NATURALI PROTETTE (SPESE DI PARTE CORRENTE)	09.05	1	9.908.680,00	9.753.680,00	9.753.680,00
39/2002 Art:21	MANUTENZIONE E VALORIZZAZIONE DELLE FORESTE DI PROPRIETÀ REGIONALE	09.05	1	20.000,00	20.000,00	20.000,00
4/2015 Art:12 Comma:1 Lettera:a)	FONDO PER L'INDENNIZZO DEI DANNI CAUSATI DALLA FAUNA SELVATICA NELLE AREE NATURALI PROTETTE E ALTRE SPESE DI PARTE CORRENTE	09.05	1	635.000,00	350.000,00	350.000,00
12/2016 Art:10 Comma:5	SUBENTRO DEL PARCO NATURALE REGIONALE DEI MONTI AUSONI E DEL LAGO DI FONDI NELL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI GIÀ ESERCITATE DALL'AZIENDA SPECIALE "LAGO DI CANTERNO"	09.05	1	33.000,00	33.000,00	33.000,00
12/2016 Art:9 Comma:4	PARTICIPAZIONE AGLI ORGANISMI PUBBLICI CHE GESTISCONO LE AREE NATURALI PROTETTE - NON APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 2, COMMA 62, DELLA L.R. N. 7/2014	09.05	1	200.000,00	200.000,00	200.000,00
9/2017 Art:17 Comma:31	MODIFICHE ALL'ARTICOLO 30 DELLA L.R. N. 12/2016 E SUCCESSIVE MODIFICHE, IN RIFERIMENTO ALL'ISTITUZIONE DELLA "RISERVA NATURALE DELLA SUGHERETA DI POMEZIA"	09.05	1	130.000,00	100.000,00	100.000,00
28/2019 Art:7 Comma:110-111	DIRETTORI AREE NATURALI PROTETTE	09.05	1	200.000,00	200.000,00	200.000,00
29/1997	AREE NATURALI PROTETTE (SPESE IN CONTO CAPITALE)	09.05	2	3.835.000,00	1.400.000,00	0,00
4/2015 Art:12 Comma:1 Lettera:a)	FONDO PER L'INDENNIZZO DEI DANNI CAUSATI DALLA FAUNA SELVATICA NELLE AREE NATURALI PROTETTE E ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE	09.05	2	300.000,00	300.000,00	300.000,00
TOTALE M09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE P05 - AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE				15.261.680,00	12.356.680,00	10.956.680,00

Legge regionale	Oggetto	Missione e Programma	Titolo spesa	2025	2026	2027
53/1998 Art: 10 Comma:1 Lettera:a)	FUNZIONI DEI COMUNI SUL DEMANIO LACUALE (TRASFERITE AI SENSI DELL'ART. 17, C. 27, L.R. 9/2017)	09.06	1	600.000,00	500.000,00	350.000,00
53/1998 Art: 10 Comma:1 Lettera:a)	PROVENTI AI COMUNI ONERI CONCESSORI DEMANIO LACUALE	09.06	1	20.000,00	20.000,00	20.000,00
53/1998 Art:9 Comma:1 Lettera:d) - 20/2021, Art: 8, Comma: 9, Lettera: b)	TRASFERIMENTI ALLE PROVINCE PER LE FUNZIONI AMMINISTRATIVE DELEGATE IN MATERIA DI DEMANIO IDRICO, PERTINENZE IDRAULICHE, AREE FLUVIALI DELLE ASTE SECONDARIE	09.06	1	300.000,00	300.000,00	300.000,00
1/2020 Art:7 Comma:12	MODIFICHE DELLA LEGGE REGIONALE 11 DICEMBRE 1998, N. 53 (ARTT. 7-BIS, 8 E 10). TRASFERIMENTI AI COMUNI PER LE FUNZIONI ATTRIBUITE IN MATERIA DI DEMANIO MARITTIMO	09.06	1	100.000,00	100.000,00	100.000,00
1/2020 Art:7 Comma:12	MODIFICHE DELLA LEGGE REGIONALE 11 DICEMBRE 1998, N. 53 (ARTT. 7-BIS, 8 E 10). TRASFERIMENTI AI COMUNI PER LE FUNZIONI DELEGATE IN MATERIA DI INFRASTRUTTURE SU AREE PORTUALI LACUALI	09.06	1	100.000,00	100.000,00	0,00
11/2003	PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DEI BACINI LACUALI	09.06	2	150.000,00	100.000,00	0,00
20/2023 Art: 30 Comma:3	SPESE PER INTERVENTI DI TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE RELATIVI ALLE CONCESSIONI DI GRANDI DERIVAZIONI D'ACQUA A SCOPO IDROELETTRICO	09.06	2	1.675.000,00	1.675.000,00	1.675.000,00
TOTALE M09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE P06 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE				2.945.000,00	2.795.000,00	2.445.000,00
17/2016 Art:3 Comma: 126-136 - 25/2020, Art: 3, Comma: 11; 14/2021, Art: 102; 20/2021, Art: 13, Comma: 12	FONDO PER LA COPERTURA DEGLI ONERI DI PERSONALE E DI GESTIONE DELLE UNIONI DI COMUNI MONTANI (COMMA 135, LETT. A))	09.07	1	6.800.000,00	6.300.000,00	6.300.000,00
TOTALE M09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE P07 - SVILUPPO SOSTENIBILE TERRITORIO MONTANO PICCOLI COMUNI				6.800.000,00	6.300.000,00	6.300.000,00
2/2013 Art:5 Comma:10	QUOTA DELLE MAGGIORI ENTRATE IRESA DESTINATA AI COMUNI DELL'INTORNO AEROPORTUALE, COME INDENNIZZO ALLE POPOLAZIONI IVI RESIDENTI	09.08	1	1.100.000,00	1.200.000,00	1.300.000,00
23/2023 Art: 23 Comma:38	SPESE RELATIVE AL CATASTO DELLE EMISSIONI IN ATMOSFERA - PARTE CORRENTE	09.08	1	25.000,00	25.000,00	0,00
TOTALE M09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE P08 - QUALITA' DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO				1.125.000,00	1.225.000,00	1.300.000,00

Legge regionale	Oggetto	Missione e Programma	TITOLO spesa	2025	2026	2027
13/2023 Art:3	SPESA PER LA REALIZZAZIONE DI UN SERVIZIO FERROVIARIO DIRETTO A ELEVATE PRESTAZIONI	10.01	1	5.016.602,80	5.016.602,80	5.016.602,80
23/2023 Art:15	SPESA PER LA LOCAZIONE DELL'IMMOBILE DA DESTINARE AL PERSONALE DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - LAVORI STAZIONE FERROVIARIA PIAZZALE FLAMINIO	10.01	1	700.000,00	700.000,00	0,00
23/2023 Art: 23 Comma:4-5	SPESA PER IL POTENZIAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO FERROVIARIO DI INTERESSE LOCALE E REGIONALE	10.01	2	2.600.000,00	0,00	0,00
23/2023 Art: 23 Comma:40	SPESA PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI TRENI ACQUISTATI AI SENSI DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 69/2016	10.01	2	1.800.000,00	1.000.000,00	0,00
TOTALE M10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA' P01 - TRASPORTO FERROVIARIO				10.116.602,80	6.716.602,80	5.016.602,80
30/1998 Art: 30 Comma:2	FINANZIAMENTO TPL COMUNI	10.02	1	34.000.000,00	0,00	0,00
30/1998 Art: 30 Comma:2	FINANZIAMENTO TPL COMUNI (COMPETENZA ASTRAL)	10.02	1	34.730.000,00	69.069.822,63	77.397.725,66
30/1998 Art: 30 Comma:2	TPL CONCORSO FINANZIARIO COMUNE DI ROMA	10.02	1	240.000.000,00	241.500.000,00	241.500.000,00
30/1998 Art: 31 - 17/2014, Art: 2, Comma: 27	AGEVOLAZIONI TARIFFARIE REVISIONATE	10.02	1	18.760.000,00	18.760.000,00	18.760.000,00
TOTALE M10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA' P02 - TRASPORTO PUBBLICO LOCALE				327.490.000,00	329.329.822,63	337.657.725,66
21/1975	AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO-SETTENTRIONALE (PARTE CORRENTE)	10.03	1	375.000,00	250.000,00	0,00
72/1984	INTERVENTI REGIONALI PER IL SISTEMA PORTUALE LAZIALE (PARTE CORRENTE)	10.03	1	375.000,00	250.000,00	0,00
2/2010	SERVIZIO TRASPORTO MARITTIMO LAZIO/MAR	10.03	1	11.000.000,00	11.000.000,00	11.000.000,00
14/2021 Art:59	SVILUPPO DELLE INFRASTRUTTURE PORTUALI DEL LAZIO	10.03	1	700.000,00	700.000,00	700.000,00
72/1984	INTERVENTI REGIONALI PER IL SISTEMA PORTUALE LAZIALE (PARTE C/CAPITALE)	10.03	2	1.550.000,00	2.150.000,00	0,00
TOTALE M10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA' P03 - TRASPORTO PER VIE D'ACQUA				14.000.000,00	14.350.000,00	11.700.000,00
12/2002 - 28/2019, Art: 1, Commi: 31-35	SPESA DI FUNZIONAMENTO ASTRAL	10.05	1	26.000.000,00	26.000.000,00	26.000.000,00
12/2002	INTERVENTI ASTRAL - MANUTENZIONE ORDINARIA	10.05	1	28.165.000,00	28.000.000,00	28.000.000,00

Legge regionale	Oggetto	Missione e Programma	Titolo spesa	2025	2026	2027
11/2017 Art: 15 Comma:1 Lettera:a)	FONDO PER FAVORIRE LA MOBILITÀ NUOVA E LA MOBILITÀ CICLISTICA - INTERVENTI DI PARTE CORRENTE	10.05	1	240.000,00	0,00	0,00
22/1987	GRANDE VIABILITÀ	10.05	2	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00
12/2002	INTERVENTI ASTRAL - MANUTENZIONE STRAORDINARIA	10.05	2	10.350.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00
4/2006 Art:55 Comma:4	PROGRAMMA INVESTIMENTI NEL SETTORE DELLA MOBILITÀ	10.05	2	500.000,00	0,00	0,00
4/2006 Art:72	REALIZZAZIONE DI PARCHEGGI	10.05	2	700.000,00	3.000.000,00	5.000.000,00
TOTALE M10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA' P05 - VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI				68.455.000,00	67.500.000,00	67.000.000,00
27/1988	C.N.S.A. CORPO NAZIONALE SOCCORSO ALPINO	11.01	1	50.000,00	50.000,00	50.000,00
39/2002 Art: 67 - 2/2014	CONTRASTO INCENDI BOSCHIVI	11.01	1	2.950.000,00	2.950.000,00	2.950.000,00
39/2002 - 2/2014	PREVENZIONE INCENDI BOSCHIVI E RICOSTRUZIONE	11.01	1	8.282.179,54	7.000.000,00	7.000.000,00
2/2014 Art:26-ter - 25/2020, Art. 2, Commit: 1-2	SERVIZIO NUE 112 - NUMERO UNICO DI EMERGENZA EUROPEO SECONDO IL MODELLO DELLA CENTRALE UNICA DI RISPOSTA - SPESE DI FUNZIONAMENTO	11.01	1	5.605.000,00	5.605.000,00	5.605.000,00
2/2014 - 8/2020	SISTEMA INTEGRATO REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE - INTERVENTI DI PARTE CORRENTE	11.01	1	4.894.858,37	4.694.858,37	4.694.858,37
9/2024 Art:11	CONTRIBUTI ALLE IMPRESE E ALLE ATTIVITÀ COMMERCIALI A SEGUITO DEGLI EVENTI ATMOSFERICI DELL'OTTOBRE 2015 CHE HANNO COLPITO I TERRITORI DI CUI ALLA DICHIARAZIONE DELLO STATO DI CALAMITÀ NATURALE EX DPRL N. T000232/2015	11.01	1	500.000,00	0,00	0,00
2/2014 Art:26-ter - 25/2020, Art. 2, Commit: 1-2	SERVIZIO NUE 112 - NUMERO UNICO DI EMERGENZA EUROPEO SECONDO IL MODELLO DELLA CENTRALE UNICA DI RISPOSTA - SPESE IN CONTO CAPITALE	11.01	2	200.000,00	23.180,00	0,00
2/2014 - 8/2020	SISTEMA INTEGRATO REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE - INTERVENTI IN C/CAPITALE	11.01	2	824.819,34	824.819,34	413.051,30
TOTALE M11 - SOCCORSO CIVILE P01 - SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE				23.306.857,25	21.147.857,71	20.712.909,67
55/1984 - 2/2014; 8/2020	INTERVENTI REGIONALI PER CALAMITÀ - PRONTO INTERVENTO	11.02	2	750.000,00	500.000,00	0,00
TOTALE M11 - SOCCORSO CIVILE P02 - INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITA' NATURALI				750.000,00	500.000,00	0,00
7/2020	FONDO PER GLI INTERVENTI DEL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E DI ISTRUZIONE PER L'INFANZIA - PARTE CORRENTE	12.01	1	19.500.000,00	19.500.000,00	19.500.000,00

Legge regionale	Oggetto	Missione e Programma	Titolo spesa	2025	2026	2027
7/2020	FONDO PER GLI INTERVENTI DEL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E DI ISTRUZIONE PER L'INFANZIA - PARTE IN CONTO CAPITALE	12.01	2	1.000.000,00	1.500.000,00	0,00
TOTALE M12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA P01 - INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO				20.500.000,00	21.000.000,00	19.500.000,00
74/1989 Art:3-bis Comma:5-bis - 8/2019, Art: 16, Comma: 3, Lettera: b)	FONDO PER L'ACCESSIBILITÀ E L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE - INTERVENTI DI PARTE CORRENTE	12.02	1	200.000,00	0,00	0,00
13/2014	CONTRIBUTI PER L'ADATTAMENTO DI VEICOLI DESTINATI AL TRASPORTO DELLE PERSONE CON DISABILITÀ	12.02	1	80.000,00	0,00	0,00
7/2014 Art:2 Comma:88 - 1/2020, Art: 14, Comma: 10	COMPARTECIPAZIONE REGIONALE ALLA QUOTA SOCIALE DEI PICCOLI COMUNI PER LE RSA	12.02	1	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00
7/2014 Art:2 Comma:89	COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA SOCIALE PER LE R.S.A. (COME MODIFICATA DALLA L.R. N. 12/2016, ART. 6, COMMA 3)	12.02	1	32.000.000,00	32.000.000,00	32.000.000,00
17/2015 Art:5 Comma:3 - 25/2020, Art. 3, C. 43-44	ISTITUZIONE DEL SERVIZIO PERMANENTE DI INTERESSE REGIONALE INERENTE ALLA REINTEGRAZIONE FAMILIARE E SOCIALE DEL PAZIENTE POST-COMATOSO	12.02	1	400.000,00	400.000,00	400.000,00
11/2016	SISTEMA INTEGRATO DEGLI INTERVENTI E DEI SERVIZI SOCIALI - INTERVENTI PER LA DISABILITÀ	12.02	1	17.500.000,00	16.900.000,00	15.500.000,00
13/2018 Art:4 Comma:12	INTERVENTI SOCIOASSISTENZIALI PER SOGGETTI AFFETTI DA SLA	12.02	1	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
13/2018 Art:4 Comma:47-52	FONDO PER I MALATI ONCOLOGICI	12.02	1	400.000,00	0,00	0,00
7/2018 Art:74 - 28/2019, Art: 7, Comma: 113-septies	INTERVENTI A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE DEI MINORI FINO AL DODICESIMO ANNO DI ETÀ NELLO SPETTRO AUTISTICO	12.02	1	3.000.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
28/2019 Art:7 Comma:77-81 - 14/2021, Art: 19	CONTRIBUTI PER ALLEVIARE IL DISAGIO PSICOLOGICO DERIVANTE DALLA PERDITA DEI CAPELLI IN CONSEGUENZA DELLA TERAPIA ONCOLOGICA	12.02	1	100.000,00	100.000,00	100.000,00
10/2022	FONDO PER LA PROMOZIONE DELLE POLITICHE A FAVORE DEI DIRITTI DELLE PERSONE CON DISABILITÀ	12.02	1	750.000,00	0,00	0,00
16/2022 Art:12	CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'ASP S. ALESSIO - MARGHERITA DI SAVOIA PER LA CONTINUITÀ DEI SERVIZI DI ASSISTENZA EDUCATIVA IN FAVORE DI PERSONE CON DISABILITÀ VISIVA E PLURIDISABILITÀ	12.02	1	1.200.000,00	0,00	0,00
23/2023 Art:16	FONDO PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO REGIONALE PER L'AUTISMO	12.02	1	4.000.000,00	0,00	0,00

Legge regionale	Oggetto	Missione e Programma	Titolo spesa	2025	2026	2027
5/2024	FONDO REGIONALE PER IL SOSTEGNO DEL CAREGIVER FAMILIARE	12.02	1	2.525.000,00	7.550.000,00	0,00
74/1989 - 8/2019, Art. 16, Comma: 3, Lettera: b)	FONDO PER L'ACCESSIBILITÀ E L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE - INTERVENTI IN CONTO CAPITALE	12.02	2	1.280.000,00	0,00	0,00
28/2019 Art:7 Comma:69-71	CONTRIBUTI AI COMUNI PER L'ACQUISTO DI GIOCHI INCLUSIVI DA INSTALLARSI ALL'INTERNO DELLE AREE GIOCO COMUNALI	12.02	2	200.000,00	0,00	0,00
28/2019 Art:7 Comma:95	ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE EDIFICI PRIVATI	12.02	2	250.000,00	0,00	0,00
TOTALE M12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA P02 - INTERVENTI PER LA DISABILITA'				66.585.000,00	62.150.000,00	53.200.000,00
16/2021 Art:5-bis - 23/2023, ART. 18	FONDO DI SOLIDARIETA' PER GLI ANZIANI VITTIME DI TRUFFE E FURTI	12.03	1	100.000,00	0,00	0,00
16/2021	FONDO PER LA PROMOZIONE E LA VALORIZZAZIONE DELL'INVECCHIAMENTO ATTIVO	12.03	1	100.000,00	0,00	0,00
TOTALE M12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA P03 - INTERVENTI PER GLI ANZIANI				200.000,00	0,00	0,00
23/2003 Art: 12 Comma:2-bis - 23/2023, ART. 23, C. 41	SPESE PER GLI INTERVENTI IN FAVORE DEI LAZIALI EMIGRATI ALL'ESTERO E DEI LORO FAMILIARI	12.04	1	30.000,00	0,00	0,00
10/2008	PROMOZIONE E TUTELA DIRITTI CIVILI E SOCIALI E PIENA UGUAGLIANZA DEI CITTADINI STRANIERI IMMIGRATI (COMPESO INTERVENTI ARTICOLO 18)	12.04	1	500.000,00	1.000.000,00	0,00
4/2014	FONDO PER IL CONTRASTO ALLA VIOLENZA DI GENERE E PER LA PROMOZIONE DELLE PARI OPPORTUNITÀ (COMPRESA QUOTA PARTE PER PATROCINIO LEGALE AI SENSI DELL'ART. 7-BIS)	12.04	1	3.114.007,68	2.240.603,40	710.603,39
4/2014	SPESE PER LA PROMOZIONE DELLE PARI OPPORTUNITA' DELL'EMPOWERMENT DELLE DONNE E DELLA CULTURA DELLE PARITA' CONTRO OGNI DISCRIMINAZIONE BASATA SUL GENERE E ORIENTAMENTO SESSUALE	12.04	1	243.000,00	243.000,00	243.000,00
11/2016	SISTEMA INTEGRATO DEGLI INTERVENTI E DEI SERVIZI SOCIALI - INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE	12.04	1	300.000,00	600.000,00	0,00
3/2022	FONDO PER LE INIZIATIVE IN FAVORE DELLE DONNE DIRETTE AL CONTRASTO DEI PREGIUDIZI E DEGLI STEREOTIPI DI GENERE; PER PROMUOVERE L'APPRENDIMENTO, LA FORMAZIONE E L'OCCUPAZIONE NEL CAMPO DELLE DISCIPLINE SCIENTIFICHE, TECNOLOGICHE, INGEGNERISTICHE E MATEMATICHE (STEM).	12.04	1	100.000,00	150.000,00	150.000,00
28/2019 Art:7 Comma:60-61	SPESE IN CONTO CAPITALE PER IL RECUPERO, LA TRASFORMAZIONE O L'ACQUISIZIONE DI IMMOBILI DA DESTINARE ALLE STRUTTURE ANTIVIOLENZA	12.04	2	950.000,00	0,00	0,00
TOTALE M12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA P04 - INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE				5.237.007,68	4.233.603,40	1.103.603,39

Legge regionale	Oggetto	Missione e Programma	Titolo spesa	2025	2026	2027
11/2016	SISTEMA INTEGRATO DEGLI INTERVENTI E DEI SERVIZI SOCIALI - INTERVENTI PER MINORI E FAMIGLIE	12.05	1	5.007.294,22	6.453.647,11	1.950.000,00
9/2021	FONDO IN FAVORE DEI GENITORI SEPARATI IN CONDIZIONE DI DISAGIO ECONOMICO E ABITATIVO - REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI SOSTEGNO ABITATIVO	12.05	1	500.000,00	0,00	0,00
9/2021	FONDO IN FAVORE DEI GENITORI SEPARATI IN CONDIZIONE DI DISAGIO ECONOMICO E ABITATIVO - REALIZZAZIONE DELLE MISURE DI SOSTEGNO ECONOMICO	12.05	1	500.000,00	0,00	0,00
3/2024	SPESE RELATIVE ALL'APPLICAZIONE DEL FATTORE FAMIGLIA - PARTE CORRENTE	12.05	1	50.000,00	75.000,00	0,00
3/2024	SPESE RELATIVE ALL'APPLICAZIONE DEL FATTORE FAMIGLIA - PARTE IN CONTO CAPITALE	12.05	2	50.000,00	0,00	0,00
TOTALE M12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA P05 - INTERVENTI PER LE FAMIGLIE				6.107.294,22	6.528.647,11	1.950.000,00
12/1999 Art:14	FONDO REGIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE	12.06	1	500.000,00	500.000,00	0,00
TOTALE M12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA P06 - INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA				500.000,00	500.000,00	0,00
11/2016	SISTEMA INTEGRATO DEGLI INTERVENTI E DEI SERVIZI SOCIALI - PIANI DI ZONA E INTERVENTI VARI	12.07	1	34.060.000,00	34.156.500,00	34.000.000,00
2/2019	SERVIZI EDUCATIVI DOMICILIARI E TERRITORIALI IN FAVORE DI PERSONE DISABILI VISIVE	12.07	1	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00
28/2019 Art:7 Comma:88	SPESE PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ DI PREVENZIONE, CONSULENZA E ASSISTENZA ALLE PERSONE AFFETTE DA HIV - CHECK POINT	12.07	1	100.000,00	0,00	0,00
TOTALE M12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA P07 - PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIO SANITARI E SOCIALI				35.960.000,00	35.956.500,00	35.800.000,00
34/1997 Art:5-BIS - 17/2024, ART. 17	INTERVENTI PER LA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ NEI PARCHI CANILI - PARTE CORRENTE	12.08	1	75.000,00	75.000,00	0,00
11/2016	SISTEMA INTEGRATO DEGLI INTERVENTI E DEI SERVIZI SOCIALI - COOPERAZIONE ED ASSOCIAZIONISMO	12.08	1	400.000,00	900.000,00	0,00
18/2024	FONDO REGIONALE PER IL SOSTEGNO ALLE COOPERATIVE SOCIALI	12.08	1	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
34/1997 Art:5-BIS - 17/2024, ART. 17	INTERVENTI PER LA REALIZZAZIONE DEI PARCHI CANILI - PARTE IN CONTO CAPITALE	12.08	2	75.000,00	75.000,00	0,00
TOTALE M12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA P08 - COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO				3.550.000,00	4.050.000,00	0,00
13/2024 Art:5	COPERTURA FONDI DOTAZIONE NEGATIVI AZIENDE SANITARIE	13.04	1	0,00	91.091.000,00	0,00
TOTALE M13 - TUTELA DELLA SALUTE P04 - SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - RIPIANO DI DISAVANZI SANITARI RELATIVI AD ESERCIZI PREGRESSI				0,00	91.091.000,00	0,00

Legge regionale	Oggetto	Missione e Programma	Titolo spesa	2025	2026	2027
27/2006 Art: 19 Comma: 10	PROGRAMMA STRAORDINARIO DI AMMODERNAMENTO TECNOLOGICO PER AZIENDE SANITARIE E ISTITUTI DI RICOVERO E CURA	13.05	2	12.719.614,31	7.410.648,81	0,00
TOTALE M13 - TUTELA DELLA SALUTE P05 - SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - INVESTIMENTI SANITARI				12.719.614,31	7.410.648,81	0,00
6/2014	INIZIATIVE PER LA PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI A TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA DOMESTICA	13.07	1	150.000,00	150.000,00	0,00
23/2023 Art: 17	SPESE PER L'ISCRIZIONE DELLE PERSONE SENZA FISSA DIMORA NELLE LISTE DEGLI ASSISTITI DELLE ASL	13.07	1	25.000,00	0,00	0,00
23/2023 Art: 23 Comma: 36-37	SPESE PER I CONTRATTI AGGIUNTIVI DI FORMAZIONE SPECIALISTICA IN MEDICINA INTERNA	13.07	1	1.000.000,00	1.500.000,00	0,00
9/2024 Art: 5	CONTRIBUTO UNA TANTUM ALLE STRUTTURE PRIVATE ACCREDITATE A RISTORO DEI COSTI FISSI SOSTENUTI A SEGUITO DI EVENTUALI SOSPENSIONI DI ATTIVITA' ORDINARIE DISPOSTE NELL'ANNO 2021 IN FUNZIONE DELL'ANDAMENTO DELL'EMERGENZA DA COVID-19	13.07	1	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00
TOTALE M13 - TUTELA DELLA SALUTE P07 - ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA				9.175.000,00	9.650.000,00	8.000.000,00
20/2003 - 20/2021, Art: 8, Comma: 11, Lettera: e)	FONDO PER LA PROMOZIONE ED IL SOSTEGNO DELLA COOPERAZIONE	14.01	1	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
13/2013 Art: 7	FONDO DELLA CREATIVITÀ PER IL SOSTEGNO E LO SVILUPPO DI IMPRESE NEL SETTORE DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E CREATIVE	14.01	1	300.000,00	150.000,00	0,00
7/2014 Art: 2 Comma: 126	INTERVENTI PER LA VALORIZZAZIONE E LA PROMOZIONE ECONOMICA DEL LITORALE LAZIALE	14.01	1	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
7/2018 Art: 31	RILANCIO E RIQUALIFICAZIONE DEL SETTORE ESTRATTIVO (L.R. N. 17/2004)	14.01	1	150.000,00	100.000,00	100.000,00
21/2020	FONDO PER IL SOSTEGNO AL SISTEMA FIERISTICO REGIONALE - PARTE CORRENTE	14.01	1	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
18/2021	FONDO PER IL SOSTEGNO DEL SISTEMA MODA LAZIO - PARTE CORRENTE	14.01	1	100.000,00	100.000,00	0,00
20/2021 Art: 13 Comma: 18-25	SPESE RELATIVE AL FUNZIONAMENTO ED ALLE ATTIVITÀ DELLA FONDAZIONE ALTA ROMA	14.01	1	500.000,00	500.000,00	500.000,00
20/2021 Art: 8 Comma: 1-4 - 23/2023, Art: 23, Comma: 3	FONDO PER LE ATTIVITÀ DEL CONSORZIO UNICO CONCERNENTI LO SVILUPPO INDUSTRIALE, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO, LA PROMOZIONE DEGLI INVESTIMENTI E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE.	14.01	1	2.000.000,00	0,00	0,00
18/2022 - 17/2024, ART. 19	FONDO PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LA VALORIZZAZIONE TERRITORIALE DELL'ETRURIA MERIDIONALE - PARTE CORRENTE	14.01	1	1.000.000,00	0,00	0,00
2/2022	FONDO PER LO SVILUPPO DELLA BLUE ECONOMY - PARTE CORRENTE.	14.01	1	400.000,00	200.000,00	0,00

Legge regionale	Oggetto	Missione e Programma	Titolo spesa	2025	2026	2027
60/1978	INSEDIAMENTI PRODUTTIVI	14.01	2	3.900.000,00	1.500.000,00	0,00
18/2021	FONDO PER IL SOSTEGNO DEL SISTEMA MODA LAZIO - PARTE IN CONTO CAPITALE	14.01	2	150.000,00	150.000,00	0,00
18/2022 - 17/2024, Art. 19	FONDO PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LA VALORIZZAZIONE TERRITORIALE DELL'ETRURIA MERIDIONALE - PARTE IN CONTO CAPITALE	14.01	2	2.600.000,00	0,00	0,00
2/2022	FONDO PER LO SVILUPPO DELLA BLUE ECONOMY - PARTE IN CONTO CAPITALE	14.01	2	600.000,00	400.000,00	0,00
TOTALE M14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA' P01 - INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO				16.700.000,00	8.100.000,00	600.000,00
6/2016	FONDO PER LA TUTELA DEI CONSUMATORI E DEGLI UTENTI DI BENI E SERVIZI	14.02	1	50.000,00	50.000,00	0,00
22/2019 - 20/2021, Art: 8, Comma: 6	SPESE PER IL SOSTEGNO ALLE RETI DI IMPRESE TRA ATTIVITÀ ECONOMICHE ED ALLE FORME AGGREGATIVE TRA IMPRESE COMMERCIALI (PARTE CORRENTE)	14.02	1	3.500.000,00	3.500.000,00	2.000.000,00
22/2019	FONDO PER LA TUTELA, LO SVILUPPO E LA VALORIZZAZIONE DEL COMMERCIO DEL LAZIO - PARTE CORRENTE	14.02	1	500.000,00	500.000,00	0,00
14/2021 Art:51	CONTRIBUTI IN FAVORE DEL CENTRO AGROALIMENTARE DI ROMA E DEL MERCATO ORTOFRUTTICOLO DI FONDI - PARTE CORRENTE	14.02	1	300.000,00	0,00	0,00
1/2022	FONDO A SOSTEGNO DELLE BOTTEGHE E DELLE ATTIVITÀ STORICHE - PARTE CORRENTE	14.02	1	1.500.000,00	1.200.000,00	0,00
22/2019	SPESE PER LA RIQUALIFICAZIONE E LA VALORIZZAZIONE DEI MERCATI - PARTE IN CONTO CAPITALE	14.02	2	800.000,00	800.000,00	0,00
12/2022 Art:3 - 23/2023, Art: 5; 6/2024, Art: 3	PARTICIPAZIONE AZIONARIA DELLA REGIONE AL CAR S.C.P.A.	14.02	3	1.950.000,00	0,00	0,00
TOTALE M14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA' P02 - COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI				8.600.000,00	6.050.000,00	2.000.000,00
3/2015 Art:26	FONDO PER LA TUTELA, LO SVILUPPO E LA VALORIZZAZIONE DELL'ARTIGIANATO LAZIALE	14.03	1	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
3/2015	CONVENZIONI REGIONE E CAMERE DI COMMERCIO SERVIZIO DI TENUTA E GESTIONE DEGLI ALBI DELLE IMPRESE ARTIGIANE (NELLE MORE DELL'ART.15 DELLA L.R. N. 3/2015)	14.03	1	1.200.000,00	0,00	0,00
10/2021	FONDO PER LA PROMOZIONE E LO SVILUPPO DEGLI OPEN INNOVATION CENTER - PARTE CORRENTE	14.03	1	100.000,00	0,00	0,00
12/2022 Art:4	SPESE RELATIVE AL FUNZIONAMENTO ED ALLE ATTIVITÀ DELLA FONDAZIONE ROMEO TECHNOPOLE	14.03	1	50.000,00	50.000,00	0,00
13/2008 - 9/2010	PROMOZIONE DELLA RICERCA E LO SVILUPPO DELL'INNOVAZIONE E DEL TRASFERIMENTO TECNOLOGICO (PARTE IN C/CAPITALE)	14.03	2	50.000,00	0,00	0,00
13/2008	PROMOZIONE DELLA RICERCA E LO SVILUPPO DELL'INNOVAZIONE E DEL TRASFERIMENTO TECNOLOGICO - APQ6 DISTRETTI TECNOLOGICI	14.03	2	500.000,00	500.000,00	0,00
TOTALE M14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA' P03 - RICERCA E INNOVAZIONE				3.400.000,00	2.050.000,00	0,00

Legge regionale	Oggetto	Missione e Programma	Titolo spesa	2025	2026	2027
17/2015 Art:9 Comma:5 - 14/2021, Art: 62	SALVAGUARDIA TUTELA OCCUPAZIONALE PERSONALE CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO DELLE SOCIETÀ TOTALMENTE CONTROLLATE DALLE PROVINCE E DALLA CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE CHE NON PUÒ ESSERE RICOLLOCATO AI SENSI DELL'ART. 1, C. 614, DELLA LEGGE 190/2014	15.02	1	663.000,00	634.000,00	0,00
5/2015 Art:12	SISTEMA EDUCATIVO REGIONALE DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE	15.02	1	26.700.000,00	26.700.000,00	26.700.000,00
3/2020	FONDO PER LA PREVENZIONE ED IL CONTRASTO AL REVENGE PORN E ALLA DIFFUSIONE DI IMMAGINI O VIDEO SESSUALMENTE ESPlicitI SENZA CONSENSO (COMPRESA QUOTA A SOSTEGNO SOGGETTI DEL TERZO SETTORE CHE SVOLGONO ATTIVITÀ DI PREVENZIONE, ASSISTENZA E TUTELA LEGALE)	15.02	1	100.000,00	0,00	0,00
23/2023 Art:20	CONTRIBUTO ALLA PROVINCIA DI RIETI PER LE ATTIVITÀ CONVITTUALI E SEMICONVITTUALI DEL CENTRO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE DI AMATRICE	15.02	1	800.000,00	800.000,00	800.000,00
TOTALE M15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE P02 - FORMAZIONE PROFESSIONALE				28.263.000,00	28.134.000,00	27.500.000,00
12/1997 Art:29	SALARI DEL PERSONALE EX L. N. 285/77, IN FORZA ALLE UNIVERSITÀ AGRARIE DI TOLFA E DI ALLUMIERE	15.03	1	80.000,00	0,00	0,00
7/2018 Art:26 Comma:3-4 - 18/2019, Art: 15; 1/2020, Art. 22, Comma: 48; 25/2020, Art: 3, Commi: 22-23; 20/2021, Art: 4, Comma: 2; 197/2022, Art: 9, Commi: 153-154; 23/2023, Art: 23, Comma: 23	PERCORSI DI POLITICA ATTIVA PER L'OCCUPAZIONE E L'OCCUPABILITÀ PRESSO GLI UFFICI GIUDIZIARI	15.03	1	106.000,00	106.000,00	0,00
7/2018 Art:67 Comma: 1-bis	ACQUISIZIONE DEL RAMO D'AZIENDA DELLA SOCIETÀ CAPITALE LAVORO S.P.A.	15.03	1	6.800.000,00	6.800.000,00	6.800.000,00
26/2019	FONDO PER FAVORIRE IL COMPLETO SVUOTAMENTO DEL BACINO REGIONALE DEI LAVORATORI SOCIALMENTE UTILI	15.03	1	1.350.000,00	1.300.000,00	1.250.000,00
31/2008 Art: 16 - 14/2021, Art. 61	FONDO IN FAVORE DEI LAVORATORI E DELLE IMPRESE DEL SETTORE DEL TRASPORTO AEREO E DEL SUO INDOTTO - PARTE IN CONTO CAPITALE	15.03	2	500.000,00	0,00	0,00
TOTALE M15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE P03 - SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE				8.836.000,00	8.206.000,00	8.050.000,00
10/1979	INTERVENTI CREDITIZI IN AGRICOLTURA	16.01	1	17.500,00	17.500,00	0,00
17/1995 Art:51	CONTRIBUTI IN FAVORE DEGLI AMBITI TERRITORIALI DI CACCIA (ATC)	16.01	1	600.000,00	600.000,00	600.000,00

Legge regionale	Oggetto	Missione e Programma	TITOLO spesa	2025	2026	2027
2/1995	INTERVENTI ARSIAL (SPESE DI PARTE CORRENTE)	16.01	1	14.400.000,00	14.400.000,00	14.400.000,00
38/1999 Art:52	NORME PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO: ART. 52. PREDISPOSIZIONE DEL PIANO AGRICOLO REGIONALE (PAR)	16.01	1	270.000,00	120.000,00	20.000,00
14/2006	DIVERSIFICAZIONE ATTIVITÀ AGRICOLE	16.01	1	50.000,00	0,00	0,00
1/2009 Art:12	MANTENIMENTO E MIGLIORAMENTO GENETICO E MORFO-FUNZIONALE DELLE SPECIE E RAZZE DI INTERESSE ZOOTECNICO	16.01	1	500.000,00	0,00	0,00
11/2019	FONDO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DEI BIODISTRETTI (PARTE CORRENTE)	16.01	1	250.000,00	250.000,00	0,00
1/2020 Art:8 - 25/2020, Art: 3, Comma: 48	SPESE RELATIVE AL SISTEMA AUTORIZZATIVO PER L'AGRICOLTURA - PARTE CORRENTE	16.01	1	100.000,00	50.000,00	50.000,00
20/2020	FONDO PER LA VALORIZZAZIONE DELLA BIRRA ARTIGIANALE - PARTE CORRENTE	16.01	1	130.000,00	300.000,00	0,00
14/2023	FONDO PER LA PROMOZIONE ED IL SOSTEGNO DELL'ENOTURISMO E DELL'OLEOTURISMO	16.01	1	1.000.000,00	0,00	0,00
23/2023 Art:12	SPESE RELATIVE AL PROTOCOLLO DI INTESA CON AGEA PER L'OPERATIVITA' DEGLI SPORTELLI DI SERVIZIO AL PUBBLICO - PARTE CORRENTE	16.01	1	100.000,00	100.000,00	100.000,00
23/2023 Art: 23 Comma:39	SPESE PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO D'AZIONE NAZIONALE PER L'USO SOSTENIBILE DEI PRODOTTI FITOSANITARI (D.LGS. N. 150/2012)	16.01	1	30.000,00	30.000,00	30.000,00
8/2023 Art:3	SPESE PER LA PROMOZIONE DELLA CUCINA ITALIANA A PATRIMONIO IMMATERIALE UNESCO	16.01	1	100.000,00	0,00	0,00
17/2024 Art:5	INTERVENTI PER FAVORIRE LA CULTURA E LE TRADIZIONI LOCALI IN OCCASIONE DEL GIUBILEO 2025	16.01	1	1.200.000,00	0,00	0,00
6/2024 Art:7 Comma: 1-2	SPESE PER LE ATTIVITÀ DI TUTELA, SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEI SETTORI AGRICOLO, ZOOTECNICO ED AGROALIMENTARE DEL LAZIO A CURA DELL'AGENZIA ARSIAL (PROMOZIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE, EDUCAZIONE ALIMENTARE, ECC.) - L.R. N. 2/1995	16.01	1	11.598.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
2/1995	INTERVENTI ARSIAL (SPESE IN C/CAPITALE)	16.01	2	350.000,00	450.000,00	300.000,00
2/2003 Art:84 Comma:2 Lettera:b)	INTERVENTI NEL SETTORE AGRICOLO - CONTO CAPITALE	16.01	2	1.000.000,00	0,00	0,00
11/2019	FONDO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DEI BIODISTRETTI (PARTE C/ CAPITALE)	16.01	2	200.000,00	450.000,00	0,00
25/2020 Art:3 Comma: 14-16	SOSTEGNO ALLE IMPRESE AGRICOLE COLPITE DALLA MORIA DEL KIWI	16.01	2	5.000.000,00	0,00	0,00
17/2022	FONDO PER LA SALVAGUARDIA E LA VALORIZZAZIONE DELL'APICOLTURA - PARTE IN CONTO CAPITALE	16.01	2	100.000,00	100.000,00	100.000,00
23/2023 Art:12	SPESE RELATIVE AL PROTOCOLLO DI INTESA CON AGEA PER L'OPERATIVITA' DEGLI SPORTELLI DI SERVIZIO AL PUBBLICO - PARTE IN CONTO CAPITALE	16.01	2	150.000,00	0,00	0,00
TOTALE M16 - AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA P01 - SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE				37.145.500,00	20.867.500,00	19.600.000,00

Legge regionale	Oggetto	Missione e Programma	Titolo spesa	2025	2026	2027
17/1995 Art: 40 - 14/2021, Art: 72, Comma: 2	COMMISSIONE PER L'ABILITAZIONE VENATORIA	16.02	1	15.000,00	15.000,00	15.000,00
17/1995 Art: 43 - 17/2015, Art: 7, Comma: 2	CONVENZIONI CON PROVINCE E CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE PER VIGILANZA VENATORIA E ITTICA	16.02	1	1.000.000,00	700.000,00	700.000,00
17/1995 Art:5	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE ATTIVITÀ SOCCORSO E DETENZIONE TEMPORANEA FAUNA SELVATICA	16.02	1	50.000,00	50.000,00	50.000,00
4/2015 Art:12 Comma:1 Lettera:b)	FONDO PER LA PREVENZIONE E L'INDENNIZZO DEI DANNI CAUSATI DALLA FAUNA SELVATICA, LA CONSERVAZIONE E IL CONTROLLO DELLA STESSA, AL DI FUORI DELLE AREE NATURALI PROTETTE	16.02	1	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
13/2018 Art:4 Comma:45	FONDO REGIONALE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI INCUBATORI ITTICI	16.02	1	5.000,00	5.000,00	0,00
TOTALE M16 - AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA P02 - CACCIA E PESCA				2.070.000,00	1.770.000,00	1.765.000,00
14/2021 Art:74	FONDO PER IL SOSTEGNO AI GRUPPI DI AUTOCONSUMATORI E ALLE COMUNITA' DI ENERGIA RINNOVABILE - PARTE CORRENTE	17.01	1	50.000,00	100.000,00	0,00
7/2018 Art:21 Comma:8	SPESE PER L'ISTITUZIONE DEL CATASTO REGIONALE DEGLI IMPIANTI TERMICI	17.01	2	25.000,00	25.000,00	0,00
7/2018 Art:21 Comma:9	FONDO PER IL PIANO ENERGETICO REGIONALE (PER LAZIO) - INTERVENTI IN CONTO CAPITALE	17.01	2	45.000,00	40.000,00	0,00
28/2019 Art:7 Comma:50-52	FONDO PER LA MOBILITÀ GREEN	17.01	2	700.000,00	0,00	0,00
14/2021 Art:74	FONDO PER IL SOSTEGNO AI GRUPPI DI AUTOCONSUMATORI E ALLE COMUNITÀ DI ENERGIA RINNOVABILE - PARTE IN CONTO CAPITAL	17.01	2	1.500.000,00	2.500.000,00	0,00
TOTALE M17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE P01 - FONTI ENERGETICHE				2.320.000,00	2.665.000,00	0,00
14/1999 Art:12	INTERVENTI REGIONALI PER FAVORIRE FORME DI GESTIONE ASSOCIATA TRA COMUNI	18.01	1	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
39/2003	CONSORZIO CASTELLI DELLA SAPIENZA (SPESA DI PARTE CORRENTE)	18.01	1	250.000,00	0,00	0,00
2/2019	GESTIONE COMMISSARIALE DELLE ISTITUZIONI PUBBLICHE DI ASSISTENZA E BENEFICENZA	18.01	1	100.000,00	100.000,00	0,00
9/2020	FONDO PER LO SVILUPPO E IL SOSTEGNO DEI PICCOLI COMUNI - PARTE CORRENTE	18.01	1	450.000,00	450.000,00	0,00
14/2021 Art: 104	RAFFORZAMENTO DELLA PROGRAMMAZIONE E DELLA GESTIONE DEGLI INVESTIMENTI PUBBLICI DEGLI ENTI LOCALI	18.01	1	775.000,00	200.000,00	0,00

Legge regionale	Oggetto	Missione e Programma	Titolo spesa	2025	2026	2027
16/2022 Art: 17 - 19/2022, Art: 9, Comma: 174; 19/2024, Art: 13	FONDO PER LA REGOLAMENTAZIONE DEI RAPPORTI FINANZIARI E PATRIMONIALI CONSEQUENTI A PROCESSI DI FUSIONE O DISTACCO TRA COMUNI	18.01	1	700.000,00	700.000,00	700.000,00
15/2023	CONTRIBUTO AI COMUNI PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI DEL GIUDICE DI PACE	18.01	1	400.000,00	200.000,00	200.000,00
17/2023 Art:3	FONDO PER LA RIALLOCAZIONE DELLE FUNZIONI NON FONDAMENTALI	18.01	1	16.035.721,50	17.600.000,00	17.600.000,00
39/2003	CONSORZIO CASTELLI DELLA SAPIENZA (SPESA IN C/CAPITALE)	18.01	2	100.000,00	0,00	0,00
14/2008 Art:1 Comma:38 - 14/2021, Art: 60, Comma: 1	FINANZIAMENTI STRAORDINARI IN MATERIA DI OPERE PUBBLICHE	18.01	2	8.000.000,00	13.800.000,00	2.000.000,00
12/2018	FONDO PER IL SOSTEGNO AGLI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO SISMICO SU UNITÀ IMMOBILIARI DESTINATE AD ABITAZIONE PRINCIPALE NELLE ZONE SISMICHE - PARTE CAPITALE	18.01	2	100.000,00	0,00	0,00
8/2019 Art:4 Comma:2	FONDO REGIONALE PER GLI INTERVENTI DI SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE	18.01	2	2.960.000,00	5.850.000,00	4.600.000,00
25/2020 Art:2 Comma: 14-15	SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU IMMOBILI TRASFERITI AL PATRIMONIO DEI COMUNI	18.01	2	1.500.000,00	1.600.000,00	0,00
19/2022 Art:9 Comma:4-5 - 23/2023, Art: 23, Comma: 1	MISURE A FAVORE DEI COMUNI COLPITI DA EVENTI CALAMITOSI - PARTE IN CONTO CAPITALE	18.01	2	1.500.000,00	1.000.000,00	0,00
TOTALE M18 - RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI P01 - RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI				33.870.721,50	42.500.000,00	26.100.000,00
12/2019	FONDO PER LA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE ALLO SVILUPPO SOSTENIBILE; LA PROMOZIONE DI UNA CULTURA DELLA PACE E LA DIFFUSIONE DEI DIRITTI UMANI	19.01	1	250.000,00	0,00	0,00
13/2023 Art:4	SPESE RELATIVE ALLA CANDIDATURA DELLA REGIONE LAZIO COME "REGIONE D'ONORE NIAF PER L'ANNO 2025"	19.01	1	120.000,00	0,00	0,00
TOTALE M19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI P01 - RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO				370.000,00	0,00	0,00

Legge di Stabilità regionale 2025

Allegato B

***Tabella concernente la misura dell'aliquota
dell'addizionale regionale all'IRPEF***

Allegato B

MISURA DELL'ALiquOTA DELL'ADDIZIONE REGIONALE ALL'IMPOSTA
SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (IRPEF) – ANNI D'IMPOSTA 2025 E 2026

Scaglione di reddito imponibile ai fini dell'addizionale regionale all'IRPEF	Aliquota base ex art. 6, c. 1, d.lgs. n. 68/2011	Maggiorazione ex art. 1, c. 174, legge n. 311/2004	Maggiorazione ex art. 6, c. 1, d.lgs. n. 68/2011 e art. 2, c. 1, l.r. n. 2/2013	ALiquOTA TOTALE
fino a 15.000,00 euro	1,23%	0,50%	-	1,73%
oltre 15.000.00 e fino a 28.000,00 euro	1,23%	0,50%	1,60%	3,33%
oltre 28.000,00 e fino a 50.000,00 euro	1,23%	0,50%	1,60%	3,33%
oltre 50.000,00 euro	1,23%	0,50%	1,60%	3,33%

1. Per gli anni d'imposta 2025 e 2026, disapplicazione della maggiorazione di cui all'art. 2, c. 1, l.r. n. 2013, pari all'1,60%, per i soggetti con un reddito imponibile ai fini dell'addizionale regionale all'IRPEF fino a 28.000,00 euro:

Scaglione di reddito imponibile ai fini dell'addizionale regionale all'IRPEF	Aliquota base ex art. 6, c. 1, d.lgs. n. 68/2011	Maggiorazione ex art. 1, c. 174, legge n. 311/2004	Maggiorazione ex art. 6, c. 1, d.lgs. n. 68/2011 e art. 2, c. 1, l.r. n. 2/2013	ALiquOTA TOTALE
fino a 15.000,00 euro	1,23%	0,50%	-	1,73%
oltre 15.000.00 e fino a 28.000,00 euro	1,23%	0,50%	-	1,73%

2. Per l'anno d'imposta 2025, detrazione pari a 60,00 euro per i soggetti con un reddito imponibile ai fini dell'addizionale regionale all'IRPEF compreso tra 28.001,00 e 35.000,00 euro.

Legge di Stabilità regionale 2025

Allegato C

Tabella concernente la misura dell'aliquota dell'IRAP

Allegato C

MISURA DELL'ALiquOTA DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE (IRAP) –
ANNI 2025 E 2026

Codice	Settore di attività e categoria di soggetti passivi	Aliquota base	Maggiorazione ex art. 16, c. 3, d.lgs. n. 446/1997 e art. 1, c. 174, l. n. 311/2004	ALiquOTA TOTALE
001	Aliquota ordinaria	3,90%	0,92%	4,82%
002	Aliquota per banche, altri enti e società finanziarie	4,65%	0,92%	5,57%
003	Aliquota per imprese di assicurazione	5,90%	0,92%	6,82%
004	Aliquota per le imprese concessionarie diverse da quelle di costruzione e gestione di autostrade e trafori	4,20%	0,92%	5,12%
005	Aliquota per amministrazioni ed enti pubblici	8,50%	-	8,50%
006	Aliquota per enti del Terzo settore iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS)*	3,90%	-	3,90%

* Escluse le imprese sociali costituite in forma di società e gli enti il cui valore della produzione netta prodotto nel territorio regionale è superiore a euro 1.000.000,00.